



Regione Lombardia - Provincia di Brescia
COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE GENERALE AL PGT
ai sensi della Legge regionale n.12/2005 e s.m. e i.

COMMITTENTE

Comune di Puegnago del Garda

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo n. 1
25080 - Puegnago del Garda (BS)
P. IVA 00710640988
protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it

PROGETTISTI



ing. Francesco Rosa
via r.psaro, 41 - 25128 Brescia (BS)
via Siviano, 74/A - 25050 Monte Isola (BS)
cell. 347.0378160 tel. 030.396135
e-mail: rosafra@libero.it
P.I. 02719730984



ing. Alessandro Bertoletti
via Ceresigno, 19 - 25079 Vobarno (BS)

TAV.

A02PGT r00

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DEI SERVIZI - PIANO DELLE REGOLE

SCALA: /

aprile 2024

Emesso per ADOZIONE

Revisione: 00

INDICE

| | | |
|------------|--|----|
| TITOLO I | NORMA GENERALE | 3 |
| Art. 1 | Finalità delle norme | 3 |
| Art. 2 | Ambito di applicazione della normativa del Piano di Governo del Territorio | 5 |
| Art. 3 | Efficacia delle Norme Tecniche di Attuazione..... | 5 |
| TITOLO II | INDICI E PARAMETRI | 6 |
| Art. 4 | Definizione delle categorie di attività costruttive | 6 |
| Art. 5 | Norme particolari per le ristrutturazioni | 6 |
| Art. 6 | Tutela e conservazione del verde e delle alberature | 6 |
| Art. 7 | Indici e parametri..... | 8 |
| Art. 8 | Definizioni dei parametri ed elementi stereometrici | 8 |
| Art. 9 | Recupero ai fini abitativi dei sottotetti | 17 |
| Art. 10 | Dimensione minima degli alloggi | 18 |
| Art. 11 | Volumi di edifici di carattere produttivo | 19 |
| Art. 12 | Parcheggi ai sensi dell'articolo 9 della L 122/89..... | 19 |
| Art. 13 | Norma per la tinteggiatura esterna degli edifici | 19 |
| Art. 14 | Parametri generali per gli interventi negli Ambiti di Trasformazione, negli ambiti urbani del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi | 26 |
| Art. 15 | Disposizioni generali per gli ambiti extraurbani disciplinati dal PdR..... | 33 |
| Art. 16 | Disposizioni ambientali..... | 38 |
| Art. 17 | Gas radon in ambiente indoor..... | 38 |
| Art. 18 | Tutela qualità dell'aria | 39 |
| Art. 19 | Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici..... | 39 |
| Art. 20 | Rischio idrogeologico | 39 |
| Art. 21 | Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) | 40 |
| Art. 22 | Sicurezza statica e normativa antisismica | 40 |
| Art. 23 | Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico | 40 |
| Art. 24 | Sicurezza degli impianti | 41 |
| Art. 25 | Prevenzione degli incendi e degli infortuni..... | 41 |
| Art. 26 | Tutela dal rumore e isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici | 43 |
| Art. 27 | Produzione di materiale da scavo..... | 44 |
| Art. 28 | Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) | 44 |
| Art. 29 | Prevenzione dell'inquinamento luminoso..... | 44 |
| Art. 30 | Obbligo installazione ricariche elettriche..... | 45 |
| Art. 31 | Altri esercizi pubblici - Gioco d'azzardo lecito..... | 45 |
| Art. 32 | Ambiti di Degrado..... | 45 |
| Art. 33 | Disposizioni particolari | 45 |
| Art. 34 | Strutture ricettive | 46 |
| Art. 35 | Ambiti Agricoli di interesse Strategico (AAS) definiti dal PTCP della Provincia di Brescia | 46 |
| TITOLO III | PAESAGGIO | 47 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 36 | Disposizioni paesistiche | 47 |
| Art. 37 | Rete Ecologica Comunale..... | 48 |
| Art. 38 | Misure di mitigazione ambientale..... | 50 |
| Art. 39 | Compensazione ecologica | 51 |
| Art. 40 | Tutela del paesaggio..... | 51 |
| TITOLO IV | SISTEMA DELLA MOBILITA' | 55 |
| Art. 41 | Attuazione delle previsioni relative alla viabilità | 55 |
| Art. 42 | Aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità | 56 |
| Art. 43 | Sistema del trasporto pubblico..... | 56 |
| Art. 44 | Mobilità sostenibile..... | 57 |
| TITOLO V | DESTINAZIONI D'USO..... | 58 |
| Art. 45 | Usi del territorio e degli edifici | 58 |
| TITOLO VI | SISTEMA DEI VINCOLI | 69 |
| Art. 46 | Aree di interesse storico-archeologico (ASA) | 69 |
| Art. 47 | Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica | 70 |
| Art. 48 | Aree di rispetto cimiteriale..... | 71 |
| Art. 49 | Aree di rispetto per captazione di acque sorgive..... | 71 |
| Art. 50 | Elettrodotti ad alta tensione (380/220/132 KV) | 72 |
| Art. 51 | Cabine di trasformazione dell'energia elettrica | 72 |
| TITOLO VII | MODALITA' DI ATTUAZIONE..... | 73 |
| Art. 52 | Modalità di attuazione del Piano di Governo del Territorio | 73 |
| Art. 53 | Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria | 74 |
| Art. 54 | Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria | 74 |
| Art. 55 | Permesso di costruire convenzionato (PdCc)..... | 75 |
| Art. 56 | Contributo dei privati nelle urbanizzazioni | 75 |
| Art. 57 | Progetti di Piani Attuativi | 76 |
| Art. 58 | Parametri minimi per servizi pubblici e dimensionamento residenziale teorico..... | 78 |
| TITOLO VIII | GLI ATTI DEL PGT | 80 |
| Art. 59 | Suddivisione in ambiti del territorio comunale..... | 80 |
| Art. 60 | Ambiti di Trasformazione (AdT) | 81 |
| Art. 61 | Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo (SP)..... | 81 |
| Art. 62 | Ambiti territoriali interessati da sportello unico per le attività produttive (SUAP)..... | 81 |
| TITOLO IX | DEROGHE | 82 |
| Art. 63 | Deroghe per opere di pubblica utilità | 82 |
| Art. 64 | Permesso di costruire in deroga | 82 |
| TITOLO X | NORME GEOLOGICHE DI PIANO..... | 83 |
| Art. 65 | Norme Geologiche di Piano | 83 |
| TITOLO XI | POLIZIA IDRAULICA | 110 |
| Art. 66 | Regolamento di Polizia Idraulica..... | 110 |
| TITOLO XII | RISPARMIO ENERGETICO | 156 |
| Art. 67 | Norma finalizzata al risparmio energetico..... | 156 |

DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TITOLO I NORMA GENERALE

ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME

1. Le presenti Norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano di Governo del Territorio (PGT), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia.

2. Le presenti Norme di attuazione tengono conto di tutta la normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alle emanazioni di seguito richiamate.

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- DLgs 25/11/2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7/08/2015, n. 124);
- Legge 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- LR 11/05/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- DGR 22/12/2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, LR 12/2005)";
- LR 28/11/2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10;
- DGR 25/09/2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della LR 12/2005)";
- Legge 11/01/2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8;
- Legge 22/10/1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
- Legge 8/08/1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica);
- Legge 5/08/1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- Legge 17/02/1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
- DL 5/10/1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/12/1993, n. 493;
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II;
- LR 2/02/2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- LR 13/03/2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3;
- LR 8/07/2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42;

- DPR 7/09/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/08/2008, n. 133);
- DPR 13/03/2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/04/2012, n. 35);
- LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA;
- LR 11/12/2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- DGR 30/12/2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e ss. mm. e ii.;
- DGR 18/12/2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii.";
- LR 19/02/2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive;
- LR 10/03/2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti);
- DLgs 6/09/1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23/08/1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal DPCM 31/03/2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99;
- Legge 17/08/1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies;
- DLgs 2/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967);
- Codice Civile, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907;
- Legge 24/03/1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15/06/1959, n. 393), in particolare art. 9;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1;
- DLgs 30/05/2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
- DLgs 4/07/2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7.
- DGR XII/1504 del 04/12/2023 (Aggiornamento dei criteri attuativi "Modalità per la pianificazione comunale" (Articolo 7 della LR 12/2005 "Legge per il governo del territorio")

ART. 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

1. Le norme del Piano di Governo del Territorio e le relative tavole grafiche di attuazione si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
2. Nelle aree in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti all'area interessata dal progetto debbono essere osservate nella predisposizione dei Piani Attuativi o degli elaborati necessari al rilascio dei titoli abilitativi, convenzionati e non, anche nel caso di procedimenti amministrativi autocertificati o asseverati previsti ai sensi di Legge.
3. Le opere d'ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche qualora debbano eseguirsi in edifici costruiti in periodo antecedente alla data d'adozione del presente Piano di Governo del Territorio ed in contrasto con le prescrizioni da esso definite.
4. Le opere di manutenzione straordinaria sono sempre ammissibili secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

ART. 3 **EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

1. Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni, con le precisazioni di cui all'articolo 6 delle stesse, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
2. In caso d'eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.

TITOLO II INDICI E PARAMETRI

ART. 4 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ COSTRUTTIVE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, gli interventi edilizi e le categorie delle attività costruttive si intendono espressamente quelli definiti all'articolo 3 del DPR 380/2001, cui si rimanda.

ART. 5 NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI

1. In tutte le aree destinate all'edificazione (eccettuati i Nuclei di Antica Formazione, per i quali valgono le specifiche norme di attuazione allegate al Piano delle Regole per farne parte integrante e sostanziale) e con esclusione altresì delle aree per le quali venga previsto o richiesto lo studio di un piano attuativo ai sensi del successivo art. 6 è sempre ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e subordinatamente alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che la destinazione e la tipologia previste nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni specifiche del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;
- b) che il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento del volume preesistente.

2. Sono vietati i compensi dei parametri edilizi preesistenti, con particolare riferimento alle superfici accessorie del fabbricato, nonché le parti chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni configurabili come superficie accessoria.

ART. 6 TUTELA E CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE

1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale o mista, nel caso di nuove costruzioni fuori terra o di interrati esterni al sedime dell'edificio, dovrà essere riservata a superficie permeabile una percentuale del lotto non inferiore al **30%**.

2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale, in caso di nuova costruzione, la percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al **15%**.

3. In tutti gli ambiti SP per cui è prevista edificazione e ad eccezione degli ambiti SP01 (verde) ed SP02 (parcheggi), nel caso di nuove costruzioni o di costruzioni d'interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a superficie permeabile una percentuale del lotto non inferiore al **30%**.

4. Sono considerate permeabili anche le superfici pavimentate che utilizzano pavimentazioni drenanti computando la percentuale di permeabilità certificata dalla scheda tecnica del materiale impiegato da allegare al progetto.

Le superfici drenanti possono essere compensate da opere di invarianza idraulica atte a garantire il corretto drenaggio delle acque nel sottosuolo, secondo la normativa vigente in materia.

5. Si richiama la definizione di superficie permeabile contenuta nel Regolamento Edilizio Comunale in recepimento del Regolamento edilizio-tipo nazionale, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana. Viene richiamata espressamente la DGR 24/10/2018 n. XI/695.

6. Viene richiamata espressamente la LR n. 7 del 23/11/2017 relativa all'invarianza idraulica ed idrogeologica.

7. Per i Piani Attuativi, il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all'intera superficie territoriale e potranno essere computate le superfici drenanti dei servizi pubblici ceduti o assoggettati.

8. Il verde pubblico o assoggettato all'uso pubblico deve essere fruibile nelle sue parti interne da tutte le categorie di utenti ed accessibile, dal contesto urbano di riferimento, attraverso percorsi accessibili, sicuri e sostenibili; l'area verde

deve essere attrezzata al fine di potere ospitare diverse funzioni per diverse tipologie di utenti (presenza di arredo o elementi per anziani e/o bambini, percorsi/attrezzature per lo sport, aree per i cani, illuminazione arredo per il riposo e la sosta, ecc.).

9. Nei progetti di verde urbano dovrà essere ricercata una elevata densità arborea in quanto contribuisce in misura considerevole a elevare la qualità complessiva di un'area verde.

10. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti (vanno escluse le piante allergeniche e che attirano insetti, mentre saranno promossi specifici interventi di piante con elevato effetto purificante dell'aria, ecc.).

11. Negli spazi verdi pubblici o assoggettati all'uso pubblico è da preferirsi l'utilizzo di "verde urbano ipoallergenico" ovvero si debbono creare nuovi spazi urbani con piante non allergeniche e devono essere sostituite, per quanto riguarda gli spazi verdi già esistenti, le piante morte con specie non allergeniche.

12. Le alberature ad alto fusto aventi un diametro superiore a **0,40 m** misurato a **1,00 m** da terra esistenti nel territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate.

13. Non sono oggetto del precedente divieto le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno.

14. Sono tutelati gli arbusti ed i rampicanti che per rarità della specie o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio.

15. Il Comune potrà consentire, per motivate ragioni certificate da relazione agronomica, l'abbattimento d'alberature, a condizione che esse siano sostituite con altre essenze autoctone (secondo quanto previsto dallo Studio Agronomico Comunale), eventualmente da mettere a dimora anche in luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.

16. Il Comune potrà consentire, previo rilascio di autorizzazione, il taglio colturale senza l'estirpazione delle ceppaie.

17. Tutti i tipi d'impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.

18. In tutte le aree del territorio comunale, l'edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali ad uso pubblico esistenti e di progetto.

19. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico.

20. I percorsi pedonali, pubblici o ad uso pubblico, potranno essere costruiti anche a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza minima deve essere di **1,50 m**, salvo casi di comprovata impossibilità.

21. L'area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia area edificabile e computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi eccezionali, i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici ad uso pubblico. I percorsi pedonali realizzati in sede d'edificazione dei singoli interventi potranno essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

22. La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali sarà oggetto, eventualmente, d'appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:

a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro integrazione attraverso l'impiego di materiali coerenti;

b) la dotazione di adeguati spazi di sosta;

c) il rispetto della legislazione vigente, nazionale o regionale, in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

23. In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammessa la recinzione delle proprietà private mediante la posa in opera di piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La rete metallica ovvero il primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno **20 cm**. Tali recinzioni dovranno essere obbligatoriamente mascherate da siepi sempreverdi costituite da essenze arbustive autoctone previste dallo Studio Agronomico Comunale. L'altezza delle recinzioni (comprese le siepi) potrà avere altezza non superiore a **1,50 m**. Qualora specificate, valgono comunque le altezze degli specifici articoli degli ambiti di Piano.

ART. 7 INDICI E PARAMETRI

1. L'utilizzazione delle aree e l'edificazione negli ambiti del territorio normati dal Piano di Governo del Territorio, anche in relazione alle destinazioni d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri di cui alle specifiche Norme Tecniche di Attuazione (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi).

ART. 8 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI

A. Le attività urbanistico-edilizie sul territorio comunale sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri stabiliti puntualmente per ogni ambito e zona del Piano di Governo del Territorio e definiti dal presente articolo, che recepisce le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato B alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018:

1. ST – Superficie territoriale

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

2. SF – Superficie fondiaria

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla ST al netto delle aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

3. IT – Indice di edificabilità territoriale

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda.

NOTA ESPLICATIVA: l'indice di edificabilità territoriale (IT) eventualmente definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto fra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) ammissibile e la superficie territoriale dell'area interessata da un ambito (o comparto) di intervento. In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedere al comune, escluse le sedi stradali esistenti.

4. IF – Indice di edificabilità fondiaria

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda.

NOTA ESPLICATIVA: l'indice di edificabilità fondiaria (IF) definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto tra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) e la superficie del lotto edificabile alla quale essa o esso sono attribuiti. E' ammesso il trasferimento di superficie lorda o volumetria tra lotti limitrofi con medesima destinazione urbanistica, purché rimanga traccia di tale trasferimento attraverso atto idoneo. Nella determinazione della superficie lorda o del volume realizzabile sul lotto edificabile, deve essere detratto quello attribuito a edifici già esistenti o ad altri edifici che, in precedenza, siano stati realizzati computando la superficie del lotto edificabile; tali superfici lorde o volumi già utilizzati devono essere computati nel rispetto delle modalità indicate dalle NTA.

5. CU – Carico urbanistico

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6. DT – Dotazioni territoriali

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla Legge o dal piano.

7. Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8. SCOP – Superficie coperta

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a **1,50 m**.

NOTA ESPLICATIVA: Gli sporti superiori a **1,50 m** sono da considerarsi nella loro interezza.

9. Sp – Superficie permeabile

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

NOTA ESPLICATIVA: La superficie permeabile deve essere adeguatamente interessata dalla messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e/o arbustive per conseguire effetti di mitigazione ambientale dell'insediamento. In caso di Piano Attuativo, le percentuali di superficie permeabile indicate dalle Norme Tecniche di Attuazione devono essere rispettate a livello di superficie territoriale. Le superfici permeabili minime, derogabili ai sensi dell'art. 66, comma 1 bis, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., sono definite dall'articolo 6 delle presenti NTA.

10. IPT/IPF – Indice di permeabilità

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

11. IC – Indice di copertura

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

12. STOT – Superficie totale

Somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13. SL – Superficie lorda

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, escluse le superfici accessorie.

NOTA ESPLICATIVA: viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

14. SU – Superficie utile

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15. SA – Superficie accessoria

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

1. i portici e le gallerie pedonali;
2. i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;

NOTA ESPLICATIVA: i portici e le logge chiusi su tre lati presenti negli edifici censiti nei Nuclei di Antica Formazione vengono computati quale SL esistente;

3. le tettoie e le pensiline con profondità superiore a **1,50 m**; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a **m. 1,50** sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;
4. le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio

NOTA ESPLICATIVA: i locali dovranno avere un'altezza utile interna massima di **2,50 m**;

5. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a **1,50 m**, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a **1,50 m** sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;
6. i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;
7. spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
8. i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;
9. i volumi tecnici;
10. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda.

NOTA ESPLICATIVA: Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.

È consentita la costruzione di pergolati (sia in legno che in ferro), da addossare obbligatoriamente all'edificio di cui costituiscono pertinenza, esclusi dal conteggio della superficie lorda e accessoria a condizione che:

- non abbiano altezza massima superiore a **2,50 m**;
- interessino una superficie non superiore al **20%** della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza. Il parametro del **20%** della Superficie Coperta, in caso di edifici plurifamiliari, deve essere suddiviso in quote millesimali;
- la superficie opaca della struttura di copertura non sia superiore al **30%** della superficie complessiva del pergolato;
- i pilastri del pergolato siano ad almeno **1,50 m** dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante;
- non prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti.

Per tutti gli edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra e chiusura con materiali traslucidi amovibili per una superficie massima pari al **100%** della SL avente la destinazione sopra indicata e, comunque, fino ad un massimo di **200 mq**. Tali strutture non rientrano nel computo della superficie lorda ed accessoria, ma devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a **1,50 m**. E' consentita, per ogni singolo lotto, la realizzazione di gazebo in ferro esclusi dal conteggio della superficie lorda ed accessoria a condizione che:

- la struttura sia isolata rispetto all'edificio principale e con altezza massima di **2,40 m**;
- sia aperta su tutti i lati e coperta unicamente da teli;
- la superficie di proiezione della struttura del gazebo non sia superiore a **9,00 mq**;
- la struttura sia posta ad almeno **1,50 m** dal confine di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante.

16. SC – Superficie complessiva

Somma della superficie utile e del **60%** della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

17. SCAL – Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).

NOTA ESPLICATIVA: Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.

18. Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a **1,50 m**.

19. VT – Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

NOTA ESPLICATIVA: Le Norme Tecniche di Attuazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio utilizzano la definizione di altezza urbanistica e volume urbanistico. Di cui ai punti 44 e 45 delle DTU.

20. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**.

21. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della LR 7/2017.

Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**.

22. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**. Le eventuali aperture per consentire l'areazione dei locali e vani interrati dovranno essere realizzate esclusivamente mediante "bocche di lupo".

23. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25. Numero dei piani

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26. Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

27. Altezza del fronte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane,

NOTA ESPLICATIVA: Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore senza considerare le rampe, fino a **4,00 m** di larghezza, e le corsie di accesso ai box, ai vani tecnici e/o agli accessori interrati aventi larghezza non superiore a **6,00 m**, salvo specifiche prescrizioni da parte dei VV.FF.
- all'estremità superiore l'altezza del fronte prescritta negli articoli delle presenti Norme relativi ai singoli ambiti è la media aritmetica tra le altezze misurate in gronda su ciascuno spigolo dell'edificio. Per le coperture piane non concorrono alla determinazione dell'altezza del fronte i parapetti con altezza non superiore a **1,10 m**.

28. Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti,

NOTA ESPLICATIVA: L'altezza dell'edificio non potrà superare l'altezza media del fronte incrementato di un terzo (**1/3**).

29. Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

30. Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

NOTA ESPLICATIVA: Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

31. Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

NOTA ESPLICATIVA: Si intendono altresì volumi tecnici le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici primari pubblici e privati.

32. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33. Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37. Loggia/loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

NOTA ESPLICATIVA: Restano ferme dalle possibilità consentite dalla Legge 39/2004.

38. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39. Portico/porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Restano ferme dalle possibilità consentite dalla Legge 39/2004.

40. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

NOTA ESPLICATIVA: Restano ferme dalle possibilità consentite dalla Legge 39/2004.

41. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42. Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

43. Superficie scolante Impermeabile dell'intervento

Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.

44. AU - Altezza urbanistica

Altezza convenzionale definita dal Piano di Governo del Territorio da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.

NOTA ESPLICATIVA: L'altezza urbanistica è pertanto definita in via convenzionale in **3,00 m**, indipendentemente dalla maggiore o minore altezza di piano o di interpiano reale o prevista. Per la porzione dei sottotetti computabile quale superficie lorda, l'altezza convenzionale ai fini del calcolo del volume è pari a **2,40 m**; nel caso in cui la quota d'imposta in corrispondenza del lato interno delle pareti perimetrali sia maggiore di **2,40 m**, si applica l'altezza convenzionale di **3,00 m**.

45. VU - Volume urbanistico

Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.

NOTA ESPLICATIVA: il volume urbanistico deve essere utilizzato per la computazione dello standard indotto e la determinazione degli oneri di urbanizzazione.

B. Ulteriori definizioni delle attività urbanistico-edilizie sul territorio comunale:

2.1. Lotto

Porzione continua di terreno, anche appartenente a più possessori (siano persone fisiche o giuridiche), compresa in ambito a caratterizzazione omogenea; coincide con la superficie reale del terreno misurata in proiezione orizzontale.

Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno asservita all'intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e che costituisce il riferimento spaziale per il computo dei parametri di edificabilità. Indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, la superficie asservita all'edificio esistente non potrà più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare. Costituisce l'area di pertinenza della costruzione, comprese le eventuali fasce e zone di rispetto e con esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche o asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste dal Piano di Governo del Territorio. Nelle aree totalmente o parzialmente già edificate, le superfici computate per la determinazione dell'edificabilità consentita dal Piano di Governo del Territorio costituiscono l'area di pertinenza delle costruzioni sulle stesse realizzate. Il Comune può richiedere la trascrizione nei pubblici registri, a cura e spese del proprietario, del rapporto pertinenziale permanente; detta trascrizione è obbligatoria per l'edificazione nelle aree agricole. Nel caso le aree edificabili interessino lotti di superficie esigua o porzioni residuali di lotti edificati per cui l'edificabilità risulti teoricamente determinabile, ma di fatto irrealizzabile, il proprietario potrà presentare formale comunicazione di rinuncia a tale diritto. Di dette rinunce l'Ente comunale terrà un'adeguata e costante registrazione, allo scopo di evitare il successivo riutilizzo della capacità edificatoria rinunciata. Ai fini della determinazione dell'edificabilità massima consentita, possono essere computate le aree da cedere all'ente pubblico per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, alla condizione che le stesse non risultino previste nel Piano dei Servizi. Nel caso le aree di pertinenza comprendano proprietà diverse, dovrà essere ottenuto l'assenso, registrato e trascritto, all'asservimento delle superfici di proprietà diversa da quella del richiedente.

2.2. Utilizzazione predeterminata

Si intende il valore assoluto di SL eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene riferito.

2.3. Pareti perimetrali esterne o profilo perimetrale esterno

Si intendono le pareti esterne opache di qualsiasi materiale, le pareti esterne trasparenti e i serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.

2.4. Superficie di vendita

Si intende la quota di SL destinata alla funzione commerciale e definita secondo i disposti di cui alla DGR n. X/1193 del 20/12/2013 (e relativi allegati) ed alle normative di settore vigenti in materia. La SV di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie

destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e le aree antistanti alle casse, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra).

2.5. Superficie di somministrazione

Negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande (bar) e similari essa è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2.6. Distanza dai confini di proprietà

Si intende la distanza minima della superficie coperta edificata fuori terra rispetto al suolo naturale, comprensiva di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche, sia esistenti che previsti dal Piano dei Servizi. Nella verifica della distanza dai confini di proprietà dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenti alle attività produttive esistenti o di progetto. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni del Codice Civile e del DM 1444/68, non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a **1,50 m**. Le piscine dovranno rispettare una distanza minima dai confini di **2,00 m**, misurati dai bordi della vasca. Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti Norme, dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- mantenimento del distacco dagli edifici di seguito definito;
- convenzione registrata e trascritta tra le proprietà confinanti.

Nella determinazione delle distanze viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche.

La distanza dai confini di proprietà interni al comparto può essere derogata negli strumenti urbanistici attuativi .

2.7. Distacco dagli edifici

Si intende la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo ingombro dell'edificio è quello sovrastante il suolo naturale e/o di progetto definito dal presente articolo. Il rispetto delle presenti norme è previsto anche in caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di **3,00 m**, salvo convenzione tra le parti confinanti per edificazione in aderenza. Non sono considerati distacchi:

- i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a **5,00 m** e se la stessa non supera la larghezza del distacco delle pareti fronteggianti;
- i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a **1,50 m**;
- le pensiline di servizio aperte per ricovero di cicli e motocicli con sbalzo massimo di **1,50 m**, a condizione che non superino una superficie coperta di **10,00 mq** cadauna;
- le scale aperte di sicurezza.

La presente norma non si applica in caso d'interventi assoggettabili a Piano Attuativo, con previsione planivolumetrica, ai sensi dell'articolo 9 del DM 2/04/1968, n. 1444.

Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici, non sono considerate le autorimesse ed i locali accessori esistenti a confine, purché d'altezza massima inferiore o uguale a **3,00 m** in colmo ed aventi altezza media non superiore a **2,40 m**. Non sono considerate, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici. Nella determinazione del distacco viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

2.8. Distanza dalle strade

Si intende la distanza minima dal ciglio stradale definito all'art. 3 del DPR n. 285 del 30/04/1992 (e successive modifiche e integrazioni) in proiezione orizzontale della superficie edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli oggetti fino a **1,50 m**. Per le superfici edificate entro terra, non vengono considerate le autorimesse pertinenziali di cui alla LR 12/2005 e ss. mm. e ii., articolo 66 e seguenti. Tali autorimesse dovranno garantire un arretramento di **1,00 m** dal ciglio stradale. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di Piano e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, anche le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell'Ente gestore, anche qualora utilizzati da privati. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui si sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l'assoggettamento all'uso pubblico. Le distanze minime previste per ciascun ambito di Piano in conformità al DPR 26/04/1993, n. 147, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole operative del Piano di Governo del Territorio, ovvero quelli stabiliti in sede di Piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo dalle nuove strade. Sono comunque sempre prevalenti le indicazioni del Regolamento Viario Provinciale per quanto attiene alle fasce di rispetto ivi individuate.

Non sono computate, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, le cabine elettriche. Nella determinazione degli arretramenti viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

2.9. Edificio esistente

Si intendono gli edifici con regolare assenso di edificabilità documentabile ed accertabile attraverso il titolo abilitativo originario, ovvero la cui realizzazione è documentalmente databile prima del 1/09/1967 oppure definitivamente condonati.

2.10. Cavedio

Spazio circoscritto da muri perimetrali, situato all'interno di un edificio, destinato a dare aria e luce a locali secondari ovvero destinato al passaggio degli impianti tecnologici, nella misura massima di **1,50 m** di profondità.

2.11. Sopralzi

Gli edifici esistenti negli ambiti con prevalente destinazione residenziale, commerciale-direzionale, turistico-ricettiva o produttiva, eccetto quelli compresi nei Nuclei di Antica Formazione, le cui distanze dai confini di proprietà e dalle strade pubbliche non sono conformi ai distacchi prescritti, potranno essere oggetto di sovrizzo, innalzando la proiezione sul piano orizzontale della superficie coperta esistente sovrastante il piano di campagna, nel rispetto degli indici volumetrici e delle altezze prescritte e con la deroga espressa in tema di distanze dai confini e dalle strade pubbliche che dovranno rispettare solo la normativa di cui al Codice Civile e quella relativa al minimo inderogabile dei **10,00 m** tra pareti finestrate di edifici fronteggianti.

ART. 9 RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI

1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 1bis, LR 12/05 e s. m. e i., si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come ristrutturazione edilizia. Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo; ad eccezione di quanto di seguito prescritto dal presente articolo, esso è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui alle presenti Norme.
3. In applicazione dell'articolo 65, comma 1, LR 12/05 e s. m. e i., sono esclusi dall'applicazione dei disposti di cui alla LR 12/05 e s. m. e i., articoli 63 e 64, gli ambiti di seguito elencati:
 - a) ambiti di trasformazione di cui al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio;
 - b) tutti gli ambiti individuati dal Piano dei Servizi nel Piano di Governo del Territorio;
 - c) gli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa in itinere / permesso di costruire convenzionato;
 - d) ambiti agricoli produttivi;
 - e) ambiti agricoli di valenza paesistica;
 - f) ambiti agricoli di massima tutela;

La vigente normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti potrà essere comunque sempre applicata senza che l'intervento comporti il sopralzo delle coperture esistenti.

4. Per gli edifici appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è disciplinato dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo "Disposizioni per i Nuclei di Antica Formazione" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.
5. Ad esclusione degli ambiti di cui al precedente comma, il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti è consentito negli edifici con funzione residenziale per almeno il **25%** della SL complessiva:
 - a) esistenti alla data del 31/12/05;oppure:
 - b) assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31/12/05 ovvero sulla base di denunce d'inizio attività presentate entro il 01/12/05; non sono considerati tali gli edifici che saranno oggetto di totale demolizione e ricostruzione contestuali all'utilizzo d'eventuali ampliamenti consentiti dalle presenti norme;
 - c) realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31/12/05 ovvero sulla base di denunce d'inizio attività presentate successivamente al 01/12/05 decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità (anche per silenzio assenso);

ovvero:

- d) serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria, ovvero in presenza d'impegno a realizzare le stesse contestualmente alla realizzazione dell'intervento ed entro la data di fine lavori;
 - e) purché sia garantita, per ogni singola unità immobiliare, l'altezza media ponderale di **2,40 m** calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto avente altezza superiore a **1,50 m** per la relativa superficie;
 - f) nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale;
 - g) nel rispetto dei requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - h) esclusivamente nei casi in cui il progetto preveda idonee opere d'isolamento termico conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché nelle normative regionali e nazionali.
6. Salvo divieti specifici previsti dalle presenti norme, gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possono prevedere l'apertura di finestre, lucernari, abbaini, terrazzi.

Si definisce abbaino la struttura ricavata al di sopra della linea di falda del tetto per consentire la realizzazione delle aperture strettamente necessarie a garantire i rapporti aereoilluminanti del locale cui appartiene. Per la loro realizzazione si dovranno utilizzare di norma tipologie a doppia falda la cui larghezza della superficie vetrata non potrà superare **1,20**

m e l'altezza della superficie vetrata non potrà superare **1,50 m**, le dimensioni dell'abbaino dovranno comunque essere contenute nei limiti strettamente necessari per l'installazione di una finestra dimensionalmente corrispondente al minimo consentito per la verifica dei rapporti aereoilluminanti. Il colmo dell'abbaino non potrà superare il colmo dell'edificio. Sagomature diverse potranno essere consentite solamente per comprovate e rilevanti motivazioni di ordine architettonico ed ambientale, previo espresso parere favorevole rilasciato dalla Commissione Paesaggio. In ogni caso non è consentita la realizzazione di serie di abbaini, o abbaini con finestre continue.

7. Esclusivamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo, gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possono comportare modificazioni delle altezze di colmo e gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della LR 4/2012; anche nei casi in cui i limiti posti dalla disciplina specifica degli ambiti non consentano modificazioni delle altezze di colmo e gronda. La vigente normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti potrà comunque essere applicata senza che l'intervento comporti il soprizzo delle coperture esistenti. Rispetto alle altezze massime prescritte per ogni ambito è consentita una tolleranza di + **0,20 m** al fine di adeguare le caratteristiche del sottotetto prevista al comma 5, lettera e). In ogni caso dovrà essere rispettato il distacco tra gli edifici come normato al precedente articolo 10.

8. Gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio è reso dalla Commissione del Paesaggio di cui all'articolo 81 della LR 12/05 e s. m. e i..

9. Qualora gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, è fatto obbligo il reperimento di parcheggi pertinenziali ai sensi della LR 12/05 e s. m. e i., articolo 66 e seguenti, nel rispetto del parametro quantitativo minimo di **1,00 mq** ogni **10,00 mc** di volumetria resa abitabile e, comunque, non dovrà essere superata la superficie di **25,00 mq** ogni nuova unità immobiliare.

10. Per i parcheggi pertinenziali di cui al precedente comma deve essere garantito il rapporto di pertinenza mediante trascrizione di atto da registrarsi nei registri immobiliari.

11. Nei nuclei di antica formazione, qualora venga dimostrata l'impossibilità di reperire quanto stabilito nella misura minima dal precedente comma 9, gli interventi edilizi volti al recupero dei sottotetti sono consentiti previo versamento a favore del Comune della somma pari al costo di costruzione per metro quadro di spazi a parcheggio da reperire.

12. I volumi di sottotetto di edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti Norme già oggetto di recupero ai fini abitativi ai sensi della LR 15/96 ovvero del titolo IV, capo I, della LR 12/05 e ss. mm. e ii. non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei **10 anni** successivi al conseguimento dell'agibilità.

13. Gli interventi di cui al presente articolo sono vincolati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al versamento dei contributi per costi di costruzione.

ART. 10 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI

1. In tutto il territorio comunale, ogni intervento edilizio tendente al recupero e/o alla realizzazione di nuovi edifici (comprese le opere di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti) con destinazione - anche parzialmente - residenziale dovrà garantire una quota (da calcolarsi sull'intero edificio) di alloggi aventi superficie utile non inferiore a **65,00 mq**.

2. La quota di superficie lorda prevista dal progetto da destinare ad alloggi aventi superficie utile non inferiore a **65,00 mq**, arrotondata per difetto, dovrà occupare almeno il **70%** della SU complessiva dell'intervento, il restante **30%** potrà essere utilizzato per alloggi di dimensioni inferiori ai **65,00 mq**, comunque sempre nel rispetto dei parametri minimi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.

La presente norma non si applica:

a) in casi d'interventi d'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

- b) per interventi di ristrutturazione o ampliamento d'edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti Norme nel caso si recuperi o si realizzi un numero complessivo d'unità abitative non superiore a **3**;
- c) per interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione che prevedono la destinazione bed & breakfast e/o casa per vacanza ed appartamenti a condizione che venga istituito un vincolo di destinazione per **10 anni** debitamente trascritto presso i registri immobiliari;
- d) nel caso di edificazione presso lotti liberi del TUC ove, in applicazione degli indici di zona, non sia possibile rispettare le dimensioni minime di cui al presente articolo.
3. La superficie utile di cui al precedente comma 1 sarà conteggiata conformemente alle prescrizioni di cui al DM 801/77 e ss. mm. e ii. e alla legislazione regionale vigente.

ART. 11 VOLUMI DI EDIFICI DI CARATTERE PRODUTTIVO

1. Ai fini della definizione del calcolo delle superfici da destinare a parcheggio pertinenziale ai sensi della L 24/03/1989, n. 122, e dell'articolo 66 della LR 12/05 e s. m. e i., i volumi di nuovi edifici a destinazione artigianale, industriale, direzionale e commerciale, sono definiti dal prodotto tra la SL e l'altezza urbanistica di **3,00 m**.

ART. 12 PARCHEGGI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA L 122/89

1. La deroga agli strumenti urbanistici per le autorimesse ai sensi dell'articolo 9 della Legge 122/1989, fatti salvi espressi divieti riportati nelle presenti Norme, potrà essere applicata esclusivamente nel sottosuolo degli immobili ed al piano terra dei fabbricati - residenziali e non - già esistenti alla data di adozione delle presenti Norme e comunque in misura non eccedente **1,00 mq** ogni **10,00 mc**, includendo nel computo le autorimesse esistenti, come disciplinato dall'articolo 69, comma 1, della LR 11/03/2005, n. 12, e ss. mm. e ii.

ART. 13 NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI

1. In assenza di Piano comunale del colore, i cromatismi per la tinteggiatura degli edifici vengono prestabiliti dal presente articolo sulla base della gamma NCS (Natural Colour System) comunemente in uso.
2. Anche quando l'obbligo di attenersi alle cromie prestabilite non sia esplicitamente dichiarato dalle presenti Norme, è comunque preferibile riferirsi ai colori stabiliti dal presente articolo. Ciò premesso, è obbligatorio attingere dalla gamma di seguito definita nel caso di interventi riguardanti edifici inseriti nei Nuclei di Antica Formazione ovvero in tutti gli ambiti a prevalente destinazione residenziale, commerciale e direzionale.
3. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è comunque sempre ammesso il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista.
4. Si riporta, di seguito, l'elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati, specificandone l'ammissibilità (A) o meno (NA) a seconda degli elementi da tinteggiare.

| NCS | Fondo | Serramenti | | Inferriate e ringhiere | NCS | Fondo | Serramenti | | Inferriate e ringhiere |
|------------|-------|------------|---------|------------------------|------------|-------|------------|---------|------------------------|
| | | Infissi | Imposte | | | | Infissi | Imposte | |
| S0907-Y30R | A | A | NA | NA | S2010-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S0907-Y70R | A | A | NA | NA | S2010-Y40R | A | NA | NA | NA |
| S0510-Y80R | A | A | NA | NA | S1510-Y40R | A | A | NA | NA |
| S1510-Y60R | A | NA | NA | NA | S1015-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S1505-Y30R | NA | A | NA | NA | S2010-Y50R | NA | A | NA | NA |
| S1505-Y40R | A | A | NA | NA | S3010-Y50R | A | NA | NA | NA |
| S0907-Y50R | A | A | NA | NA | S2010-Y10R | A | NA | NA | NA |

| NCS | Fondo | Serramenti | | Inferriate e ringhiere |
|------------|-------|------------|---------|------------------------|
| | | Infissi | Imposte | |
| S1515-Y50R | A | NA | NA | NA |
| S2005-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S2005-Y40R | A | A | NA | NA |
| S2005-Y50R | A | A | NA | NA |
| S2010-Y60R | A | NA | NA | NA |
| S1502-Y50R | NA | A | A | NA |
| S2002-Y50R | A | A | NA | NA |
| S3005-Y80R | A | A | NA | NA |
| S3020-Y50R | A | NA | NA | NA |
| S3000-N | A | NA | NA | NA |
| S2502-Y | A | A | NA | NA |
| S3005-Y50R | A | A | A | NA |
| S3020-Y60R | A | NA | NA | NA |
| S2005-Y60R | A | A | NA | NA |
| S2010-Y70R | A | NA | NA | NA |
| S3010-Y60R | A | NA | NA | NA |
| S4010-Y70R | A | NA | NA | NA |
| S1010-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S1515-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S2020-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S2030-Y10R | A | NA | NA | NA |
| S1510-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S1515-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S2020-Y40R | A | NA | NA | NA |
| S3020-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S0515-Y40R | A | A | NA | NA |
| S1020-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S2020-Y10R | A | NA | NA | NA |
| S3020-Y10R | A | NA | NA | NA |
| S0505-Y40R | A | A | NA | NA |
| S1005-Y20R | A | A | NA | NA |
| S3010-G90Y | NA | A | A | NA |
| S3005-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S4005-Y20R | A | NA | A | NA |
| S5005-Y80R | NA | NA | NA | A |
| S4010-Y10R | A | NA | NA | NA |
| S0510-Y10R | N | NA | A | NA |
| S5005-Y50R | NA | NA | NA | A |
| S6005-Y20R | NA | NA | A | A |
| S3005-G80Y | NA | A | A | NA |
| S5005-G80Y | NA | NA | A | A |
| S4005-Y50R | A | NA | A | NA |
| S7010-Y10R | NA | NA | NA | A |
| S4005-G80Y | NA | A | A | NA |
| S6010-G70Y | NA | NA | NA | A |
| S6010-G50Y | NA | NA | A | A |
| S7005-G20Y | NA | NA | A | A |

| NCS | Fondo | Serramenti | | Inferriate e ringhiere |
|------------|-------|------------|---------|------------------------|
| | | Infissi | Imposte | |
| S2010-Y20R | A | A | NA | NA |
| S3010-Y10R | A | NA | NA | NA |
| S3010-Y30R | NA | A | NA | NA |
| S1010-G90Y | A | A | NA | NA |
| S2020-Y | A | NA | NA | NA |
| S1515-G90Y | A | NA | NA | NA |
| S2010-G80Y | A | A | NA | NA |
| S0520-Y10R | A | A | NA | NA |
| S1510-Y20R | A | A | NA | NA |
| S1015-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S0515-Y20R | A | A | NA | NA |
| S0530-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S2030-Y20R | A | NA | NA | NA |
| S3030-Y40R | A | NA | NA | NA |
| S3020-Y70R | A | NA | NA | NA |
| S4020-Y30R | A | NA | NA | NA |
| S4020-Y40R | A | NA | NA | NA |
| S3020-Y80R | A | NA | NA | NA |
| S4020-Y70R | A | A | A | NA |
| S4020-Y50R | A | A | A | NA |
| S5030-Y40R | NA | NA | A | NA |
| S6020-Y30R | NA | NA | A | NA |
| S6020-Y70R | NA | NA | A | NA |
| S0507-Y40R | A | A | NA | NA |
| S1505-Y20R | A | A | NA | NA |
| S1005-Y10R | A | NA | NA | NA |
| S2005-Y20R | NA | A | NA | NA |
| S2005-Y10R | A | A | NA | NA |
| S2010-Y | A | NA | NA | NA |
| S2010-G90Y | A | A | NA | NA |
| S3010-Y | A | NA | NA | NA |
| S1002-Y | A | A | NA | NA |
| S1505-G90Y | A | A | NA | NA |
| S2005-Y | A | NA | NA | NA |
| S4502-Y | NA | NA | A | A |
| S1502-G50Y | A | A | NA | NA |
| S2005-G10Y | A | NA | NA | NA |
| S4005-B80G | NA | NA | A | A |
| S6502-Y | NA | NA | NA | A |
| S1505-G80Y | A | A | NA | NA |
| S3502-Y | NA | NA | A | A |
| S6500-N | NA | NA | A | A |
| S8000-N | NA | NA | NA | A |
| S1005-Y | A | A | NA | NA |
| S2010-G60Y | A | A | NA | NA |
| S2010-G70Y | A | A | NA | NA |
| S4010G30Y | NA | NA | A | A |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S0907-Y30R | S0907-Y70R | S0510-Y80R | S1510-Y60R |
| S1505-Y30R | S1505-Y40R | S0907-Y50R | S1515-Y50R |
| S2005-Y30R | S2005-Y40R | S2005-Y50R | S2010-Y60R |
| S1502-Y50R | S2002-Y50R | S3005-Y80R | S3020-Y50R |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S3000-N | S2502-Y | S3005-Y50R | S3020-Y60R |
| S2005-Y60R | S2010-Y70R | S3010-Y60R | S4010-Y70R |
| S1010-Y30R | S1515-Y20R | S2020-Y20R | S2030-Y10R |
| S1510-Y30R | S1515-Y30R | S2020-Y40R | S3020-Y30R |
| S0515-Y40R | S1020-Y20R | S2020-Y10R | S3020-Y10R |
| S0505-Y40R | S1005-Y20R | S2010-Y30R | S2010-Y40R |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S1510-Y40R | S1015-Y30R | S2010-Y50R | S3010-Y50R |
| S2010-Y10R | S2010-Y20R | S3010-Y10R | S3010-Y30R |
| S1010-G90Y | S2020-Y | S1515-G90Y | S2010-G80Y |
| S0520-Y10R | S1510-Y20R | S1015-Y20R | S0515-Y20R |
| S0530-Y20R | S2030-Y20R | S3030-Y40R | S3020-Y70R |
| S4020-Y30R | S4020-Y40R | S3020-Y80R | S4020-Y70R |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| S4020-Y50R | S5030-Y40R | S6020-Y30R | S6020-Y70R |
| S0507-Y40R | S1505-Y20R | S1005-Y10R | S2005-Y20R |
| S2005-Y10R | S2010-Y | S2010-G90Y | S3010-Y |
| S3010-G90Y | S3005-Y20R | S4005-Y20R | S5005-Y80R |
| S4010-Y10R | S0510-Y10R | S5005-Y50R | S6005-Y20R |
| S3005-G80Y | S5005-G80Y | S4005-Y50R | S7010-Y10R |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S4005-G80Y | S6010-G70Y | S6010-G50Y | S7005-G20Y |
| S1002-Y | S1505-G90Y | S2005-Y | S4502-Y |
| S1502-G50Y | S2005-G10Y | S4005-B80G | S6502-Y |
| S1505-G80Y | S3502-Y | S6500-N | S8000-N |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S1005-Y | S2010-G60Y | S2010-G70Y | S4010-G30Y |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|

ART. 14 PARAMETRI GENERALI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE, NEGLI AMBITI URBANI DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI

14.1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo definisce i parametri generali per l'attuazione delle previsioni di piano con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia ed in relazione agli obiettivi di sviluppo urbano assunti con il Piano di Governo del Territorio.
2. I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche di ogni singolo ambito normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo sono ammesse esclusivamente qualora sancite dagli articoli normanti gli Ambiti di Trasformazione, gli ambiti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. In caso di divergenza, le eventuali prescrizioni particolari dei diversi ambiti sono da ritenersi prevalenti rispetto alle seguenti disposizioni generali.
4. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione secondo quanto disposto all'art. 40, comma 3, della LR 12/2005 e s. m. e i., nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della LR 20/02/1989, n. 6, e s. m. e i..
5. Gli interventi previsti dagli specifici articoli di Norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all'anno 1967 oppure definitivamente condonati. Al fine di accertare la conformità edilizia, in assenza del titolo autorizzativo, è possibile utilizzare la planimetria catastale di prima levata. Gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del Piano di Governo del Territorio e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto esclusivamente di opere di ordinaria manutenzione, senza cambio di destinazione d'uso.
6. Esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità, gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del Piano di Governo del Territorio e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto di opere di ordinaria manutenzione e opere di messa in sicurezza, senza cambio di destinazione d'uso.
7. Per la determinazione del peso insediativo gli indici di edificabilità assentiti si applicano sull'intera superficie fondiaria o territoriale di proprietà, anche sulla parte eventualmente interessata da ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. In ogni caso, per l'ubicazione di fabbricati e manufatti realizzabili in conformità alla specifica disciplina di ambito, dovrà essere rispettata la prevalente normativa degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
8. Qualora l'accessibilità agli alloggi posti dal primo piano in su sia garantita unicamente da una scala esterna scoperta, quest'ultima potrà essere coperta a protezione dalle intemperie e schermata sui lati esterni con materiali semitrasparenti tali da garantire il rapporto aereo/illuminante.
9. In caso di nuovi insediamenti a carattere residenziale, lungo il confine con ambiti di Piano a destinazione diversa da quella residenziale dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale e paesistica non inferiore a **5,00 m** di profondità. Essa dovrà essere costituita da:
 - a) una prima fascia di almeno **2,00 m** di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive; l'altezza massima dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli di cui alle presenti norme inerenti le recinzioni;
 - b) una seconda fascia di almeno **3,00 m** composta con alberature ad alto fusto.

14.2 Distanze

| Da: | Piano Attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato | | Permesso di Costruire / Titolo abilitativo |
|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | (esterni al comparto) | (interni al comparto) | |
| confini | Pari a H/2, mai < 5,00 m | Secondo PA/PdCc | Pari a H/2, mai < 5,00 m |
| edifici | Pari a H, mai < 10,00 m | Secondo PA/PdCc | Pari a H, mai < 10,00 m |
| Strade esterne al centro abitato | Come da Regolamento Codice della Strada | Secondo PA/PdCc | Come da Regolamento Codice della Strada |
| Strade interne al centro abitato | 5,00 m | Secondo PA/PdCc | 5,00 m |

14.3 Recinzioni, muri di sostegno

| Destinazioni | | | A | B | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produttivo; Direzionale | Recinzioni | I | superficie opaca (H) | 2,00 m (complessiva) | 2,00 m (complessiva) |
| | | II | superficie opaca (H) | 1,00 m | 1,00 m |
| | | | superficie trasparente (H) | 1,00 m | 1,00 m |
| | Muri di sostegno | (altezza massima) | 1,50 m | 3,00 m | |
| Residenza; Turismo; Commerciale | Recinzioni | I | superficie opaca (H) | 2,00 m (complessiva) | 2,00 m (complessiva) |
| | | II | superficie opaca (H) | 0,50 m | 0,50 m |
| | | | superficie trasparente (H) | 1,50 m | 1,50 m |
| | Muri di sostegno | (altezza massima) | 1,50 m | 3,00 m | |
| Servizi pubblici | Recinzioni | I | superficie opaca (H) | (come da progetto) | (come da progetto) |
| | | II | superficie opaca (H) | (come da progetto) | (come da progetto) |
| | | | superficie trasparente (H) | (come da progetto) | (come da progetto) |
| | Muri di sostegno | (altezza massima) | (come da progetto) | (come da progetto) | |

1. I parametri di cui alla colonna A si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le infrastrutture viarie) e nell'ambito dei rispetti stradali.
2. I parametri di cui alla colonna B si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con proprietà private.
3. Le casistiche I e II sono tra di loro alternative e rinviate alle scelte progettuali del proponente.
4. Le recinzioni e i muri di sostegno da realizzarsi nelle zone del sistema agricolo sono normati al successivo articolo "Disposizioni generali per gli ambiti extraurbani disciplinati dal PdR".
5. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno **3,00 m** in piano nel caso di viabilità dotata di marciapiede avente larghezza pari ad almeno **1,50 m** e di almeno **4,00 m** in caso contrario e raccordati alle recinzioni con opportuni svassi. L'arretramento potrà essere derogato in caso di dimostrata impossibilità e preponendo l'automazione dell'apertura del cancello. La rampa di accesso ai box interratti dovrà avere pendenza massima pari al **20%**.
6. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima pari a quella predefinita in tabella. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi delle presenti Norme, non orizzontale, l'altezza di cui sopra è da intendersi quale media aritmetica. Sono vietate, nella parte trasparente, l'affissione di teli o altro materiale univoco, ad eccezione di siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo studio agronomico allegato al Piano di Governo del Territorio e dagli allegati di cui alla Rete Ecologica Comunale).
7. Le murature di contenimento di broli appartenenti al lascito storico-culturale degli insediamenti urbani di matrice storica esterni al nucleo antico fondativo rappresentano testimonianze edilizie che, nella forma, uso dei materiali, tecniche di posa, etc., ripetono nella periferia rurale del Comune la trama contenitiva delle abitazioni e delle cinte caratteristica degli episodi maggiormente significativi dell'urbanistica storica locale. In quanto elementi di richiamo alla

tradizione costruttiva ad oggi conservati, sia per ciò che attiene allo stato di preservazione, sia per ciò che attiene al proprio ruolo nel contesto ambientale e paesistico, se ne prescrive la tutela da qualsiasi intervento di manomissione o recupero che ne alteri le caratteristiche intrinseche. Tali murature dovranno essere oggetto di restauro conservativo, con particolare accortezza verso i materiali tradizionali e le tecniche di posa originali. Non potranno essere alterati né nell'altezza, né nella sezione, salvo per accertate e comprovate necessità statiche. L'apertura di brecce per l'accesso a spazi oggetto di interventi di riqualificazione, valorizzazione e fruizione o riutilizzo funzionale (comprese le previsioni di nuova edificazione eventualmente previste dal Piano di Governo del Territorio) dovrà essere contenuta a quanto strettamente necessario al transito pedonale e/o veicolare.

8. Si richiamano le seguenti disposizioni contenute nel progetto della Rete Ecologica Comunale. All'interno dei corridoi fluviali e/o terrestri è vietata la realizzazione di recinzioni in muratura o altri materiali fissi tali da impedire il passaggio della fauna. È consentito:

- per gli edifici esistenti la realizzazione di recinzioni, sovalzate dal terreno per almeno **20 cm**, costituite da siepi di vegetazione arbustiva oppure l'apposizione di reti a maglia differenziata (larga nella fascia bassa, fitta verso l'alto) che consentono la mobilitazione di micro mammiferi;
- per gli allevamenti l'installazione di recinzioni elettrificate, sovalzate dal terreno per almeno **20 cm**, costituite da un unico filo o nastro e paletti facilmente amovibili non fisse.

14.4 Parcheggi pertinenziali

1. Negli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, indipendentemente dall'applicazione del parametro **1,00 mq ogni 10,00 mc** di cui alla L 122/89 nel caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali e d'interventi che comportino un incremento del numero delle unità abitative devono essere reperiti:

- a)** uno spazio da destinare a posto macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza;
- b)** un ulteriore posto macchina privato per ogni alloggio all'esterno della recinzione accessibile dalla pubblica via o in spazi interni organizzati e accessibili senza barriere.

I posti macchina di cui al presente comma dovranno essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio.

I posti macchina di cui alla lettera b) del presente comma, oltre che per gli interventi di nuova costruzione, devono essere reperiti per quegli interventi che comportino un incremento delle unità abitative superiore a **3**.

I posti macchina da reperire, sia all'interno sia all'esterno del lotto di pertinenza, non sono aggiuntivi a quanto disposto dalla Legge 24/03/1989, n. 122.

2. È possibile derogare da quanto prescritto nel comma precedente in caso di dimostrata ed accertata impossibilità al rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma precedente. In caso di deroga l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovrà essere incrementato di un valore pari al prodotto tra la superficie non reperita ed il valore determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Negli ambiti di piano a destinazione non residenziale i parcheggi pertinenziali dovranno essere reperiti nella misura minima di **1,00 mq ogni 10,00 mc**.

4. È preferibile - ogni qualvolta sia tecnicamente possibile e fatte salve inderogabili esigenze di tipo paesistico ambientale e storico testimoniale - che la pavimentazione sia prevista con superficie drenante - per limitare l'impermeabilizzazione del suolo.

14.5 Disposizioni generali per le attività produttive

1. Negli ambiti di Piano a destinazione produttiva le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe secondo i principi dell'invarianza idraulica. Si dovrà concorrere all'invarianza idraulica ed alla mitigazione ecologica attraverso la realizzazione di verde pensile a bassa manutenzione secondo le performance richieste dal codice di buona pratica secondo la certificazione UNI 11235/2015 ed il manuale Linee Guida dell'ISPRA (Verde pensile: prestazioni di sistema e valore ecologico n. 78.3/2012).

2. La realizzazione delle nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti deve essere accompagnata da opportune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto previsto. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi d'abbattimento degli inquinanti, barriere verdi antiacustiche e verde di compensazione.

3. Non potranno venire svolte lavorazioni moleste né inquinanti. In particolare, sono espressamente vietati:

- fonderie di alluminio;
- fonderie di ghisa;
- inceneritori;
- concerie;
- cartiere;
- raffinerie di metalli (non è consentita l'installazione di forni fusori per la fusione di minerali o di metalli di qualunque natura, mentre è ammessa l'installazione di forni di riscaldamento per industrie metallurgiche di seconda trasformazione.);
- impianti chimici o petrolchimici;
- nuove acciaierie;
- depositi/impianti di depurazione, trattamento rifiuti solidi e assimilabili agli urbani e dei liquami;
- attività di deposito e cernita stracci;
- attività di pressofusione di alluminio;
- stampaggio a caldo di ottone o sue leghe;
- attività di recupero di cui all'allegato 1/3, punto 3.2.3, lettera a), del DM 05/02/98;
- attività di decappaggio dei metalli;
- attività di burattatura;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- autodemolizioni;
- centrali di cogenerazione.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all'adeguamento della legislazione in tema di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o Uffici pubblici.

5. L'insediamento di nuove attività dichiarate insalubri di prima classe è ammesso esclusivamente in ambiti a destinazione produttiva e previa applicazione della procedura di VIA o di Verifica di VIA nel caso espressamente richiesto dalla normativa nazionale o regionale. Per le industrie insalubri di prima classe già esistenti alla data di adozione delle presenti Norme può essere autorizzata la prosecuzione dell'attività all'interno del centro abitato qualora il titolare dimostri che l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato.

6. Qualsiasi permesso potrà essere rilasciato condizionatamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard di accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali, o al pagamento del relativo contributo.

7. In caso di nuovi insediamenti a carattere produttivo, lungo il confine con ambiti di Piano a destinazione diversa da quella produttiva dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale e paesistica non inferiore a **5,00 m** di profondità. Essa dovrà essere costituita da:

- a) una prima fascia di almeno **2,00 m** di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive; l'altezza massima dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli precedenti in merito alle recinzioni;
- b) una seconda fascia di almeno **3,00 m** composta con alberature ad alto fusto.

8. Le essenze arboree/arbustive di cui al precedente comma dovranno essere di specie autoctona, che devono essere selezionate fra quelle previste dallo studio agronomico comunale ovvero dagli elaborati del progetto della rete ecologica comunale. Laddove si ritenesse necessario potenziare le opere di mitigazione, è possibile prevedere un c.d. giardino verticale oppure l'impianto di vegetazione rampicante sulle pareti esterne dell'edificio.

9. La fascia di mitigazione, nei casi di cui al comma seguente del presente articolo potrà essere localizzata anche esternamente all'ambito produttivo.

10. Per le aree a destinazione prevalentemente produttiva, al fine della rimodellazione e riqualificazione delle scarpate poste a confine degli ambiti produttivi stessi, è concessa l'utilizzazione di una fascia non superiore a **15,00 m** (a partire dal confine) esterna alla zona produttiva, indipendentemente dalla destinazione urbanistica attribuita dal Piano di Governo del Territorio.

11. In caso di nuovi insediamenti a carattere artigianale/industriale si dovrà valutare la creazione di sistemi di copertura, dove possibile, a verde estensivo (verde pensile a prato a bassa manutenzione) qualora in accordo anche con il parere della Soprintendenza.

12. Ove possibile è consigliabile la realizzazione di "verde pensile" a bassa manutenzione al fine sia di favorire la mitigazione ecologica sia per le capacità dell'opere di concorrere all'invarianza idraulica. Si fa espresso richiamo alle Linee guida dell'ISPRA "Verde pensile: prestazioni di sistema e valore ecologico", ed alle Norme UNI 11235:2015.

Al fine di raggiungere una buona mitigazione ecologica e paesistica il verde pensile potrà essere realizzato con la messa a dimora di rampicanti, anche rustici, direttamente nel terreno e che trovino appoggi eventualmente anche a distanza dalle pareti delle costruzioni.

13. L'insediamento di nuove attività dichiarate insalubri è ammesso previa applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia di seguito elencata.

- Direttiva Comunitaria 96/61/CE del Consiglio del 24/09/1996;
- Direttiva Comunitaria 2003/4/CE del 28/01/2003 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- LR 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (abrogati titolo ii, allegati i-v) "Norme in materia ambientale";
- LR 11/03/2005, n.12 "Legge per il governo del territorio";
- LR 2/02/2010, n. 5 (testo coordinato) "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- DGR 24/03/2010, VIII/11516 "Aggiornamento alla LR n. 5/2010 dell'allegato 1 alla DGR 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità";
- Regolamento Attuativo della LR 2/02/2010, n.5 (norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
- Direttiva Comunitaria 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio "concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

- Direttiva Comunitaria 2011/92/UE (testo coordinato) “concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE - Testo coordinato tradotto in italiano (DVAA-MATTM)”
- Direttiva Comunitaria 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- DM n. 52/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome. (Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006)”;
- Comunicato Regionale 25/06/2015 n. 97 - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile “Modalità di pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'istanza di verifica di assoggettabilità e delle decisioni dell'autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità”;
- DGR 8/02/2016 - n. X/4792 “Approvazione delle Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale di cui alla DGR 20/01/2014, n. X/1266”;
- DGR 9/05/2016 - n. X/5149 “Aggiornamento dello schema di protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Lombardia ed Emilia Romagna e Regione Lombardia - Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa stato - regione per gli interventi di competenza dello stato di cui al DPR 18/04/1994 n. 383”;
- DLgs 30/06/2016, n. 127 “recante Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 7/08/2015, n. 124. Il Decreto Legislativo reca modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da 14 a 14 - quinquies della Legge n. 241 del 1990, nonché disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.”;
- Circolare Regionale 1/09/2016 - n. 17 “Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine "Regolazione" per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di allegato B alla LR 5/2010: “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;
- Indicazioni regionali per l'applicazione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere “Indicazioni per l'applicazione dei buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere”;
- DLgs 104/2017 allegati alla parte seconda del DLgs. 152/2006, così modificati dal DLgs. 104/2017
- DLgs n.104 del 16/06/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9/07/2015, n. 114”;
- DGR 12/01/2018, n. X/7697 “Modalità per l'utilizzo del sistema informativo lombardo per la valutazione di impatto ambientale [S.I.L.V.I.A.] quale strumento centralizzato per lo svolgimento delle procedure amministrative di cui alla parte II del DLgs 152/2006, in attuazione dei disposti di cui all'art. 7, comma 3 della LR 5/2010”;
- DGR 15/07/2019 – n. XI/1926 “Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE”;
- RR 25/03/2020, n. 2 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del RR 5/2011”;
- Legge 11/09/2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- LR 30/09/2020, n. 20 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”;

- DGR 14/12/2020, XI/4023 “Disposizioni per il funzionamento degli osservatori ambientali regionali, in attuazione dell’art. 8 comma 2 lettera B) della LR 5/2010 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- DGR 13/09/2021, n. XI/5223 “Approvazione del metodo per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”.

14. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

14.6 Altre norme

1. Esclusivamente negli ambiti a prevalente destinazione residenziale valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente punto.
2. E' consentita l'edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli, ecc.) esterni al perimetro dell'edificio principale aventi una SL massima ammissibile pari a **7,00 mq**. Per accessori di SL maggiore di **7,00 mq** si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6. Le finiture di tali accessori dovranno essere in analogia alle finiture rilevabili sull'edificio principale di cui l'accessorio costituisce pertinenza.
3. Per gli accessori di cui al precedente comma è ammessa l'edificazione a confine, previa convenzione tra i confinanti registrata e trascritta.
4. Il volume degli accessori di cui al comma 2 del presente punto, superiore a **7,00 m**, dovrà essere computato nel dimensionamento della capacità edificatoria indicata per la SA di ogni singolo ambito di Piano, rispettando nella totalità l'indice prescritto dalle presenti Norme.
5. Gli accessori di cui al comma 2 dovranno avere in colmo altezza massima di **2,50 m** e in grado di armonizzarsi con le caratteristiche costruttive e materiche dell'insediamento di contesto.
6. L'ottenimento di titoli abilitativi per l'edificazione di accessori alla residenza sarà subordinato all'adeguamento degli accessori già esistenti alla data d'adozione delle presenti Norme alle previsioni indicate nelle presenti Norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne.
7. È consentita la realizzazione di piscine e campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali pertinenti ad edifici esistenti in ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, anche localizzate in ambiti territoriali diversi, ad eccezione degli spazi destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico/collettivo ed aree esterne al tessuto urbano consolidato destinate al sistema agricolo, a condizione che:
 - a) relativamente alle piscine, la vasca sia ricompresa in un raggio di **20,00 m** dal perimetro dell'edificio esistente;
 - b) relativamente ai campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali, che la superficie di gioco sia ricompresa entro un raggio di **40,00 m** dall'edificio esistente.

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AMBITI EXTRAURBANI DISCIPLINATI DAL PDR

15.1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo definisce disposizioni generali per l'attuazione delle previsioni di piano negli Ambiti agricoli di massima tutela, Ambiti agricoli di valenza paesistica e Ambiti agricoli produttivi di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.
2. Le aree di cui al comma precedente sono da considerarsi aree agricole (zone E) ai sensi del DM 2/04/68, n. 1444, a cui si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e ss. mm. e ii.
3. Per la destinazione d'uso degli immobili negli ambiti di cui al precedente comma 1 fa fede la destinazione d'uso derivante dal titolo abilitativo rilasciato alla data d'adozione delle presenti norme.
4. Per la destinazione d'uso degli immobili realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della LR 93/1980 fa fede la destinazione d'uso esistente.
5. Per gli ambiti di cui al precedente comma 1 gli interventi previsti dagli specifici articoli di norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all'anno 1967, oppure definitivamente condonati. Gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del Piano di Governo del Territorio e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto esclusivamente di opere di ordinaria manutenzione e messa in sicurezza senza cambio di destinazione d'uso.
6. I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche degli ambiti di cui al comma 1, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
7. Gli incrementi consentiti negli articoli successivi e relativi agli edifici extra-agricoli preesistenti alla data di adozione delle presenti Norme non si applicano per gli edifici che hanno beneficiato degli incrementi consentiti dalla pianificazione urbanistica vigente nel Comune successivamente alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale previgente
8. Per gli accessori extra-agricoli (preesistenti alla data d'adozione delle presenti norme negli ambiti di cui al comma 1 e accatastati come disposto dal precedente comma 3) è consentito esclusivamente il mantenimento dei valori stereometrici preesistenti alla data d'adozione delle presenti norme, salvo progetti di contesto paesistico finalizzati alla riqualificazione degli stessi o loro trasferimento, anche con accorpamento all'edificio principale.
9. In tutti gli edifici esistenti in Ambiti agricoli di massima tutela, Ambiti agricoli di valenza paesistica e Ambiti agricoli produttivi, è consentito l'insediamento anche di attività collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla vigente normativa in materia.
10. Per la determinazione del peso insediativo, in tutti gli ambiti del Piano delle Regole extraurbani esterni al Tessuto Urbano Consolidato gli indici di edificabilità assentiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole si applicano sull'intera superficie aziendale di proprietà o in conduzione, anche sulla parte eventualmente interessata da ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. In ogni caso, per l'ubicazione di fabbricati e manufatti realizzabili in conformità alla specifica disciplina di ambito, dovrà essere rispettata la prevalente normativa degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
11. Nell'area di pertinenza degli edifici extra-agricoli, calcolata nella misura massima di **8 volte** la superficie coperta del fabbricato esistente in zona agricola, è ammessa la realizzazione dei seguenti manufatti, previa stipula di atto di vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto:
 - a) locali totalmente interrati da adibire a deposito attrezzi per il mantenimento del fondo nella misura di **20,00 mq** di superficie utile; la realizzazione di tali locali interrati è subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzo dei fabbricati (sia fuori che entro terra) già esistenti sul fondo; non potranno essere autorizzati più interventi sulla stessa pertinenza;

b) piscine pertinenziali agli edifici residenziali già esistenti nell'area. In caso di ambiti non serviti dalla rete di smaltimento dei reflui urbani la realizzazione di piscine potrà essere ammessa solo nel caso in cui quest'ultime siano dotate di depurazione naturale (tipo biolago).

c) autorimesse, anche fuori terra, pertinenziali agli immobili già esistenti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 122/1989, nella misura massima di **1,00 mq** ogni **10,00 mc** al lordo di quelle esistenti.

12. Si richiamano espressamente i disposti di cui all'articolo 40 ter "Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati" della LR 12/2005 e s. m. e i..

13. I bacini e/o le stazioni di pompaggio utili all'irrigazione delle colture intensive devono essere:

a) realizzati ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a **20,00 m**;

b) opportunamente recintati con paletti e rete metallica di altezza pari a **2,00 m** collocati ad una distanza non inferiore a **4,00 m** dall'argine superiore della fossa.

14. Le bonifiche agrarie, con o senza asportazione di materiale, sono ammesse solo qualora giustificate dallo studio agronomico e idrogeologico e se comportano scavi e riporti contenuti nel limite di 1,00 m.

15. Il titolo abilitativo per gli immobili extra-agricoli in ambito agricolo o agricole di interesse ambientale, nonché per la sola ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione 1c e 5a, può essere rilasciata anche ai soggetti non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 60 della LR 12/05 e s. m. e i..

16. È vietata la realizzazione di nuove cave.

15.2 Distanze

| | |
|---------|--|
| Da: | Permesso di Costruire / Titolo abilitativo |
| confini | Mai < 5,00 m |
| edifici | Mai < 10,00 m |
| strade | Come da Regolamento Codice della Strada |

15.3 Distanza degli allevamenti zootecnici da altri ambiti territoriali

| Destinazioni/attrezzature | | Distanza da edifici residenziali sparsi | Distanza da residenze agricole | Distanza da ambiti a prevalente destinazione | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | | | | residenziale | commerciale-direzionale | turistico-ricettiva |
| 6a | (silos) | 50 m | 20 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| 6b | allevamenti zootecnici familiari (*) | 50 m | 20 m | 200 m (2) | 200 m (2) | 200 m (2) |
| 6c | allevamenti zootecnici (*) | 50 m (1) | 20 m | 200 m | 200 m | 200 m |
| 6d | allevamenti zootecnici (*) | 50 m (1) | 20 m | 500 m | 500 m | 500 m |

Note:

(*) Comprese le relative concimaie e vasche di deiezione.

(1) Per gli allevamenti di polli e suini si prescrive una distanza di almeno **100 m** dagli edifici residenziali sparsi

(2) Per gli allevamenti familiari fino a **10** bovini o equini, **10** ovini o caprini, **2** suini la distanza potrà essere ridotta a **150 m**; per gli allevamenti familiari di avi-cunicoli con meno di **50** capi la distanza può essere ulteriormente ridotta a **50 m**.

1. Nel caso di centri aziendali esistenti che non rispettino le distanze fissate per i nuovi allevamenti, sono ammesse le ristrutturazioni volte a migliorare la situazione igienico-sanitaria dell'allevamento, purché tali opere non comportino una riduzione delle distanze già in essere o un incremento del peso vivo allevato.

2. Per gli allevamenti esistenti sono ammessi ampliamenti soltanto nel rispetto delle distanze fissate per i nuovi allevamenti in relazione all'aumento del peso vivo allevato e/o del numero dei capi.

3. Per quanto attiene a concimaie, vasche e lagune per la raccolta di deiezioni animali si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 10, punto 3.10.4, del Regolamento Locale d'Igiene.

15.4 Recinzioni, muri di sostegno

1. Sono vietate, nelle aree libere, le recinzioni fisse in muratura (o altro materiale simile).

2. Per gli edifici esistenti e le nuove costruzioni, saranno ammesse recinzioni alle aree di stretta pertinenza, ovvero in misura non superiore a **venti** volte la superficie coperta dell'edificio, in muratura con muretto di altezza non superiore a **0,50 m** e sovrastante cancellata o rete metallica non più alta di **1,00 m**.

3. È ammessa la recinzione delle proprietà private mediante la posa in opera di piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La rete metallica ovvero il primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno **20 cm**. Tali recinzioni dovranno essere obbligatoriamente mascherate da siepi sempreverdi costituite da essenze arbustive autoctone previste dallo Studio Agronomico Comunale. L'altezza delle recinzioni (comprese le siepi) potrà avere altezza non superiore a **1,50 m**.

4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente punto dovranno essere mascherate con siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo Studio Agronomico e dalla Rete Ecologica Comunale allegati al Piano di Governo del Territorio).

5. Con riferimento ai precedenti commi del presente punto, saranno ammesse deroghe solo in relazione a tipologie preesistenti ed integrate architettonicamente. Soluzioni diverse potranno comunque essere autorizzate successivamente ad un parere positivo della Commissione del Paesaggio.

6. Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata di almeno **1,00 m** dal confine di proprietà o, qualora esistente, dalla segnaletica orizzontale a delimitazione della carreggiata, salvo maggiori distanze indicate dall'ente proprietario della strada per motivi di circolazione o diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada.

7. I muri di sostegno posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le strade) e nell'ambito dei rispetti stradali non potranno avere altezza massima superiore a **1,00 m**.

8. I muri di sostegno posti in opera al confine con proprietà private non potranno avere altezza massima superiore a **1,50 m**.

9. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente di altezza non superiore a **1,00 m**.

10. In caso di piano naturale di campagna non orizzontale l'altezza delle recinzioni è da intendersi quale media geometrica.

15.5 Disposizioni di tutela dell'edilizia storica

1. Per gli edifici di interesse storico-architettonico valgono le seguenti prescrizioni particolari.

2. Deve essere conservato l'impianto storico urbano ed edilizio, in particolare per ciò che attiene a strade, passaggi, cortili e aree inedificate.

3. Gli spazi non edificati alla data d'adozione delle presenti norme non potranno essere interessati da edificazione alcuna salvo quanto consentito nei singoli ambiti in relazione agli ampliamenti.

4. È prescritta la salvaguardia/ripristino degli elementi stilistici e costruttivi di interesse storico, dell'apparato decorativo originario, degli aspetti cromatici originari o tradizionali.

5. Le tessiture murarie dei fabbricati dovranno essere mantenute in pietra o mattoni a vista, ovvero intonacate al civile e tinteggiate con colori selezionati entro la gamma cromatica delle terre, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico.





6. Dovranno essere salvaguardate le inferriate originarie; i serramenti saranno ammessi in legno al naturale o dipinto o in ferro a sezione limitata.
7. Viene prescritto il rispetto della composizione di facciata originaria, per quanto riguarda eventuali elementi architettonici di pregio e le forometrie, la cui protezione dovrà essere esclusivamente mediante ante in legno, al naturale o dipinto.
8. Sono espressamente vietate le coperture piane; i manti di copertura dovranno essere rivestiti esclusivamente in coppi.
9. È vietato il tamponamento di portici e logge di rilevato valore storico e formale, così come la realizzazione di nuove strutture a sbalzo, sia aperte che chiuse.

15.6 Interventi su edifici esistenti in Ambiti agricoli di massima tutela, Ambiti agricoli di valenza paesistica e Ambiti agricoli produttivi non adibiti all'uso agricolo e loro pertinenze

1. Per gli edifici che possono intendersi non più adibiti ad uso agricolo si deve dimostrare almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) dismissione dei fabbricati e dell'attività agricola a cui erano funzionali (anche solo come residenza) da almeno **3 anni**;
 - b) proprietà del bene pervenuta al richiedente non imprenditore in seguito a denuncia di successione.
2. Per gli interventi sugli edifici di cui al precedente comma non si applicano i disposti di cui all'articolo 60 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., anche nel caso in cui essi riguardino ristrutturazioni o ampliamenti eventualmente assentiti dalla normativa di Piano.
3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme non più adibiti ad uso agricolo e con funzione diversa da quella residenziale, sono ammessi esclusivamente interventi conservativi.
4. Per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme non riconosciuti graficamente nelle tavole del Piano delle Regole e non catastalmente riconosciuti sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria manutenzione e interventi di messa in sicurezza.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 bis della LR 12/05 non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso da funzione diversa dalla residenza a funzione residenziale.

15.7 Ambiti sottoposti a disposizioni particolari

1. Agli ambiti appositamente individuati dal Piano di seguito normati si applicano gli specifici indici e parametri in deroga alle disposizioni generali di cui al presente articolo.

| Rappresentazione grafica | AMPLIAMENTO MAX CONSENTITO % | AMPLIAMENTO MAX CONSENTITO mc |
|---|------------------------------|-------------------------------|
|  | 200 | - |
|  | 100 | - |
|  | 50 | - |
|  | - | 200 |

15.8 Norme per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati

1. E' consentita la realizzazione di nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del Piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura, del contesto, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica.
2. La progettazione di nuovi edifici o manufatti e delle sistemazioni esterne deve considerare le caratteristiche delle preesistenze (storiche e non), le forme poderali ed il loro orientamento. Si obbliga a tener debito conto di materiali, colori, coperture e pendenza delle falde, nel rispetto della tradizione costruttiva locale. In sede di rilascio dell'atto autorizzativo è possibile che siano definiti obblighi particolari nel merito degli allineamenti planimetrici ed altimetrici, con riferimento alle preesistenze (edili o naturali), nonché al sistema naturale o urbanistico del contesto.
3. Ogni intervento assentibile dovrà garantire:
 - a) il mantenimento e la conservazione delle tracce fisiche e storiche del paesaggio agrario e naturale, nonché delle memorie storiche e monumentali;
 - b) il mantenimento e la conservazione delle trame vegetazionali ed arboree esistenti;
 - c) il rispetto delle visuali e dei punti panoramici definiti dall'analisi paesistica del Piano di Governo del Territorio, ovvero emergenti da successiva verifica *in situ* da parte degli Uffici Comunali.
4. Per gli edifici e gli spazi esterni si prescrive il mantenimento, la salvaguardia ed il ripristino di tutti gli elementi significativi presenti. In particolare: manufatti in pietra, inferriate e ringhiere di pregio storico o formale, elementi architettonici e costruttivi caratterizzanti, apparato decorativo originario. Tutte le sovrastrutture con carattere precario non costituenti parte originaria degli edifici dovranno essere rimosse.
5. Gli interventi specificamente ammessi dovranno rispettare le prescrizioni di seguito formulate.
 - a) Le murature dovranno essere realizzate in pietra o laterizio. Dovranno essere intonacate al civile con rasatura finale in malta o grassello di calce con pigmenti di origine minerale. La tessitura dei muri in pietra potrà essere lasciata a vista. Non è ammessa la finitura delle facciate parzialmente ad intonaco e parzialmente a vista. Per le facciate esterne è fatto divieto il rivestimento con ceramiche, latta, listelli in cotto.
 - b) L'eventuale apertura di nuove finestre o accessi dovrà rispettare l'allineamento con la composizione originaria delle forometrie. Le stereometrie delle nuove aperture dovranno conformarsi alle proporzioni della tradizione edilizia rurale locale. I serramenti potranno essere esclusivamente in legno al naturale ovvero in ferro micaceo a sezione ridotta. Per la protezione delle aperture è consentita la posa di inferriate a disegno semplice o che, comunque, si attengano alle caratteristiche compositive della tradizione edilizia locale, rurale o di matrice dei nuclei d'antica formazione. Per gli oscuri sono ammesse esclusivamente ante in legno. È vietato l'impiego di tapparelle, serramenti in alluminio o rivestiti in pvc, cornici in marmo (o altro materiale) di spessore ridotto.
 - c) Le coperture degli edifici dovranno essere costituite da struttura in legno e manto di copertura in coppi di laterizio. Le coperture, per pendenze e geometrie, dovranno essere in assonanza con la tradizione edilizia locale, rurale o di matrice dei nuclei d'antica formazione. Gli aggetti, ammessi unicamente in riferimento alla sporgenza delle gronde, non potranno superare il metro, misurato come distanza fra la proiezione ortogonale dell'estremo esterno delle gronde ed il limite di facciata esterno della parete su cui la gronda s'affaccia. La lattoneria, per gronde o di protezione, dovrà essere in rame ovvero in altro materiale non riflettente. Non sono ammessi abbaini o lucernari. Le coperture piane sono ammesse esclusivamente per i locali interrati eventualmente assentiti, purché con sovrastante riporto di terreno e vegetazione. È comunque vietato l'impiego, per la copertura, di *eternit*, *ondolux*, lamiera, manti bituminosi.
 - d) È vietata la costruzione di strutture aperte (scale esterne, tettoie, aggetti in generale, ecc.), anche a sbalzo, se non al fine di riproporre elementi originari non più presenti. In tal caso, dovrà essere dimostrata la preesistenza degli elementi da reintrodurre che siano appartenuti al disegno originale del primo impianto dell'edificio.

- e) Le pavimentazioni esterne dovranno essere costituite da acciottolato ovvero pietra locale a spacco. È ammessa la posa di mattonelle in cotto esclusivamente per la pavimentazione di portici e logge, nel limite della superficie coperta del fabbricato. Ogni altro materiale è vietato. È vietata altresì la pavimentazione di spazi di pertinenza originariamente in manto erboso o coltivato.
- f) Deve essere perseguito l'obiettivo di tutela degli spazi esterni di pertinenza, sia dal punto di vista del rispetto degli elementi naturali, sia per quanto attiene al decoro paesistico dei luoghi. In particolare è vietata ogni forma di deposito di materiale non collegabile all'attività agricola o boschiva.

ART. 16 DISPOSIZIONI AMBIENTALI

1. Si ricorda che per eventuali aree industriali dismesse individuate come aree soggette a trasformazione urbanistica e/o edilizia a destinazione residenziale si dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii. un'indagine preliminare sulle matrici ambientali tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 della parte IV, Titolo V, del medesimo Dlgs.

ART. 17 GAS RADON IN AMBIENTE INDOOR

1. Su tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi, di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria) destinato o da destinare alla permanenza anche non continuativa di persone devono prevedere idonee tecniche costruttive tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della produzione di gas radon in ambienti al chiuso, con particolare riferimento alle abitazioni, alle strutture turistico-alberghiere e ricettive-ristoratorie, alle strutture commerciali-direzionali, agli edifici produttivi (compresi i depositi), nonché i locali per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, così come in genere quelli adibiti ad ambiente di lavoro. Si richiamano per intero a tal fine i contenuti ed i requisiti prestazionali di cui alle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" di cui al Decreto Regionale della Lombardia n. 12678 del 21/12/2011; l'osservanza a tali disposti è da intendersi prescrittiva ed integrante delle presenti Norme nell'ambito dei criteri di progettazione, dei materiali e delle tecniche costruttive degli interventi edilizi di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione delle attività e delle funzioni richiamate al primo periodo del presente comma.

2. La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle Linee guida andrà certificato dal committente, progettista e direttore dei lavori in fase di progetto ed in fase di abitabilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

3. L'adeguamento ai requisiti di cui al Decreto Regionale 12678/2011 dovrà in ogni caso essere garantito per gli interi corpi di fabbrica oggetto d'intervento. In particolare, dovranno essere adottati criteri di progettazione e tecniche costruttive con lo scopo di intercettare eventuali flussi di gas radon provenienti dal sottosuolo, anche mediante soluzioni in grado di garantire l'isolamento dal terreno delle strutture orizzontali e verticali dei locali a contatto con il suolo. Ai medesimi fini della tutela della salute umana, in presenza di gas radon dovrà inoltre essere garantito l'isolamento dall'umidità ed idrico, con caratteristiche di perfetta tenuta. I locali interrati adibiti alla permanenza (anche temporanea) di persone dovranno essere dotati di estrattori forzati a garanzia di un adeguato ricambio d'aria, così da evitare il raggiungimento di concentrazioni significative di gas radon. Per i locali interrati e seminterrati ove la permanenza di persone è prevista in via non prevalente (compresi scantinati, garage, et similia) e direttamente comunicanti con locali adibiti ad uso abitativo, dovranno essere in ogni caso previsti e posti in opera gli opportuni sistemi di isolamento all'uopo previsti dalle Linee guida regionali di riferimento. Nei limiti dell'efficacia funzionale degli accorgimenti tecnico-progettuali, è facoltà del Comune stabilire l'impiego di materiali e soluzioni maggiormente consone al contesto d'inserimento

dell'intervento, in particolare nei Nuclei d'Antica Formazione (o nelle aree in diretto rapporto con essi), negli Ambiti agricoli di massima tutela, negli Ambiti agricoli di valenza paesistica e negli Ambiti agricoli produttivi.

ART. 18 TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DGR 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- DGR 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

ART. 19 DISTANZE DALLE SORGENTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- L. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente);
- DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti);
- DLgs 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

ART. 20 RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Regio Decreto Legge 30/12/1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- RD 16/05/1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30/12/1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65;
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 LR 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.

ART. 21 REQUISITI IGIENICO-SANITARI (DEI LOCALI DI ABITAZIONE E DEI LUOGHI DI LAVORO)

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione);
- RD 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344;
- DLgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII;
- Decreto del Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor).

ART. 22 SICUREZZA STATICA E NORMATIVA ANTISISMICA

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani);
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
- Circolare del Ministero per le Infrastrutture 2/02/2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/01/2008);
- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- DMLLPP 15/05/1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28/02/1985 n. 47), come modificato dal DMLLPP 20/09/1985;
- LR 12/10/2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche);
- DGR 30/03/2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della LR 33/2015)";
- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

ART. 23 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III;

- Legge 5/02/1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24;
- Legge 28/02/1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo;
- DMLLPP 14/06/1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- DPR 24/07/1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- Circolare del Ministero dell'Interno 1/03/2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili);
- LR 20/02/1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

ART. 24 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DMSE 22/01/2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- DPR 30/04/1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio);
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili);
- DMI 20/12/2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

ART. 25 PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI INFORTUNI

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPR 1/08/2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122);
- DMI 7/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 1/08/2011, n. 151);
- DLgs 8/03/2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29/07/2003, n. 229);
- DMI 30/11/1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi);
- DMI 16/05/1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione);
- DMI 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
- DMI 22/02/2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici);

- DMI 15/09/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi);
- Resistenza al fuoco: DMI 9/03/2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- DMI 16/02/2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione);
- DMI 10/03/2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DMI 25/10/2007 (Modifiche al DM 10/03/2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio");
- DMI 15/03/2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo);
- DMI 9/05/2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio);
- DMI 3/08/2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 8/03/2006, n. 139);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/03/2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi);
- DMI 22/02/2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici);
- DMI 8/06/2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 8/03/2006, n. 139);
- Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 20/05/1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
- DPR 30/06/1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- DMI 12/04/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi);
- DMI 28/04/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi);
- DMI 1/02/1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);
- DMI 21/02/2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa);
- DMI 13/07/2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi);
- DMI 31/07/1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni;
- DMI 22/11/2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C);
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 74 del 20/09/1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite);
- DMI 14/05/2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni;

- DMI 13/10/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg);
- DMI 18/05/1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche);
- DMI 18/07/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie);
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 99 del 15/10/1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) nota DCPREV prot. n. 1324 del 7/02/2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici);
- DMI 3/11/2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio);
- DMI 15/07/2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³);
- DMI 1/07/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²);
- DMI 17/07/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²);
- DMI 21/10/2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane).

ART. 26 TUTELA DAL RUMORE E ISOLAMENTO ACUSTICO (ATTIVO E PASSIVO) DEGLI EDIFICI

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPCM 1/03/1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);
- Legge 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- Regolamenti di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti;
- DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- DPCM 5/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- DPCM 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);
- DL 13/05/2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5;
- DPR 19/10/2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122), in particolare art. 4;
- Dlgs 17/02/2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30/10/2014, n. 161);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- LR 10/08/2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico);

- DGR 12/07/2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";
- DGR 8/03/2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10/01/2014, n. X/1217 e 4/12/2017, n. X/7477).

Tutti gli interventi devono inoltre essere conformi al Piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

ART. 27 PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10/08/2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo);
- DL 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis;
- DPR 13/06/2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del DL 12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164);
- LR 8/08/1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta).

ART. 28 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (SCARICHI IDRICI DOMESTICI)

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52;
- RR 24/03/2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie);
- RR 24/03/2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne).

ART. 29 PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Norme tecnica UNI | 0819/1999 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso";
- LR 5/10/2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso).

ART. 30 OBBLIGO INSTALLAZIONE RICARICHE ELETTRICHE

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica);
- DLgs 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
- LR 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis;
- DGR 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”.

ART. 31 ALTRI ESERCIZI PUBBLICI - GIOCO D’AZZARDO LECITO

1. In attuazione della LR 12/2005 e della LR 8/2013 e s. m. e i., è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nonché la realizzazione o l'ampliamento di sale giochi, sale scommesse, sale bingo in locali che si trovino a una distanza entro il limite massimo di **500 m** da:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- asili nido d’infanzia;
- luoghi di culto;
- impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori.

Ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 4.2, alla Delibera di Giunta Regionale X/1274/2014, tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di **500 m** dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di **500 m** dall'ingresso considerato come principale.

ART. 32 AMBITI DI DEGRADO

1. Per le aree classificate come Ambiti di Degradato dal Piano Paesistico Comunale si rimanda espressamente ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale – Volume 6 e nello specifico a quanto indicato nella Parte IV “Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”.

ART. 33 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Le aree a norma particolare interessate da permessi di costruire o altri titoli equipollenti divenuti efficaci alla data d'adozione delle presenti norme che non hanno saturato le previsioni insediative consentite dallo strumento urbanistico previgente potranno attuare, fino alla saturazione delle previsioni stesse, il completamento di quanto prescritto dal Piano di Governo del Territorio previgente.

ART. 34 STRUTTURE RICETTIVE

1. La progettazione esecutiva di strutture ricettive dovrà recepire le migliori tecniche costruttive disponibili (BAT) per la prevenzione della “malattia dei legionari”.

ART. 35 AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO (AAS) DEFINITI DAL PTCP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

1. Gli ambiti agricoli strategici (AAS) definiti dal PTCP nella tavola del 5 “Ambiti agricoli strategici” e recepiti dal Documento di Piano con l’elaborato cartografico DP – P6 “Ambiti di trasformazione e strategie” hanno efficacia prescrittiva e prevalente rispetto alle Norme di Piano; tali ambiti sono assoggettati alla disciplina del titolo III della legge urbanistica regionale. Il Piano di Governo del Territorio recepisce, e richiama, integralmente gli articoli 74, 75 e 76 e 77, Titolo V della Normativa di Piano di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Ad integrazione dei macro-obiettivi di cui all’articolo 3 delle Normative il PTCP definisce per il sistema degli ambiti agricoli i seguenti obiettivi generali e specifici:

- a) contenere il consumo di suolo agricolo come risorsa non rinnovabile da preservare;
- b) tutelare i suoli più fertili e i suoli adatti alla gestione agronomica dei reflui zootecnici;
- c) tutelare i suoli e le colture di pregio nei diversi contesti territoriali;
- d) evitare la commistione funzioni e lo sfrangiamento dei margini urbani;
- e) evitare la disseminazione di funzioni e insediamenti extra-agricole in area agricola;
- f) controllare la qualità edilizia delle trasformazioni in area agricola recuperando prioritariamente il patrimonio edilizio storico;
- g) favorire la connessione fra sistema insediativo e sistema rurale con opere di costruzione e potenziamento della rete verde e rete ecologica.

2. Il PTCP individua, alla tavola 5, anche sulla base delle proposte dei comuni gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui dell’art. 15, comma 4, della LR 12/05. Tale individuazione riguarda il suolo agricolo, ovvero l’insieme delle aree di fatto utilizzate per l’attività agricola e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad esclusione delle attività forestali. Essa discende dall’interazione tra la fertilità dei suoli, le componenti dominanti di uso agricolo e la rilevanza socio-economica e turistico-ricreativa delle attività agricole nei marco-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna di cui alla tavola 9 del PTCP, differenziando gli ambiti agricoli in base alle peculiarità di ciascuno di essi. I comuni all’atto della redazione del PGT individuano le aree destinate all’attività agricola nel rispetto degli ambiti agricoli destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP, con la facoltà di apportare rettifiche precisazioni e miglioramenti sulla base di oggettive risultanze alla scala locale ai sensi dell’art. 15, comma 5, della LR 12/05 compatibili con gli obiettivi di cui agli artt. 31 e 74 e con le norme di uso e valorizzazione delle aree agricole dell’art. 77.

TITOLO III PAESAGGIO

ART. 36 DISPOSIZIONI PAESISTICHE

1. Le disposizioni specifiche in materia paesistica (di cui all'analisi paesistica comunale allegata al Piano di Governo del Territorio per farne parte integrante e sostanziale) integrano le singole norme afferenti ad indici e parametri urbanistici. Le pratiche edilizie inerenti edifici da localizzarsi in aree classificate dal Piano Paesistico Comunale in classe di sensibilità paesistica 4 e 5 saranno subordinate al parere della Commissione del Paesaggio.

Per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del DLgs. 42/2004 e s.m. e i.) o *ope legis* (art. 142 del citato Decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato Decreto. Per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera c) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal Comune su parere del Soprintendente di riferimento. L'articolo 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'articolo 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento.

L'articolo 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

2. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata.

- DLgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6/07/2002, n. 137), in particolare Parti II e III;
- DLgs 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25;
- DPCM 9/02/2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM delle infrastrutture e dei trasporti del 14/01/2008);
- DPR 9/07/2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del DLgs 22/01/2004, n. 42, e ss. mm. e ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- DPCM 12/12/2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del DLgs 22/01/2004, n. 42, e ss. mm. e ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- DPR 13/02/2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- LR 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86;
- Legge 6/12/1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28;
- LR 30/11/1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 25bis, 34 e 39;

- LR 16/07/2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);
- DGR 27/02/2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (art. 13, comma 7, LR 86/1983)”;
- DGR 29/11/2013, n. X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell’art. 18, comma 6-ter, LR 30/11/1983, n. 86”;
- DPR 8/09/1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- DM dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3/09/2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 Legge 11/02/1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5;
- LR 31/03/2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- DGR 8/04/2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17/10/2007, n. 184 – Modificazioni alla DGR n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- DGR 5/12/2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii.”;
- DGR 23/05/2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 “Brughiera del Dosso”, ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii.”;
- DGR 30/11/2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;
- DGR 30/11/2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii.”.

ART. 37 RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. Il Piano di Governo del Territorio è integrato dal progetto della Rete Ecologica Comunale (REC), che analizza gli studi di settore gerarchicamente sovraordinati, ne approfondisce i contenuti, rileva le peculiarità territoriali locali in seguito ai risultati conseguiti e formula gli indirizzi e le prescrizioni di carattere prestazionale contenuti negli elaborati di merito, che sono allegati allo strumento urbanistico comunale per farne parte integrante e sostanziale.

Gli indirizzi generali di salvaguardia e valorizzazione sostanziate nel progetto della Rete Ecologica Comunale si applicano all’intero territorio comunale, integrando le specifiche disposizioni normative del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.

In generale, in esito agli eventuali approfondimenti puntuali del caso riferiti ai singoli progetti di trasformazione, le Norme relative alla conservazione degli ambienti naturali o dei loro elementi caratterizzanti, così come le indicazioni attinenti al riequipaggiamento degli elementi di supporto alla rete ecologica possono intendersi prevalenti, fatta salva la dimostrata possibilità di porre in atto soluzioni diverse ugualmente o maggiormente idonee alla salvaguardia o al potenziamento del

sistema della rete ecologica, perseguendo gli obiettivi generali di deframmentazione e di contestuale permeabilità della stessa.

In ogni caso, in relazione alle possibili problematiche riscontrate ed alle conseguenti azioni mitigative/compensative ritenute necessarie a seconda dei casi, le specifiche tecniche da porre in campo per il raggiungimento di tali obiettivi dovranno essere concordate con i competenti Uffici comunali preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi.

Per quanto attiene all'inserimento degli eventuali manufatti consentiti, si dovrà valutare l'impiego di materiali e tecniche di posa compatibili con il contesto locale e con i principi perpetrati in particolare dall'analisi paesistica comunale.

Gli habitat particolari, accertatane la presenza e la localizzazione, devono in ogni caso essere sempre oggetto di conservazione e tutela.

Laddove indicato dal progetto della REC, assume rilievo prioritario il miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica, anche attraverso la formazione di unità ecosistemiche a sostegno della biodiversità.

I progetti insediativi ammessi dovranno pertanto tenere conto dell'eventuale ruolo ecologico delle aree di intervento rispetto agli ambienti boschivi confinanti e, se necessario, garantire la permanenza nel contesto ambientale di idonei corridoi funzionali alla permeabilità della rete ecologica ed alla interconnessione fra gli ambiti funzionali al progetto della REC.

In generale, su tutto il territorio sono da preservarsi gli elementi connettivi della rete ecologica presenti; contestualmente, nel caso di interventi che modifichino tali elementi, dovranno essere previste e poste in essere idonee alternative capaci di garantire la permeabilità ecologica. Per la salvaguardia degli habitat particolari si dovranno valutare azioni materiali come il mantenimento dei prati da pascolo e sfalcio esistenti, nonché il recupero di quelli interessati da processi di abbandono e ricolonizzazione arbustiva.

Contestualmente dovranno essere perseguiti obiettivi di riqualificazione nelle aree di frangia urbana con caratteristiche di degrado e/o frammentazione anche mediante l'inserimento di nuovi elementi ecosistemici d'appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

L'opportunità di integrare e/o migliorare gli elementi d'appoggio alla rete ecologica potrà avvenire anche in seguito alla valutazione dei nuovi progetti insediativi, da valutarsi anche dal punto di vista dell'inserimento ottimale nel sistema ambientale di riferimento, oltre che paesistico ed ecosistemico, se del caso.

Assumono particolare rilievo in tal senso gli elementi di connessione ecologica in appoggio ai corpi idrici; divengono di primaria importanza pertanto il recupero e la valorizzazione dell'ecosistema fluviale, preservando ed accrescendo la ricchezza degli elementi naturali presenti anche attraverso interventi diffusi di rinfoltimento, con l'obiettivo non secondario di creare una trama continua del sistema del verde spontaneo dell'ambiente ripariale. Ciò anche mediante interventi di ricostruzione della continuità del paesaggio nel suo insieme, risolvendo puntualmente eventuali episodi di degrado percettivo o di decontestualizzazione dal sistema d'appartenenza. Dove possibile, gli interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dei corpi idrici dovranno essere realizzati preferenzialmente utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; in ogni caso, qualora necessari, dovranno essere previsti accorgimenti per consentire il libero movimento dell'ittiofauna.

Il progetto di Rete Ecologica Comunale tiene inoltre in debito conto gli elementi essenziali come le *greenways*, con le quali si individuano i principali percorsi del Piano Sentieristico provinciale in attraversamento e a connessione di aree di interesse fruitivo connesso ai connotati del paesaggio agrario e/o fisico-naturale. Tali direttrici, affiancate da elementi naturali, possono essere elementi di riferimento per la realizzazione di interventi di appoggio per la Rete Ecologica. Diviene obiettivo prioritario, in tal senso, la conservazione ed il mantenimento in buono stato ed in sicurezza dei sedimenti di transito, anche con riferimento agli indirizzi generali per la sistemazione dei tracciati di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, così come la tutela e la valorizzazione degli elementi significativi che arricchiscono i percorsi (segni della memoria storica, alberature storiche, ecc.).

Lungo le greenways, saranno da favorire interventi di rinaturazione diffusa (con siepi e filari e/o piccoli nuclei boscati) a sostegno di molteplici obiettivi quali il miglioramento dell'ambiente percepito, la riduzione delle isole di calore, il miglioramento delle biodiversità locali percepibili e la costituzione di punti d'appoggio per i percorsi ciclopedonali.

Il progetto della Rete Ecologica Comunale tiene inoltre debito conto delle principali barriere infrastrutturali ed insediative con cui, secondo la prassi sovraordinata si identifica il continuum urbanizzato che si frappone al sistema naturale creando il principale elemento di cesura della rete ecologica. In ogni caso, anche all'interno di tali ambienti di cesura della connessione ecologica, le aree riservate a verde, pubbliche e private, con funzione di "filtro" o "polmoni verdi" della trama urbana specificamente previste dal Piano, nonché la vegetazione ripariale dei corpi idrici minori, vanno preservate e valorizzate con interventi di manutenzione idonei, comunque ricercando la connessione con gli altri elementi della rete, in modo da aumentare la permeabilità ecologica del territorio.

In ambito urbano assumeranno pertanto valore prioritario tutte le disposizioni di Piano (siano esse relative ad interventi puntuali o a disposizioni normative) rivolte alla salvaguardia, alla conservazione, alla manutenzione ed alla progettazione del verde. In tal senso dovrà essere considerata la possibilità di promuovere azioni specifiche volte a mitigare i conflitti accertati del sistema urbano rispetto alla Rete Ecologica. Ciò, in particolare, in corrispondenza delle infrastrutture di scorrimento principale, mediante la conservazione o la costituzione di idonee barriere verdi sufficientemente dimensionate e adeguatamente mantenute.

In linea generale, al fine di concretizzare la realizzazione e la tutela del progetto della Rete Ecologica Comunale, le opere ad esso funzionali (ed in particolare quelle di deframmentazione e/o ripermabilizzazione), qualora necessarie, potranno essere inserite nei progetti propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi e realizzate contestualmente alle opere urbanizzative.

Le specifiche opere da adottarsi saranno eventualmente concordate con l'UTC anche in relazione all'effettivo stato dei luoghi oggetto d'intervento, come dell'intorno, ed alle peculiarità degli elementi della Rete Ecologica per i quali le predette opere si rendono necessarie. Per le caratteristiche delle opere (ed eventualmente per le modalità di realizzazione delle stesse), ogni progetto dovrà attenersi alle tipologie maggiormente in uso e di consolidata e riconosciuta efficacia fra quelle previste nelle pubblicazioni di riferimento, propedeutiche all'applicazione concreta delle disposizioni e delle previsioni della Rete Ecologica comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala le pubblicazioni di IENE - Infra Eco Network Europe).

ART. 38 MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

1. Con misure di mitigazione si intendono diverse categorie di interventi:

- a) le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate all'intervento (ad esempio le barriere antirumore);
- b) le opere di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio le fasce vegetate);
- c) le opere di riequilibrio, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di "risarcimento" ambientale (ad esempio la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).

2. Le misure di mitigazione sono definibili come *"misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione"* (fonte: "La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat"). Le misure di mitigazione ambientale fanno parte integrante del progetto e vanno progettate contestualmente ad esso. Per l'individuazione delle tecniche migliori si deve prevedere l'impiego della tecnica a minore impatto a parità di risultato tecnico – funzionale e naturalistico. Ove tecnicamente possibile si deve prevedere il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, con le quali possono al meglio essere realizzate anche strutture di uso tecnologico (ad esempio i presidi antirumore in terrapieno naturale

vegetato o in strutture a terrapieno compresso verde) consentendo di ottenere sia un migliore inserimento visuale e paesaggistico che una migliore funzione antirumore rispetto a quella dei pannelli fonoisolanti.

3. Le tipologie più frequenti di impatto per le quali adottare interventi di mitigazione sono:

- a) impatto naturalistico (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche);
- b) impatto fisico-territoriale (scavi, riporti, rimodellamento morfologico, consumo di suolo in genere);
- c) impatto antropico-salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche, ecc.);
- d) Impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto visuale dell'opera.

ART. 39 COMPENSAZIONE ECOLOGICA

1. A valle delle analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti negativi dati dall'intervento, è opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. A tal fine al progetto è associata anche la realizzazione di opere di compensazione ecologica, cioè di opere con valenza ambientale non strettamente collegate con gli impatti indotti dal progetto stesso, ma da realizzarsi a parziale compensazione del danno prodotto, specie se non completamente mitigabile. Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Gli interventi di compensazione ecologica, sebbene progettati per minimizzare gli effetti di un progetto principalmente su una componente e/o fattore ambientale, possono essere efficaci nei confronti di più componenti e/o fattori.

2. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare:

- a) il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee);
- b) il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume;
- c) la costruzione di viabilità alternativa e/o mobilità dolce;
- d) tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale.

3. Le opere di compensazione ecologica fanno parte integrante del progetto e vanno progettate contestualmente ad esso.

4. Per l'individuazione delle tecniche migliori si deve prevedere l'impiego della tecnica a minore impatto a parità di risultato tecnico – funzionale e naturalistico.

ART. 40 TUTELA DEL PAESAGGIO

1. Il Piano Paesistico Comunale si propone quale strumento di lettura, interpretazione e valutazione del paesaggio, con l'obiettivo di tutelare la qualità paesistico-ambientale del territorio ed influire sulla qualità dei progetti. A tali scopi il Piano Paesistico Comunale, riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli che come sistemi di relazioni tra fenomeni e contesti, assume i suddetti valori e beni, come fattori qualificanti della disciplina d'uso e delle trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente gli indirizzi di tutela. Pertanto tutti i progetti che comportino una trasformazione territoriale devono essere esaminati in rapporto al complessivo stato del paesaggio e in particolare rispetto al grado di vulnerabilità.

2. Gli indirizzi contenuti nel Piano Paesistico Comunale determinano un complesso di orientamenti che identificano, a fronte delle principali criticità che interessano le differenti componenti del paesaggio, i modi di operare più corretti e le linee di indirizzo per gli interventi sul territorio. Un ambito procedurale che in linea con le prescrizioni del PTPR, della normativa regionale e dell'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prescrive limiti generali e modi di verifica più stringenti in ragione del maggior pregio e della più alta vulnerabilità del paesaggio.

3. Il Paesaggio viene interpretato quale insieme di più scenari ognuno dipendente da specifiche componenti che concorrono alla sua identificazione quali:

- a) paesaggio fisico naturale;
- b) paesaggio agrario;
- c) paesaggio storico e culturale;
- d) paesaggio urbano.

4. Il Piano Paesistico Comunale ha attribuito ad ogni componente un valore capace di definire il grado di sensibilità, rispetto alle proprie specifiche caratteristiche ed alla tipologia di paesaggio di riferimento (fisico-naturale, agricolo, storico – culturale, urbano – criticità e degrado), classificabile in uno dei seguenti modi:

- a) classe 1: sensibilità paesistica molto bassa;
- b) classe 2: sensibilità paesistica bassa;
- c) classe 3: sensibilità paesistica media;
- d) classe 4: sensibilità paesistica alta;
- e) classe 5 : sensibilità paesistica molto alta.

5. Ogni componente a seconda della classe di sensibilità paesistica assegnata è soggetta ad una serie di indirizzi che descrivono diverse tipologie d'intervento al fine di definire i modi d'uso del territorio per salvaguardare, mantenere, recuperare e valorizzare l'ambito di paesaggio in esame e la sua percepibilità.

6. Valgono quali gradi di sensibilità di riferimento per la valutazione dei progetti, quelli proposti dalla cartografia del Piano Paesistico Comunale, a meno della consegna, da parte del proponente il progetto, di analisi alternative che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento scientifico e documentale, vengano considerate di maggior dettaglio rispetto a quanto proposto dal Piano Paesistico medesimo.

7. A valle del giudizio di compatibilità l'Amministrazione Comunale esprimerà prescrizioni specifiche per ogni intervento a partire dagli indirizzi contenuti nel Piano Paesistico Comunale per ciascuna delle cinque classi di sensibilità individuate e che sono riferibili a tutte le possibili tipologie d'intervento sul territorio.

8. Componenti del paesaggio fisico-naturale (T01 PP):

- a) laghi, bacini e specchi d'acqua;
- b) corsi d'acqua (reticolo idrico minore);
- c) sorgenti, pozzi;
- d) aree boscate;
- e) vegetazione d'ambiente ripariale e palustre;
- f) vegetazione arbustiva, cespuglieti, aree incolte;
- g) prati e pascoli;
- h) prati arborati;
- i) linee di crinale.
- j) NOTA: l'intero territorio è ricompreso nell'ambito dei corridoi morenici della Valtenesi;

k) L'intero territorio comunale è sottoposto ai seguenti vincoli:

- Bellezze d'insieme, [art. 136, c. 1, l. c e d, DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai sensi dei seguenti decreti:
 - DM 15 giugno 1960: Nucleo abitato di Raffa e zone circostanti (territorio comunale ad est della strada Salò Desenzano, SP 572];
 - DM 12 novembre 1962: complesso della collina e torre medioevale [Castello];
 - DM 22 febbraio 1967: abitato e parti del comprensorio comunale di Puegnago [territorio comunale ad ovest della strada Salò Desenzano, SP 572]

Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale (art. 19, comma 4, Normativa del PPR).

9. Componenti del paesaggio agrario (T02 PP):

- a) laghi, bacini e specchi d'acqua;
- b) corsi d'acqua (reticolo idrico minore);
- c) uliveti;
- d) vigneti;
- e) misto uliveti – vigneti;
- f) frutteti;
- g) seminativi o prati in rotazione;
- h) colture orticole;
- i) terrazzamenti e gradonature;
- j) filari
- k) reticolo idrico artificiale (canali irrigui, rogge, ecc.);
- l) strade poderali;
- m) sentieri, mulattiere;
- n) urbanizzato storico dei nuclei e delle cascine storiche;
- o) urbanizzato agricolo recente (aziende agricole, cascine, maneggi, ecc.);
- p) cascine;
- q) roccoli (appositamente fissi da caccia).

10. Componenti del paesaggio storico-culturale (T03 PP):

- a) laghi, bacini e specchi d'acqua;
- b) corsi d'acqua (reticolo idrico minore);
- c) perimetro dei Nuclei di Antica Formazione;
- d) urbanizzato storico dei nuclei di antica formazione;
- e) urbanizzato storico dei nuclei rurali e delle cascine storiche;
- f) cascine;
- g) roccoli (appositamente fissi da caccia);
- h) rete stradale storica;
- i) rete stradale storica scomparsa e/o d'incerta individuazione;
- j) beni storico-culturali:
 - beni vincolati dal DLgs 42/04, artt. 10, 11, 12;
 - beni individuati dal PTCP e dal PGT:
 - Castello (DM 14/02/1912 "Castello medioevale"; DM 22/12/1965 "Mura e zona di rispetto")
 - Oratorio di San Gaetano da Thiene, via Dosso, frazione Monteacuto (DM 30/06/2000)
 - Edificio, via Dosso n. 4, frazione Monteacuto (DM 13/05/2000)
 - Torre campanaria, frazione Castello
 - Palazzo Municipale, frazione Castello
 - Chiesa di San Michele Arcangelo e Casa Canonica
 - Cascina Masserino
 - Edificio, via G. Palazzi, frazione Mura
 - Santella, via Sant'Antonio, frazione Mura
 - Oratorio di San Giovanni Battista, frazione Palude
 - Chiesa di Santa Maria della Neve, frazione Raffa
 - Cappella di San Macario, via Portassera
 - Cappella dei SS. Simone e Giuda, via dei Laghi

- Villa Maigone, frazione Monteacuto
- Santella, via Madonnina
- Fontana antica, frazione Raffa
- Villa Galnica, frazione Castello
- Casa natale del Beato Don Giuseppe Baldo
- Chiesa di San Giuseppe, frazione Mura
- Aree di interesse archeologico.

11. Paesaggio urbano (T04 PP):

- a)** laghi, bacini e specchi d'acqua;
- b)** corsi d'acqua (reticolo idrico minore);
- c)** perimetro dei Nuclei di Antica Formazione;
- d)** urbanizzato storico dei nuclei di antica formazione;
- e)** urbanizzato storico dei nuclei rurali e delle cascine storiche;
- f)** urbanizzato agricolo (aziende agricole, cascine, maneggi, ecc.);
- g)** aree urbanizzate prevalentemente residenziali;
- h)** aree verdi urbanizzate (giardini, verde attrezzato, etc.);
- i)** aree urbanizzate prevalentemente produttive;
- j)** aree estrattive in attività o dismesse;
- k)** viabilità principale;
- l)** viabilità secondaria;
- m)** viabilità secondaria non asfaltata;
- n)** collegamenti pedonali;
- o)** itinerari ciclabili provinciali;
- p)** aree degradate;
- q)** elettrodotti alta tensione;
- r)** elettrodotti media/bassa tensione.

12. Tutti gli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e nuova costruzione da realizzare sull'intero territorio comunale dovranno essere accompagnati dalla relazione di verifica della compatibilità paesistica con riferimento alle indicazioni e indirizzi espressi nel Piano Paesistico Comunale.

TITOLO IV SISTEMA DELLA MOBILITA'

ART. 41 ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ

1. L'attuazione delle previsioni relative alla viabilità, e comunque di tutti gli interventi correlati, connessi o interessati, in tutto o in parte, da previsioni o elementi afferenti alle infrastrutture viarie, deve tener conto di tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle emanazioni di seguito richiamate.

- DLgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18;
- DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28;
- DI 1/04/1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge n. 765 del 1967);
- DI 2/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare;
- LR 4/05/2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4;
- DLgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22;
- DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46;
- Decreto del Ministero per le Infrastrutture 5/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade);
- DPR 30/03/2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26/10/1995, n. 447).

2. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del Piano di Governo del Territorio hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di Piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d'arretramento e di rispetto stradale. Dalla sede definitiva della strada si computeranno, comunque, gli arretramenti dell'edificazione previsti dalla legislazione vigente. In fase progettuale dovranno essere previste – qualora necessarie - idonee misure di deframmentazione e/o mitigazione dei tracciati che costituiscano situazione di frammentazione della rete ecologica.

3. Per quanto attiene alla progettazione ed alla realizzazione di spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe pubbliche, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi, circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili, nonché tutta l'edilizia pubblica dovranno rispettare rigorosamente la normativa in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. In sede di urbanizzazione degli ambiti soggetti a piano attuativo le strade dovranno essere realizzate con una sezione minima di mt **10,50** se sono di collegamento extracomparto e di mt **7,50** se sono di servizio interne all'area interessata al Piano Attuativo. Dette larghezze possono, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, essere comprensive sia della sede carreggiabile che dei percorsi pedonali o dei marciapiedi con le caratteristiche di seguito descritte.

5. Fatte salve eventuali prescrizioni specifiche più restrittive, ogni nuova strada dovrà essere dotata di almeno un marciapiede con larghezza utile di cm **150**; ciò compatibilmente con la situazione dei luoghi e le caratteristiche della rete viaria esistente.

6. Tali marciapiedi, come ogni altro percorso pedonale, non potranno avere pendenze trasversali superiori all'**1%** né pendenze longitudinali superiori al **5%**, con l'eccezione di tratti limitati (incrocio con passi carrai, passaggi obbligati etc.)

dove la pendenza potrà raggiungere il **7%** per tratti fino a **5,00** mt di lunghezza, l'**8%** per tratti fino a **2,00** m. o il **12%** per tratti fino a **0,50** mt.

ART. 42 AREE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

1. Nelle aree di rispetto infrastrutturale, indicate graficamente nelle planimetrie del Documento di Piano relative al sistema dei vincoli, (ovvero gli spazi compresi fra le infrastrutture pubbliche e le relative linee di arretramento dell'edificabilità) non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra salvo quanto consentito dall'art. 66 della LR 12/05. Gli ampliamenti sono, in caso, ammessi nel rispetto dei precedenti articoli delle presenti Norme. In ogni caso è consentita la realizzazione di recinzioni asportabili con paletti in legno semplicemente infissi collegati da fili di ferro o da rete metallica di altezza massima di **m 1,50**, e da una distanza di **m 1,00** dal ciglio stradale, fatti salvi eventuali maggiori arretramenti e/o prescrizioni da parte dell'ente proprietario della strada. Le recinzioni, così come realizzate, non saranno soggette ad alcun indennizzo nel caso l'ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada stessa.
2. Le distanze di arretramento dalle infrastrutture per l'edificazione devono rispettare le prescrizioni, per le strade di competenza della Provincia di Brescia, di cui al regolamento viario provinciale. Per la determinazione delle ulteriori linee d'arretramento deve essere applicato quanto disposto dal nuovo codice della strada DLgs 285/92. All'interno del centro abitato le distanze d'arretramento - ad esclusione della viabilità a fondo cieco - dovranno rispettare i **5,00 m**.
3. Le linee di arretramento rappresentate graficamente dalle cartografie di Piano potranno essere ridefinite a seguito di accertamenti/rettifiche sulla situazione giuridica degli assi stradali, sull'esatta posizione del confine stradale e sulla classificazione funzionale da Codice della Strada a seguito di ulteriori approfondimenti ed accertamenti.
4. Nelle aree di rispetto stradale potrà essere consentita la costruzione di cabine di trasformazione e la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante, autolavaggi, impianti per la telecomunicazione e la telefonia mobile, guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenti alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di **10,00 mq** cadauno.
5. Sono consentiti gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse interrate assoggettate a vincolo di pertinenzialità da registrare e trascrivere a favore delle unità immobiliari già esistenti, nel limite prefissato dalla L 122/89 di **1,00 mq** ogni **10,00 mc**.
6. Le realizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere subordinate alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto da parte del soggetto interessato di rinuncia all'indennizzo del valore del manufatto nel caso l'ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada stessa.
7. Per gli edifici esistenti, anche nel caso in cui ricadano interamente all'interno della fascia di rispetto stradale, è consentito l'eventuale ampliamento planimetrico esclusivamente sul lato dell'edificio opposto all'infrastruttura che determina fascia di rispetto. L'ampliamento planimetrico dei fabbricati è ammesso esclusivamente qualora sia impossibile procedere all'utilizzo del volume con sovrizzo.

ART. 43 SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO

1. Al fine del perseguimento degli indirizzi strategici del PTCP dovrà essere garantita la massima integrazione tra espansioni insediative e trasporto pubblico. Con l'attuazione di ogni singolo Ambito di Trasformazione si dovrà favorire lo sviluppo della mobilità lenta (pedonale e ciclabile) e dovrà essere redatto un apposito studio inerente l'accessibilità alla rete del trasporto pubblico locale. In particolare dovranno essere previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, opportunamente integrati con la rete esistente, che colleghino gli AdT con le fermate del TPL esistenti o di previsione, nonché ricercare le risorse necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse.

ART. 44 MOBILITÀ SOSTENIBILE

1. Si richiama espressamente il DLgs 257/2016 (GU Serie Generale n.10 del 13/01/2017 - Suppl. Ordinario n. 3), articolo 15. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per:

- a) gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a **500 mq** e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/06/2015,
- b) gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno **10 unità** abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del DM succitato,

la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

2. In conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno **10 unità** abitative, dovrà essere reperito un numero di spazi a parcheggio e box auto serviti da infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli non inferiore al **20%** di quelli totali.

TITOLO V DESTINAZIONI D'USO

ART. 45 USI DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI

45.1 Usi del territorio

1. Per usi del territorio e degli edifici compatibili con le destinazioni consentite dalle presenti norme, s'intendono le opere edilizie o le modificazioni dei suoli previste o consentite nei diversi ambiti del Piano di Governo del Territorio.

45.2 Destinazioni

1. Per usi o destinazioni esistenti, s'intendono quelli cui sono adibiti i complessi edilizi con le relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate.

2. Al fine del riconoscimento delle destinazioni d'uso esistenti: per gli edifici che non siano stati oggetto di titolo abilitativo si fa riferimento alle classificazioni catastali in atto precedentemente all'adozione del Piano; per gli edifici costruiti con titolo abilitativo, anche se non individuati negli elaborati cartografici di Piano, vale la destinazione d'uso indicata nello stesso. Per gli edifici non accatastrati dovrà essere prodotta un'autocertificazione da parte del proprietario attestante le destinazioni d'uso.

3. Nel caso gli specifici articoli degli ambiti di Piano ammettano destinazioni d'uso degli edifici principali e complementari ai sensi dell'art. 51 della LR 12/05 e s. m. e i., in attuazione di quanto assentito dovrà essere prevalente (nella misura di almeno il **60%** del peso insediativo complessivo) la funzione principale caratterizzante la tipologia degli ambiti. Ciò, in ogni caso, nel rispetto delle percentuali afferenti alle quote dimensionali massime delle specifiche funzioni come stabilite dai singoli articoli e di eventuali diverse specificazioni contenute negli articoli degli ambiti territoriali.

45.3 Elenco delle destinazioni d'uso

1. RESIDENZA

Per le attività di tipo residenziale vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottotestate.

- Decreto del Ministero della Sanità 5/07/1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9/06/1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione);
- RD 27/07/1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344;
- Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21/12/2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor).

Le tipologie di attività di tipo residenziale contemplate ai sensi di Legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

1a Residenza extra-agricola

Sono le costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, ecc.). Le strutture residenziali di nuova costruzione possono essere ubicate in ambiti territoriali specificamente destinati a tale uso ovvero in altri ambiti come residenze di servizio, fatte salve, nel rispetto delle presenti Norme di attuazione, le edificazioni residenziali esistenti con i relativi potenziali ampliamenti ed espansioni previsti dalle presenti Norme.

1b Residenza agricola

Sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la propria attività nell'ambito di un'azienda agricola. Tale qualificazione spetta soltanto a nuove edificazioni nelle aree agricole. Non è consentito l'insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la contestuale realizzazione d'edifici a destinazione agricola produttiva. La SL di ciascuna residenza non potrà superare i **200,00 mq** e dovrà rispettare i disposti di cui all'articolo 9 del DL 30/12/1993, n. 557, convertito nella Legge 26/02/1994, n. 133, e ss. mm. e ii.

1c Residenza extra-agricola in aree extra-urbane

Sono gli alloggi di coloro che non prestano la propria attività nell'ambito d'aziende agricole anche se l'edificio che li ricomprende è collocato in area agricola (comunque nelle aree extra-urbane appositamente previste dal Piano di Governo del Territorio), ma espressamente riconosciuto come non adibito all'uso agricolo. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.).

1d Residenza di servizio

Sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell'ambito d'aziende produttive, commerciali-direzionali, turistico-ricettive. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). Gli alloggi devono avere vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto con gli immobili delle attività non residenziali di cui sono pertinenza.

1e Residenza non riconosciuta negli ambiti di Piano

Sono gli edifici destinati, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi non pertinenziali ad alcuna attività produttiva o commerciale e ricompresi in ambiti di Piano non destinati prevalentemente alla residenza. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.).

2. TURISMO

Per le attività di tipo turistico vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- DMI 9/04/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
- DMI 3/03/2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9/04/1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini);
- DMI 16/03/2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del DL 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/02/2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9/04/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi);
- DMI 14/07/2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50);
- DMI 9/08/2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 8/03/2006, n. 139);
- DMI 28/02/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);
- RR 7/12/2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere;

- RR 5/08/2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della LR 1/10/2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);
- RR 14/02/2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della LR 16/07/2007, n. 15 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo);
- RR 14/02/2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie;
- RR 19/01/2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della LR 1/10/2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»);
- DGR 29/12/2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri";
- LR 1/10/2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Le tipologie di attività di tipo turistico contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

2a Alberghi (hotel)

Aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si definiscono alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere. Ai sensi della LR 27/2015, con la destinazione 2a le presenti Norme assimilano le seguenti sottocategorie. Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale come disciplinato dal comma 3, articolo 19 della LR 27/2015.

2b Residenze turistico-alberghiere (RTA)

Sono strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.

2c Condhotel

I *condhotel* sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive in conformità ai disposti del comma 4, articolo 19 della LR 27/2015.

2d Villaggi turistici

Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti mobili a disposizione del gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili inserite in piazzole in conformità al RR 19/01/2018, n. 3.

2e Campeggi

Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti in conformità al RR 19/01/2018 , n. 3.

2f Aree di sosta

Aziende ricettive all'aria aperta riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzate dal proprietario o gestore dell'area in conformità al RR 19/01/2018 , n. 3. La sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

2g Attività ricettive non alberghiere

Ai sensi della LR 15/2007, rientrano fra le attività ricettive non alberghiere le case e appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast. Si intendono per case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale, ovvero qualora il soggetto abbia la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di **3** (tre) appartamenti situati nel medesimo territorio comunale, ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a **3** (tre) mesi consecutivi e non inferiori a **7** (sette) giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case e appartamenti per vacanze devono rispettare quanto disposto dall'articolo 44 della LR 15/2007. L'utilizzo di case e appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla LR 15/2007 non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. Case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Si intendono per bed & breakfast le attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate, in particolare, le prescrizioni di cui all'articolo 45 della LR 15/2007. Le case e appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast sono ammessi in tutto il territorio comunale (ad eccezione degli ambiti territoriali artigianali/industriali) nell'ambito di edifici a destinazione esclusivamente residenziale urbanisticamente conformi alle previsioni di Piano (ad eccezione di edifici preesistenti in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica ovvero gravati da qualsivoglia ulteriore vincolo che pregiudichi l'incolumità delle persone).

Tali attività ricettive non alberghiere sono intraprese previa SCIA ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990. Il loro esercizio è subordinato all'ottemperanza di quanto disposto dalla sezione VI del titolo III, capo I, della LR 15/2007.

3. DIREZIONALE

Le tipologie di attività di tipo direzionale contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

3a Complessi per uffici

Sono le attività inerenti alla produzione di servizi svolte in organismi edilizi (autonomi e non), ovvero fisicamente disgiunte da complessi produttivi correlati. Tali attività consociate in unità tipologiche a prevalente destinazione direzionale consistono in uffici, studi professionali, ambulatori, ecc., a carattere privato; le banche e le sedi d'attività finanziarie d'interesse generale, di qualunque dimensione, s'intendono comprese nella tipologia di cui al presente comma.

3b Studi professionali

Sono le attività inerenti alla produzione di servizi, rivolti sia alle persone che alle imprese, a basso concorso di pubblico. Pur senza definire una specifica soglia dimensionale, soddisfano il requisito singole unità immobiliari costituenti parte di unità tipologiche polifunzionali, caratterizzate dal frazionamento delle singole destinazioni d'uso.

3c Uffici complementari ad altre attività

Sono le attività direzionali connesse e complementari allo svolgimento d'attività produttive o commerciali costituendone una specifica pertinenzialità che dovrà essere obbligatoriamente riconosciuta con vincolo registrato e trascritto.

4. COMMERCIALE

Per le attività di tipo commerciale vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- DMI 27/07/2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a **400 mq**);
- LR 2/02/2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica);
- LR 21/10/2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5;
- DGR 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della LR 21/10/2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Le tipologie di attività di tipo commerciale contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

4a Esercizi di vicinato

Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a **150 mq** nei Comuni con popolazione residente inferiore ai **10.000 abitanti**.

I centri di telefonia in sede fissa sono assimilabili agli esercizi di vicinato e, pertanto, sono ammessi nelle zone a destinazione urbanistica compatibile per la destinazione in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 98bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., ad esclusione dei Nuclei di Antica Formazione e degli ambiti territoriali a prevalente destinazione produttiva individuati dal Piano di Governo del Territorio. Per i centri di telefonia in sede fissa valgono le seguenti disposizioni:

- a) un centro di nuovo insediamento deve distare da un altro almeno **1.000 m**, da misurarsi considerandone la distanza in linea d'aria;
- b) in deroga a quanto previsto dalle specifiche norme puntuali degli ambiti di Piano, qualora sia ammessa la destinazione d'uso "4a - esercizi di vicinato", devono essere obbligatoriamente reperiti per ogni attività parcheggi privati per un minimo di **10 posti auto**; nel caso di accertata impossibilità di reperimento di tale dotazione minima, deve essere accertata la presenza di un parcheggio pubblico di almeno **10 posti auto** in un raggio di **50 m** dal centro di telefonia;
- c) deve essere rispettato quanto previsto dalla LR 6/2006 e ss. mm. e ii., nonché quanto prescritto dal regolamento locale d'igiene vigente;
- d) i centri di telefonia in sede fissa sono ammessi sul territorio comunale nel numero di uno ogni **2.000 abitanti**.

4b Media distribuzione di vendita

Per medie strutture di vendita (media distribuzione di vendita) si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a **1.500 mq**.

4c Grande distribuzione di vendita

Si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (**1.500 mq**).

4d Centro commerciale

Il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per i seguenti elementi:

- unicità della struttura o dell'insediamento commerciale;
- destinazione specifica o prevalente della struttura;
- spazi di servizio gestiti unitariamente;
- infrastrutture comuni.

Si richiamano a titolo esemplificativo i seguenti casi e tipologie:

- insediamento commerciale costituito da un solo edificio, comprendente anche eventuali spazi pedonali, con accessibilità ad un insieme d'esercizi commerciali al dettaglio integrati da attività paracommerciali e di servizio;
- insediamento commerciale costituito da un'aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato, con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;
- insediamento commerciale costituito da un'aggregazione, in aree commerciali contigue, di più edifici che per la loro particolare localizzazione lungo il medesimo asse viario o in zone determinate del territorio comunale si configurano come parchi commerciali. Si considera parco commerciale un insieme di almeno due medie o grandi strutture ubicate in aree contigue, sul medesimo asse viario e con un sistema d'accessibilità comune;
- insediamento concepito ed organizzato per assolvere ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato l'immobile superiore al **20%** della SL.

Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, qualunque sia la formula o la dizione commerciale (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e similari) adottata dal promotore o dal titolare in sede d'esame della domanda, tenendo anche conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati. Non è considerato centro commerciale l'insieme degli esercizi e d'altre attività di servizio che s'affacciano su vie e piazze pubbliche, compresi i mercati su aree pubbliche, comprese piazze e strade pubbliche previste da convenzione urbanistica allegata al Piano Attuativo.

4e Autosaloni, esposizioni merceologiche e vendita merci ingombranti a consegna differita

Nel caso di esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), la superficie di vendita è computata nella misura di **1/8** della SL.

4f Pubblici esercizi

I pubblici esercizi comprendono gli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, bevande e prodotti di gastronomia in genere. Sono pubblici esercizi i ristoranti, le trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie, i bar, i pub, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e tutte le ulteriori attività similari. Rientrano altresì nella categoria quegli esercizi la cui somministrazione di alimenti e/o bevande avviene congiuntamente con attività d'intrattenimento e svago con funzione accessoria non prevalente (sale da ballo, da giuoco, ecc., annesse ad esercizi pubblici fra quelli elencati precedentemente).

4g Distributori di carburante

Le attrezzature inerenti alla vendita al minuto del carburante con le relative strutture pertinenziali (di carattere non prevalente) quali bar, officine, autolavaggi, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali e di servizio agli utenti.

5. PRODUTTIVO

Per le attività di tipo produttivo vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- Dlgs 17/08/1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- DMLLPP 9/05/2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante);
- Dlgs 26/06/2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DGR 11/07/2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)"- Revoca della DGR n. VII/19794 del 10/12/2004";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 25/10/1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 5/02/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);
- Legge 31/07/2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare);
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis;
- LR 27/12/2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della LR 31/03/1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);
- RR 15/06/2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della LR 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati);
- DGR 27/06/2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del Dlgs 152/2006 – Norme in materia ambientale";
- DGR 10/02/2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati";
- DGR 23/05/2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati";
- DGR 20/06/2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualficazione delle aree;
- DGR 31/05/2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, LR 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati);
- DGR 18/11/2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, LR 31/2014";
- Legge 7/08/2012, n. 134 (Conversione in Legge, con modificazioni, del DL 22/06/2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica);
- Dlgs 16/12/2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
- LR 2/02/2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis;

- DGR 14/12/2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”;
- Decreto del Ministero della Sanità 6/09/1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27/03/1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
- DPR 8/08/1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256;
- DLgs 25/07/2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro);
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II;
- Dlgs 16/06/2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9/07/2015, n. 114);
- LR 2/02/2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Le tipologie di attività di tipo produttivo contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

5a Produttivo extra-agricolo in aree extra-urbane

Sono le strutture e gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva collocati in area agricola, o comunque in ambito extra-urbano, ma espressamente riconosciuti come non adibiti all’uso agricolo.

5b Artigianato di servizio

Comprende tutte le attività produttive di servizio non moleste per emanazione di qualunque tipo e si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita ovvero per il carattere ristretto del proprio mercato. Nella destinazione, sono compresi gli uffici amministrativi della ditta. L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la realizzazione di specifiche strutture edili autonome incompatibili con le caratteristiche di decoro dei Nuclei di Antica Formazione e dei quartieri residenziali esterni. Rientrano nell’artigianato di servizio attività come palestre private, centri estetici, attività funebri, ecc. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri possono realizzare e gestire servizi propri per il commiato; le sale di commiato non possono essere collocate negli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale e nei Nuclei di Antica Formazione individuati dal Piano delle Regole, fatte salve le attività autorizzate esistenti alla data di adozione delle presenti Norme; rimangono fatti salvi inoltre i criteri di esclusione di cui all’art. 42, comma 4, del RR 6 del 09/09/2004 e ss. mm. e ii.

5c Attività non riconosciuta negli ambiti di Piano

Sono gli edifici destinati ad usi produttivi non di servizio e ricompresi negli ambiti di Piano non destinati in modo prevalente alle attività produttive artigianali ed industriali.

5d Artigianato e industria

Sono comprese nell’industria e nell’artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e recupero. Inoltre, si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici amministrativi della ditta ed i depositi funzionali alle predette attività, ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì comprese le attività di autotrasporto e di logistica.

5e Commercio all'ingrosso

Comprende le attività di commercio all'ingrosso esclusivo, privo cioè di qualsiasi attività di vendita al dettaglio. Sono comprese altresì le attività di magazzino per la vendita al dettaglio a domicilio e online, in ogni caso prive di spazi di vendita diretta. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DLgs 114/1998, per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Esso può essere svolto sia con propria sede/deposito che senza sede operativa (corrispondenza, catalogo, internet, ecc.). In caso di commercio all'ingrosso senza sede operativa non è necessaria la specifica destinazione d'uso della sede legale, normalmente coincidente con la residenza del titolare o con l'ufficio della società.

In caso di esercizio promiscuo delle attività di vendita d'ingrosso e dettaglio in un unico locale, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, anche in caso di grandi superfici di vendita. Il rinvio alle disposizioni in materia di commercio al dettaglio deve essere inteso con riferimento al quadro regionale vigente. La superficie di vendita è calcolata nella misura di **1/2** della SL complessivamente utilizzata per la vendita per gli esercizi che, nello stesso locale, effettuino la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto e motocicli e relativi accessori e parti di ricambi;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

5f Depositi a cielo aperto

Sono essenzialmente costituiti da aree libere, con fondo sistemato secondo circostanza o prescrizioni di legge, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all'interscambio degli stessi e comunque secondo le specifiche prescrizioni ed indicazioni di ATS e ARPA competenti.

6. AGRICOLO

Per le attività di tipo agricolo vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- DGR 15/02/2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

Per le attività di tipo agrituristico vige inoltre il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- Legge 20/02/2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5;
- LR 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156;
- RR 6/05/2008, n. 4 (Attuazione della LR 8/06/2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)
- LR 18/06/2019, n. 11 (Modifiche alla LR 5/12/2008, n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").

Le tipologie di attività di tipo agricolo contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

6a Depositi e strutture a servizio dell'azienda agricola

Sono fabbricati adibiti al rimessaggio di macchine agricole ed allo stoccaggio di materie e prodotti connessi all'attività, nonché le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione aziendale.

6b Allevamenti zootecnici famigliari

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 6/34964 del 6/03/1998, per allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di **100 capi** in totale per le varie specie di piccoli animali da cortile e purché non ospitino più di una tonnellata di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini, ecc.) con un massimo di tre tonnellate di peso vivo.

6c Allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione

Sono le strutture destinate alla stabulazione d'animali secondo le seguenti caratteristiche.

- a) bovini ed equini (tranne vitelli a carne bianca): numero massimo **100 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile di **450,00 q**, con l'obbligo aggiuntivo al rispetto delle MTD di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata (registrazione su supporto cartaceo o informatico delle date degli interventi e dei prodotti usati);
- b) bovini (tranne vitelli e carne bianca) ed equini: numero massimo **200 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai **900,00 q**;
- c) ovini e caprini: numero massimo **250 capi** e, comunque, con peso vivo massimo ammissibile non superiore ai **100,00 q**;
- d) suini e vitelli a carne bianca: numero massimo di **70 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai **100,00 q**;
- e) conigli: numero massimo allevabile **2.500 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai **100,00 q**;
- f) polli, galline ovaiole, tacchini, oche, anatre, faraone e struzzi: numero massimo **2.500 capi** e, comunque, con un peso vivo massimo non superiore ai **100,00 q**;
- g) allevamenti e pensioni di cani con numero massimo di **10 capi**.
- h) apiari con più di **5 arnie**.

6d Allevamenti zootecnici oltre il limite della stabulazione di cui al punto 6c

Sono le strutture destinate alla stabulazione di bovini, ovini, equini, caprini, suini, polli, conigli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi e cani con un numero d'animali e con un peso vivo superiore a limiti specificati per la precedente categoria 6c, nonché tutti gli allevamenti di animali da pelliccia.

6e Serre

Sono gli organismi edilizi nei quali si realizza un ambiente artificiale mediante il controllo dell'illuminazione, della temperatura e dell'umidità in modo da garantire costantemente condizioni climatiche favorevoli per il conseguimento di produzioni intensive ortofrutticole e florovivaistiche.

Sono altresì ricompresi i manufatti per la realizzazione di colture intensive mobili e/o temporanee, i tunnel, e/o ogni altro tipo di copertura (anche parziale) con qualsiasi materiale di protezione fissato, appoggiato, sospeso, arrotolato a strutture di sostegno di qualsiasi foggia e forma (curvate ad arco, poligonali, inclinate, orizzontali, oblique, verticali, a barriera sui lati longitudinali) sono ammesse con il solo limite del rapporto di copertura rispetto al terreno disponibile. Anche la realizzazione ad arcate libere e/o coperture stagionali rientra nel computo per la verifica del rapporto di copertura

La realizzazione di nuove serre è subordinata alla preventiva realizzazione di fasce di ricontestualizzazione paesistica con specie vegetali autoctone. Il titolo abilitativo relativo alla realizzazione di nuove serre potrà essere rilasciato solo dopo che sia stata accertata, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, la realizzazione della fascia di ricontestualizzazione paesistica lungo il perimetro dell'intervento; al fine del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere prodotto il disegno illustrativo della fascia di ricontestualizzazione progettata. Le specie vegetali autoctone costituenti la sunnominata fascia di ricontestualizzazione dovranno avere altezza minima di 2,00 m fuori terra; inoltre il progetto dovrà essere corredato da idonea analisi geologica per la valutazione dei rischi derivanti dalla copertura del suolo mediante serre.

6f Attività agrituristica

Comprendono i fabbricati agricoli ad usi ricettivi, dimensionati ai sensi della LR 18/06/2019, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)" e RR 24/07/2020, n. 5 "Regolamento di attuazione del titolo X della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nonché le attrezzature complementari connesse per lo svago e l'attività sportiva.

7. STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

Le tipologie di attività e strutture di servizio e tempo libero contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

7a Discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi per lo svago

Si intendono tutti gli spazi destinati al ballo ed i relativi servizi connessi individuati in edifici autonomi e non consociati in unità tipologiche aventi diverse destinazioni (discoteche, sale da ballo, locali notturni).

7b Parcheggi privati

Sono parcheggi privati a rotazione e con gestione convenzionata non legati con vincolo pertinenziale ai sensi della Legge 122/1989 ovvero con valore autonomo. Tali parcheggi possono essere ricavati, nel sottosuolo o sopra suolo, mediante opere d'edificazione o di sistemazione delle superfici occupate. Nel caso di realizzazione preordinata ad usi comportanti affluenza di pubblico, come attività produttive, commerciali e servizi d'interesse generale, tali parcheggi dovranno essere aperti al pubblico negli orari d'affluenza. I parcheggi si devono misurare nella sola superficie netta di parcheggio, con aggiunta delle corsie di stretto servizio al parcheggio. Per superficie di parcheggio s'intende uno spazio idoneo ad ospitare autoveicoli avente dimensione minima di **5,00 m x 2,50 m** (ovvero di **2,00 m x 5,00 m** in caso di spazi in linea in fregio alla viabilità esistente). Sono ammessi, ai sensi delle vigenti norme in materia, autorimesse collettive a gestione privata.

45.4 Integrazioni alle destinazioni d'uso secondo il PdS

1. Le destinazioni d'uso ammesse dagli specifici articoli normativi degli ambiti territoriali del Piano di Governo del Territorio possono essere integrate dalle funzioni per servizi pubblici o di interesse pubblico secondo quanto eventualmente e puntualmente specificato dal Piano dei Servizi del PGT.

TITOLO VI SISTEMA DEI VINCOLI

ART. 46 AREE DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO (ASA)

1. Il Piano di Governo del Territorio individua nelle apposite cartografie di Piano le zone accertate di interesse archeologico di cui al DLgs 42/2004 e s. m. e i.
2. Qualsiasi intervento di trasformazione nelle aree di cui sopra deve essere preventivamente comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Lombardia ai fini della eventuale esecuzione di saggi di scavo e dell'esercizio dei poteri di tutela.
3. In ogni caso, all'occasione di ritrovamento fortuito di elementi di interesse storico-archeologico (anche quando non ci sia stata una precedente azione di riconoscimento e di notifica del bene), in tutte le aree del territorio comunale si prescrive l'obbligo di evitare la distruzione di qualunque reperto e, al contrario, assicurarne la conservazione, avvisando contestualmente le Autorità competenti.
4. Per la mappatura delle aree di interesse storico-archeologico si veda l'elaborato cartografico denominato "Carta dei vincoli e sensibilità" facente parte integrante del Documento di Piano.
5. Per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del DLgs. 42/2004 e s.m. e i.) o *ope legis* (art. 142 del citato Decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato Decreto.
6. Ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1/06/1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29/06/1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della Pubblica Istruzione quando sono approvati con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici".
7. Ai sensi dell'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del DLgs. 42/2004 e s.m. e i., è vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguirne il distacco di "gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista", anche nel caso di edifici non oggetto di tutela, ovvero non assoggettati alla dichiarazione di cui all'art. 13 del citato Decreto.
8. Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani compresi nel nucleo di antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del DLgs. 42/2004 e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto.
9. I punti che presentano potenziale rischio di ritrovamenti archeologici sono dunque i seguenti:
 - Fonte: Carta archeologica della Lombardia:
 - a) Frazione Raffa, località Videlline (prop. Zeneri): sito 158/001 – foglio D5 IV – coord 16193/504881;
 - b) Torbiere di Puegnago: sito 158/002 – foglio D5 IV – coord 16174/50476;
 - c) Località Raffa, Cascina S. Giovanni: sito 158/003 – foglio D5 IV – coord 161943/;
 - d) Casa Girelli: sito 158/004 – foglio D5 IV – coord 1617/5047;
 - e) Località imprecisata: sito 158/005 – foglio D5 IV – coord 1617/5047;
 - f) Chiesa Parrocchiale: sito 158/006 – foglio D5 IV – coord 161785/504724;
 - g) Frazione Castello, Monte S. Antonio (ex propr. Cominelli): sito 158/007 – foglio D5 IV – coord 161804/504696;
 - h) Monte Boccale (propr. Leonesio e Prebenda Parrocchiale): sito 158/008 – foglio D5 IV – coord 161786/504649;
 - i) Monte Asini: sito 158/009 – foglio D5 IV – coord 161818/504851;
 - j) Località Valsella: sito 158/010 – foglio D5 IV – coord 161800/504803;
 - k) Frazione Raffa, Cimitero: sito 158/011 – foglio D5 IV – coord 161934/504825;

- l) Località Fronzaga: sito 158/012 – foglio D5 IV – coord 161750/504803;
 - m) Località Castello: sito 158/013 – foglio D5 IV – coord 161796/504731;
 - n) Laghetti di Sovenigo: sito 158/014 – foglio D5 IV – coord 16171/50480;
 - Fonte: Vincoli in Rete;
 - o) Località S. Antonio, terreni con resti di strutture romane (sezione: monumenti archeologici): bene di interesse culturale dichiarato, L. 1089/1939 art. 1, 3, ID 313923.
 - Fonte: Provincia di Brescia: Elenco aree di interesse archeologico della Provincia di Brescia
 - p) Data Decreto: 20/07/1982 – Oggetto: resti di insediamento rurale romano – Particelle vincolate: foglio 6, part 81.
10. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, anche al di fuori delle aree indicate a rischio archeologico, si ricorda l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al DLgs 50/2016 art. 25.

ART. 47 **AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA**

1. Il Documento di Piano individua i luoghi dove sono accertate condizioni, determinate da qualsiasi genere, di rischio per l'insediamento permanente di attività o abitanti. Negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica ricadono:

- a) la Classe di fattibilità geologica 4: fattibilità con gravi limitazioni;
- b) le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore;
- c) le fasce di rispetto cimiteriale;
- d) le fasce di rispetto degli elettrodotti;
- e) eventuali aree definite come non trasformabili dal PAI e/o dal PGRA.

Tali presupposti, limitatamente alle classi 4 di fattibilità delle azioni di piano di cui allo studio geologico e alle fasce del Reticolo Idrografico Minore, gravanti sui singoli ambiti determinano la necessità di impedire l'ampliamento di eventuali realtà insediative esistenti alla data di adozione delle presenti norme, così come il divieto assoluto di insediamento di nuovi edifici di carattere residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo-ristorativo, produttivo agricolo, artigianale, alberghiero. Stanti i caratteri di vincolo accertati su tali ambiti, è vietato altresì l'insediamento di edifici destinati a servizi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo che possano coinvolgere attività umane permanenti.

2. Gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica sono da equipararsi alle aree destinate all'agricoltura ai sensi del DM n. 1444 del 2/04/68, nelle quali, limitatamente alle strutture connesse all'attività agricola, si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e s.m.i.

3. Negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, accertate le condizioni che determinano la non trasformabilità delle aree a scopo insediativo (vedasi a tal scopo la cartografia relativa al sistema dei vincoli vigenti allegata al Documento di Piano per farne parte integrante e sostanziale), è possibile procedere alla realizzazione di:

- parcheggi pertinenziali a raso;
- opere di sistemazione delle aree pertinenziali libere da edificazione;
- parcheggi pubblici (o assoggettati all'uso pubblico) a raso;
- spazi a verde pubblico o assoggettati all'uso pubblico;
- opere di urbanizzazione primaria.

4. Gli edifici ed i manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norme potranno essere oggetto di interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o opere di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento dei valori preesistenti di volume, SL, SC (l'ampliamento deve rispettare le percentuali di maggiorazione di ciascun parametro) fino al **10%**.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti esclusivamente qualora non vietati dalla natura del vincolo che grava sui siti; a tal scopo, si rimanda in particolare alle disposizioni di cui allo studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica allegate al Piano di Governo del Territorio e, in generale, alle disposizioni di legge inerenti alla

vincolistica (vedasi le cartografie relative al sistema dei vincoli allegate al PGT). Qualora ammesso, l'ampliamento potrà trovare attuazione con PdCc.

5. Per tutti gli edifici di cui al precedente comma dovranno essere mantenute le destinazioni in uso in essere alla data di adozione delle presenti norme.
6. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

ART. 48 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Il Piano di Governo del Territorio annovera le aree comprese in fascia di rispetto cimiteriale tra gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
2. In tali ambiti si applicano i disposti di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, così come modificato dall'art. 28 della Legge 166/02. In particolare, all'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del **10%** e i cambi di destinazione d'uso.
3. Nelle zone comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra, salvo la realizzazione di opere consentite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 49 AREE DI RISPETTO PER CAPTAZIONE DI ACQUE SORGIVE

49.1 Fasce di rispetto captazione acque sorgive

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.
 - RD 25/07/1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f);
 - LR 15/03/2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
 - Dlgs 3/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163.
2. All'interno della fascia di rispetto, così come individuata dagli elaborati grafici del Documento di Piano relativi al sistema dei vincoli, secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs 258/00, Titolo III, capo I, articolo 94, punto 4 del D.Lgs 152/06, DGR 27/06/1996, n. 6/15137, DGR 10/04/2003, n. 7/12693) sono assolutamente vietate le seguenti attività:
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o strade;
 - attività cimiteriali;
 - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - apertura di cave d'inerti nel sottosuolo che possano essere in connessione con la falda;
 - discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - stoccaggio in superficie o nel sottosuolo di prodotti e sostanze di scarico, allo stato solido, liquido e gassoso e di sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - attività di compostaggio e depuratori.

3. È inoltre vietata la costruzione di pozzi perdenti, mentre va curata e controllata la tenuta delle fognature, di condotte e serbatoi di prodotti chimici.
4. Le fognature, sia pubbliche che private, dovranno essere eseguite a tenuta con doppia tubazione a camicia entro il raggio di **200,00 m** dal punto di captazione delle acque per consumo umano.
5. Le zone di tutela assoluta, previste dall'art. 5 del D.Lgs 258/00, aventi un'estensione di almeno **10,00 m** di raggio devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.
6. Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 dell'art. 5 del DLgs 258/2000. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5, comma 6, del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del DLgs 258/00, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermimetrazione di tali aree secondo i criteri "temporale" o "idrogeologico" (come da DGR 27/06/1996, n. 6/15137) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

ART. 50 ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE (380/220/132 KV)

1. La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a permesso di costruire di cui alla LR 12/05 e s.m. e i..
2. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciati permessi di edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti (DPCM 8/07/2003).
3. Le distanze di rispetto per i fabbricati comprensivi degli aggetti (gronde, terrazzi, etc.) adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati devono essere determinate dall'ente gestore dell'elettrodotto interessato dall'intervento.

ART. 51 CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia.
2. La superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura.
3. Le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle presenti Norme.
4. L'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare i **4,50 m**, salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
5. Le costruzioni attigue alle cabine mantengono, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie aree dalle presenti Norme.
6. Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare Ministero LLPP n. 5980 del 30/12/1970 e, comunque, in tutte le aree del Piano delle Regole, anche se non espressamente indicato nelle singole norme, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo.

TITOLO VII MODALITA' DI ATTUAZIONE

ART. 52 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Ai sensi della L 1150/42 e s.m. e i., della LR 12/05 e s.m. e i., nonché del DPR 380/01 e s. m. e i., il Piano di Governo del Territorio viene attuato nel rispetto delle prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di Piano e/o nelle presenti Norme, con le seguenti modalità:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti d'edifici residenziali, commerciali, direzionali, ad eccezione degli edifici produttivi, ovvero con funzioni pubbliche o di interesse pubblico e di opere di urbanizzazione preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria superiore a **3,00 mc/mq** o un'altezza pari o superiore a **25,00 m**, è consentita soltanto dopo l'approvazione di apposito piano attuativo;
 - b) in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio con apposita simbologia identificativa di Piani Attuativi, ovvero qualora gli specifici articoli normativi del Piano di Governo del Territorio prevedano l'attuazione in subordine alla predisposizione di Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero o Permessi di Costruire convenzionati ed in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del Piano dei Servizi si attua esclusivamente mediante pianificazione attuativa o Permesso di Costruire convenzionato secondo i disposti del comma 1 bis dell'articolo 14 della LR 12/2005;
 - c) i piani attuativi e le aree per servizi ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la documentazione relativa all'eventuale erogazione di contributi comunitari per l'esercizio dell'attività agricola sui terreni stessi che comportino limitazioni alla trasformazione urbanistica. In mancanza di detti strumenti, sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere d'ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo senza aumenti di volume e carico urbanistico.
2. Per tutte le residue aree edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di Permessi di Costruire (PdC), Permessi di Costruire convenzionati (PdCc) ovvero la presentazione di Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) o delle ulteriori autocertificazioni previste dalla Legge, nel rispetto delle prescrizioni particolari definite per ogni ambito.
3. Fatte salve le disposizioni di cui alle presenti Norme, alle Norme paesistiche allegate al Piano di Governo del Territorio, alle Norme particolari per l'attuazione nei Nuclei di Antica Formazione e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, dei beni culturali e del paesaggio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo gli interventi previsti dall'articolo 6 del DPR 380/2001.
4. Secondo i disposti di cui alla LR 7/2012, articolo 19, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380/2001.
5. Per ogni azione di Piano si prescrive la necessità di assicurare la sostenibilità della pianificazione locale contribuendo alla conservazione e ricostruzione ecologica ed ecosistemica del territorio con adeguate azioni di mitigazione e compensazione ecologica. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

ART. 53 SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 3 dell'articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.:

- a) strade;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- g) pubblica illuminazione;
- h) spazi di verde attrezzato.

2. Queste aree, oltre ad essere asservite all'uso pubblico o cedute alla Pubblica Amministrazione, potranno essere gravate da servitù prediali.

3. Le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno. Una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni.

4. Si richiama espressamente il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)".

ART. 54 SUPERFICI DESTINATE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (OOUU II) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 4 dell'articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) presidi per la sicurezza pubblica;
- e) delegazioni comunali;
- f) chiese e altri edifici religiosi;
- g) impianti sportivi di quartiere;
- h) aree verdi di quartiere;
- i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie si intendono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate);
- j) cimiteri;
- k) interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente;
- l) interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche.

ART. 55 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PdCc)

1. Il permesso di costruire convenzionato (PdCc) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati nei singoli ambiti del Piano delle Regole ai sensi del DPR 380/01, articoli dal 11 al 15, e dagli articoli 10 e 36, comma 2, della LR 12/05 e s. m. e i..
2. Alla domanda di titolo abilitativo deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto previsto dall'articolo 46 della LR 12/05 e s. m. e i..
3. La convenzione urbanistica dovrà recepire le indicazioni dell'Ufficio Tecnico in applicazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, che verranno periodicamente determinati dalla stessa contestualmente ai valori di monetizzazione dei servizi pubblici e comunicati al responsabile dell'UTC. I valori di monetizzazione potranno essere univoci ovvero diversificati per settori del territorio comunale e/o per destinazione dell'intervento.
4. Il permesso di costruire convenzionato dovrà inoltre definire le eventuali opere pubbliche che verranno eseguite in sostituzione della corresponsione degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione consentita dello standard urbanistico e dello standard di qualità. Si prescrive la necessità di assicurare mitigazioni e compensazioni ecologiche da attuarsi in relazione all'area in cui è prevista la trasformazione del territorio.
5. Gli indirizzi di cui al precedente comma 3 devono stabilire gli obiettivi per il completamento del sistema dei servizi pubblici comunali in attuazione degli interventi non specificamente programmati (per localizzazione e/o tipologia) dal Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, sulla base di carenze urbanizzative rilevate o necessità legate al progetto urbano del Comune, da scompularsi parzialmente o totalmente dalla monetizzazione delle quote dovute come servizi pubblici e/o servizi pubblici di qualità.
6. Qualora l'entità dell'intervento e le destinazioni di uso previste consentano una totale monetizzazione delle quote per servizi pubblici dovute e non si preveda l'esecuzione di opere pubbliche, in presenza degli indirizzi di cui al precedente comma 3, la convenzione potrà essere sostituita da un atto unilaterale d'obbligo, da allegare al titolo abilitativo.

ART. 56 CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI

56.1 Verifica delle urbanizzazioni ai fini del rilascio del permesso di costruire

1. Ai sensi dell'articolo 12 del DPR 380/2001, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, in relazione ad una situazione di grave insufficienza urbanizzativa accertata dai propri organi tecnici, in sede di rilascio del titolo abilitativo deve essere prevista la cessione gratuita d'aree per urbanizzazioni e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dalle tabelle comunali. In tale caso, il concessionario dovrà presentare preventivamente un progetto unitario d'adeguamento urbanizzativo, sulla scorta del quale s'impegni, entro il triennio, ad eseguire tutte le opere necessarie.
2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all'attuazione d'interventi edilizi, la realizzazione d'idonee opere di fognatura ed i reflui dovranno confluire nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed il DLgs. 3/04/2006, n. 152.
3. Quanto di cui ai precedenti commi è da intendersi prescrittivo salvo dimostrata ed accertata autosufficienza urbanizzativa dell'edificio oggetto di titolo abilitativo.

56.2 DEFINIZIONE DI GRAVE INSUFFICIENZA URBANIZZATIVA

1. Costituisce grave insufficienza urbanizzativa (all'interno del centro abitato) l'insufficienza di almeno una delle seguenti infrastrutture specifiche:
 - a) acquedotto;
 - b) fognatura;

c) rete energia elettrica;

56.3 GRAVE INSUFFICIENZA DELLA RETE STRADALE

1. S'intende l'esistenza di una rete stradale di larghezza inferiore a **5,00 m**, salvo comprovata impossibilità di adeguamento della sezione stradale stessa e ad esclusione degli ambiti appartenenti ai Nuclei d'Antica Formazione. Dette insufficienze costituiscono il presupposto per il diniego del titolo abilitativo, salvo impegno da parte dell'istante di eseguire le opere mancanti per la sola porzione di lotto costituente il fronte strada all'interno del tessuto urbano consolidato definito dal Piano di Governo del Territorio. All'esterno del tessuto urbano consolidato l'Ufficio Tecnico Comunale valuterà la funzionalità della viabilità esistente, emanando eventuali prescrizioni d'adeguamento.

ART. 57 PROGETTI DI PIANI ATTUATIVI

1. La documentazione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella DGR del 25/07/1997, n 6/30267.
2. Documenti da allegare al progetto di PA:
 - a) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento;
 - b) schema di convenzione contenente:
 1. l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria;
 2. l'impegno per l'esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, comprensivi di quelli compensativi;
 3. la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni;
 4. la modalità ed i tempi d'attuazione;
 - c) stralcio dello strumento urbanistico vigente (e delle relative disposizioni normative) con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del Piano vigente;
 - d) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel piano attuativo;
 - e) planimetria dello stato di fatto (in scala 1:500) della zona interessata dal piano attuativo con l'individuazione:
 1. delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento;
 2. delle presenze naturalistiche ed ambientali;
 3. degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica;
 4. per eventuali edifici, rilievo con quote, sezioni e prospetti (in scala 1:100);
 - f) relazione paesistica in conformità ai disposti di cui alla Delibera di Giunta Regionale 8/11/2002, n. 7/11045, e allegato Piano di contesto paesistico, compresi gli opportuni approfondimenti grafico-testuali eventualmente necessari a rappresentare ed esplicitare le potenziali misure di mitigazione e/o compensazione ecologica da prevedere;
 - g) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le prescrizioni di cui alle presenti Norme, e relazione di invarianza idraulica ai sensi del RR 23/11/2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della LR 11/03/2005, n. 12);
 - h) progetto planivolumetrico (in scala 1:500, ovvero di maggior dettaglio), con:
 1. l'individuazione delle aree ad uso pubblico e di quelle da cedere al Comune;
 2. l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;
 3. l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della SL prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad uso diverso nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano;
 - i) esemplificazione dei profili altimetrici;

- j)** progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici, nonché la conformità degli scarichi secondo il titolo V, capo IV, articolo 52 della LR 12/12/2003, n. 26;
 - k)** per quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici e fognari il lottizzante deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13/01/1970, n. 227; in particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, le dichiarazioni degli Enti gestori dei pubblici servizi che attestino l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alle reti di distribuzione; per le eventuali cabine di trasformazione l'Amministrazione Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto di lottizzazione.
 - l)** fotoinserimento;
 - m)** documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l'attività agricola.
- 3. Piani paesistici di contesto:**
- a)** si dovrà rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d'intervento contenute entro coni visuali significativi;
 - b)** si dovrà consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi et similia) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d'impatto che le previsioni d'intervento avrebbero nell'ambiente circostante; ciò al fine di dimostrare che l'intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze;
 - c)** si dovranno presentare elaborati necessari all'individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale;
 - d)** si dovrà prevedere un approfondito progetto del verde e delle componenti ecologiche ad esso connesse, atto a definire le mitigazioni e/o compensazioni ambientali funzionali al progetto della REC. Il progetto del verde dovrà rispondere alla necessità di prevedere adeguate ed efficaci mitigazioni e compensazioni – ove previste dalla zonizzazione della RER/REP/Rete Verde.
- 4.** Copia della documentazione dovrà essere presentata obbligatoriamente su supporto informatico in formato vettoriale georeferenziato (formato DWG o compatibile);
- 5.** Il responsabile del procedimento, in relazione all'entità dell'intervento, potrà richiedere semplificazioni o integrazioni alla documentazione sopra richiamata.

ART. 58 PARAMETRI MINIMI PER SERVIZI PUBBLICI E DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE TEORICO

1. Per tutti gli interventi che incidono in modo permanente sugli edifici e sulle loro pertinenze si richiama il rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione relativa alla Rete Ecologica Comunale facente parte integrante del Piano di Governo del Territorio

2. Salvo diverse disposizioni specifiche definite puntualmente dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi o da specifiche convenzioni, la dotazione minima di aree per servizi pubblici in cessione o assoggettati all'uso pubblico e sottoposti a regolamentazione d'uso per gli interventi sottoposti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è così determinata:

- | | |
|--|--|
| a) Residenza: | 30,00 mq/abitante |
| di cui almeno: | 5,00 mq/abitante destinati a parcheggio (con accesso da strada pubblica o assoggettata all'uso pubblico); |
| | 8,00 mq/abitante destinati a parcheggio (se serviti da spazio di manovra dedicato in esclusiva); |
| b) residenza turistica alberghiera: | 100% SL |
| c) alberghiero: | 100% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| d) direzionale: | 100% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| e) esercizi di vicinato: | 100% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| f) medie strutture di vendita: | 150% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| g) grandi strutture di vendita: | 200% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| h) pubblici esercizi: | 150% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| (sale ballo, locali notturni, discoteche:) | 200% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| i) produttivo: | 20% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| l) commercio all'ingrosso: | 50% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| m) strutture turistico-ricettive all'aria aperta: | 5,00 mq/presenza turistica |
- (La determinazione della "presenza turistica" è definita dalla equivalenza fra piazzole e/o allestimenti turistici e **3,5** ospiti) Gli spazi per la ristorazione, i minimarket e l'artigianato di servizio dovranno produrre quote per servizi pubblici - secondo le percentuali di riferimento di cui alle precedenti lettere - solo in caso siano aperti ad utenti esterni alla struttura turistico/ricettiva all'aperto.

I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di Piano all'interno degli ambiti territoriali sottoposti a pianificazione attuativa sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere rideterminata in sede di piano attuativo; resta vincolante la quantità indicata graficamente.

3. Servizi pubblici di qualità (standard di qualità)

S'intende la quota aggiuntiva di servizi pubblici finalizzata al miglioramento della qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area e, complessivamente, del territorio comunale.

Tale tipologia di servizio può essere costituita:

- dalla sola cessione delle aree;
- dalla cessione d'aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
- dalla sola realizzazione d'opere d'urbanizzazione eseguite su aree destinate a servizi pubblici;
- dalla corresponsione del valore di monetizzazione, anche parzialmente ad integrazione dei casi di cui sopra, da impegnare nella realizzazione di opere pubbliche inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel piano dei servizi ed eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale.

I valori di monetizzazione dei servizi pubblici di qualità sono differenziati per zone territoriali e per destinazione secondo le determinazioni della Giunta Comunale.

4. I valori di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c), d), eventualmente specificati negli articoli normanti gli Ambiti di Trasformazione derivano da stime preliminari e saranno da adeguare/ridefinire in fase di progettazione definitiva/esecutiva delle singole opere.

5. Le quote di standard di qualità fissate per ogni AdT sono espresse economicamente come contributo compensativo aggiuntivo (CCA). Tutte le opere individuate come standard di qualità potranno essere modificate o sostituite, su richiesta del Comune, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano dei Servizi.

6. Dimensionamento residenziale teorico

Per la determinazione del peso insediativo residenziale si considerano quote di volume pro-capite pari a **150 mc/abitante**.

TITOLO VIII GLI ATTI DEL PGT

ART. 59 SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in:

a. ambiti di trasformazione di cui al Documento di Piano del PGT:

- Residenziale prevalente di trasformazione (C1);
- Produttivo polifunzionale di trasformazione (no ricettivo) (D3);

b. aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo di cui al Piano dei Servizi del PGT;

c. Nuclei di Antica Formazione (A);

d. Nuclei storici sparsi nel territorio agricolo (AR);

e. ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale:

- Ambito residenziale esistente (intensivo) (B1);
- Ambito residenziale esistente (estensivo) (B2);
- Ambito residenziale interessato da piani attuativi già convenzionati (B3);

f. verde privato (V);

g. Parcheggi privati in progetto (P);

h. Ambito produttivo polifunzionale (D1);

i. Turistico alberghiera esistente (D2);

j. Ambito commerciale (D3);

k. Ambiti agricoli di massima tutela;

l. Ambiti agricoli di valenza paesistica;

m. Ambiti agricoli produttivi.

2. Le tavole operative del Piano delle Regole individuano altresì il tessuto urbano consolidato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 10 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., nonché specifici ambiti assoggettati a disposizioni particolari integrative o in deroga alle Norme generali del Piano di Governo del Territorio. Tali disposizioni integrano le norme puntuali dei singoli ambiti territoriali nelle eventuali norme particolari degli stessi, opportunamente evidenziate in cartografia ("Norme particolare"), oppure in ordine ai disposti degli specifici articoli di riferimento delle presenti NTA. Sono altresì individuate:

a. aree di rispetto del RIM;

b. aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità;

c. aree di rispetto cimiteriale;

d. aree di rispetto per captazione di acque sorgive;

e. aree di rispetto degli elettrodotti;

f. aree di rispetto degli allevamenti zootecnici.

Per l'individuazione delle aree di interesse storico-archeologico di cui al successivo articolo denominato "Aree di interesse storico-archeologico" delle presenti Norme si rimanda alle cartografie del Piano di Governo del Territorio relative al sistema dei vincoli.

3. Per ogni ambito sono precisate, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite.

ART. 60 **AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AdT)**

1. Nelle aree identificate come ambiti di trasformazione valgono le specifiche disposizioni definite dall'elaborato di Piano "Disciplina degli ambiti di trasformazione" allegato al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 61 **AMBITI PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO (SP)**

1. Nelle aree identificate come ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo valgono le specifiche disposizioni definite dal Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio.

ART. 62 **AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI DA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)**

1. Nelle aree identificate come Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), il Piano di Governo del Territorio riconosce le aree oggetto di procedure ai sensi dell'art. 8 del DRP 7/09/2010, n. 160 già approvate dal Consiglio Comunale alla data di adozione delle presenti Norme.

2. Per gli ambiti sottoposti a procedura di SUAP in variante allo strumento urbanistico vigente e approvati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme valgono le previsioni di cui alle rispettive determinazioni consiliari assunte con le specifiche deliberazioni.

3. Negli ambiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in caso di eventuale decadenza dei termini di validità per il mancato inizio dei lavori, si applicano indici e parametri degli ambiti urbanistici definiti dalle tavole grafiche del Piano delle Regole.

TITOLO IX DEROGHE

ART. 63 DEROGHE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

1. I poteri di deroga possono essere esercitati nei casi previsti e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 14 del DPR 380/01 e dell'articolo 40 dalla LR n. 12/2005 ss. mm. e ii. e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 64 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

2. Ai sensi della parte II, titolo I, capo II, articolo 40, della LR 12/05 e ss. mm. e ii., per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga alle disposizioni del Piano di Governo del Territorio.

3. I permessi di costruire in deroga di cui al precedente comma possono essere rilasciati a seguito di preventiva deliberazione di Consiglio Comunale e senza necessità di nulla osta regionale.

4. La deroga ai parametri stabiliti dal Piano di Governo del Territorio, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente:

- a) i limiti di densità edilizia;
- b) i limiti d'altezza dei fabbricati;
- c) i limiti di distanza fra edifici;
- d) le destinazioni d'uso.

5. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti Norme tecniche di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 40 comma 3 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della LR 6/1989 e ss. mm. e ii.

TITOLO X NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ART. 65 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

1. Ai sensi del Titolo II, articolo 57, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, e s. m. e i., il Piano di Governo del Territorio è corredato da apposito Studio Geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla DGR 8/1566 del 22/12/2005, DGR 8/7374 del 28/06/2008.
2. Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo Studio Geologico di cui al precedente comma del presente articolo, comprese le prescrizioni per gli interventi di trasformazione dei suoli, sono allegati al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio per farne parte integrante e sostanziale.
3. In relazione ai disposti di cui agli atti regionali richiamati al precedente comma 1 del presente articolo ed in osservanza al Titolo II, Capo II, articolo 10, comma 1, lettera d) della LR 12/05 e s. m. e i. le disposizioni definite dallo Studio Geologico a corredo del PGT sono prescrittive e prevalenti per l'attuazione delle previsioni degli ambiti regolamentati dalle presenti Norme.
4. In sede di presentazione della documentazione per il rilascio di opportuno titolo abilitativo, dovrà essere dimostrata la verifica delle condizioni poste dallo Studio Geologico del Piano di Governo del Territorio in merito alle prescrizioni di materia geologica, idrogeologica e sismica. Il progetto dovrà altresì attestare la conformità degli espedienti costruttivi con i dettami definiti dalla normativa di cui allo Studio Geologico del PGT in relazione alla classificazione geologica, idrogeologica e sismica dei fondi interessati dall'intervento.
5. In osservanza ai contenuti di cui allo Studio Geologico allegato al PGT, il Piano individua quali ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità geologica per le azioni di piano 4 "Fattibilità con gravi limitazioni", determinato da una qualsiasi delle relative sottocategorie.

65.1 Norme Geologiche di Piano

Dott. Geol. Massimo Compagnoni

Studio di Geologia Applicata Ambientale e Territoriale

Via G. Falcone, 5/7 – 25038 Rovato (BS) – Tel. 3384679767 – email massimo.compagnoni@geo3studio.it



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Ufficio Tecnico

Area Tecnica – Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1 Provincia di Brescia Cap 25080

Tel. 0365555311 - Fax 0365554051

C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

www.comune.puegnagodelgarda.bs.it

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)



NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ai sensi dei criteri attuativi dell'art. 57 L.R. n. 12/2005

approvati con D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011

e integrati con D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017 e con D.G.R. XI/4685 del 10 maggio 2021

Il tecnico incaricato

dott. Geol. Massimo Compagnoni

Redatto in data: GIUGNO 2021

Versione 1.0

Data adozione: _____

Data parere regionale: _____

Data approvazione: _____



Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

Visto

Le indicazioni contenute nelle D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 – D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017 e D.G.R. XI/4685 del 10 maggio 2021

Visto

L'obbligo di definire ed aggiornare la componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 12/2005

Definisce

Le norme geologiche di piano che disciplinano gli interventi edilizi ricadenti nel territorio comunale sulla base della cartografia di fattibilità geologica delle azioni di piano (Tavola n. 9) e la cartografia dei vincoli sovraordinati (Tavole n. 6 e 7).

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Titolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

La seguente normativa geologica fornisce indicazioni in merito alla fattibilità geologica che a scala territoriale è graficamente rappresentata nella Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di piano (Tavola n. 9), la quale fornisce indicazioni in merito alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio.

La carta della fattibilità geologica e le relative norme geologiche devono essere pertanto utilizzate congiuntamente.

Le norme geologiche attribuite ad ogni classe di fattibilità riportano la relativa normativa d'uso che può consistere in:

- a) prescrizioni per gli interventi urbanistici,
- b) studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti,
- c) opere di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico,
- d) necessità di monitoraggi,
- e) ecc ...

Nelle fasce di transizione tra due diverse classi è fortemente consigliato tenere conto anche delle indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti.

Le norme richiamano inoltre la normativa derivante dalla carta dei vincoli (Tavola n. 6) e dalle classificazioni e norme derivanti dal PGRA e dal PAI (Tavola n. 7) e dalle disposizioni regionali conseguenti la componente sismica del territorio (Tavola n. 4).

Sulla Carta della Fattibilità Geologica non sono stati individuati i perimetri delle aree di tutela assoluta e rispetto delle captazioni ad uso idropotabile e le fasce di rispetto per la polizia idraulica del reticolo idrico minore, che sono definite nella Carta dei Vincoli (Tavola n. 6) e soggette a specifica normativa.

Inoltre sono parte integrante delle presenti Norme Geologiche di Piano le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI e sono fatte salve tutte le disposizioni maggiormente restrittive, rispetto a quelle indicate, contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell'ambiente.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.

Nel caso intervengano modifiche dell'assetto geomorfologico, idrogeologico, idraulico, etc. a causa di eventi o interventi successivi alla redazione dello studio geologico, di cui alle presenti norme, oppure si rendessero necessari approfondimenti di indagini in determinate aree del territorio comunale, il nuovo azionamento geologico dovrà essere recepito dall'Amministrazione Comunale attraverso una specifica variante urbanistica, che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti, attualmente rappresentate dalla Legge Regionale 12/2005.

Lo studio geologico comunale rappresenta inoltre importante elemento di supporto all'adeguamento della pianificazione di Emergenza: resta di primaria importanza che nell'ambito delle zone a rischio idrogeologico e/o idraulico siano adottate tutte le misure per la salvaguardia delle persone, tramite informazione alla popolazione e predisposizione di adeguati sistemi di allerta.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Gli interventi soggetti a rilascio di titolo abilitativo, qualora determinino incidenza sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, devono essere accompagnati dalla Relazione Geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 che valuta la compatibilità dell'intervento in oggetto rispetto alla presente normativa geologica ed esegue i necessari approfondimenti.

Tali indagini ed approfondimenti, prescritti per le classi 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti), devono essere realizzate prima della progettazione degli interventi edificatori, in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli stessi.

Gli approfondimenti richiesti dalla normativa geologica di piano possono dipendere da uno o più fenomeni di pericolosità e/o vulnerabilità, ad esempio possono essere legati all'instabilità dei versanti, alla vulnerabilità idrogeologica, alla vulnerabilità idraulica, agli aspetti sismici, alle scadenti caratteristiche dei terreni, al quadro ambientale in evoluzione ecc..., e non sostituiscono le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (paragrafi 6.2.1 e 6.2.2

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

delle NTC2018), che devono essere eseguite indipendentemente dalla classe di fattibilità nella successiva fase di progettazione strutturale per opere ed interventi ricompresi nell'elenco di cui al punto 6.1.1 delle NTC 2018.

In linea generale la relazione geologica prevista ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 dovrà contenere almeno:

- il quadro geologico sullo stato dei luoghi;
- l'analisi delle problematiche presenti in relazione all'intervento previsto;
- la descrizione dell'eventuale piano d'indagine sito-specifico e la ricostruzione del modello geologico di riferimento;
- la descrizione delle limitazioni esistenti e delle eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione dell'intervento;
- la dichiarazione dell'ammissibilità dell'intervento.

Le relazioni geologiche previste ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, sebbene redatte in fasi temporali diverse nell'ambito del processo di progettazione di un intervento, possono essere trattate in un unico documento. La normativa geologica prevede per le aree allagabili la predisposizione di specifici studi di Compatibilità Idraulica, da allegare alla Relazione Geologica prevista ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Titolo 2

FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO (Tavola n. 9)

Art. 3 – Classe di fattibilità 1 senza particolari limitazioni

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Nel territorio comunale di Puegnago del Garda le aree attribuite alla classe 1 corrispondono a quelle sub-pianeggianti presenti nelle due principali piane fluvio-glaciali (Raffa e S. Quirico), caratterizzate da sottosuolo con caratteristiche geotecniche generalmente buone e alta soggiacenza della falda freatica.

In queste aree non è necessario eseguire indagini ed approfondimenti di carattere geologico nelle prime fasi di progettazione edilizia e pertanto il titolo abilitativo è rilasciabile senza la Relazione di fattibilità Geologica redatta ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011.

Art. 4 – Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Nel territorio comunale di Puegnago del Garda le aree attribuite alla classe 2 corrispondono a quelle sub-pianeggianti collocate in posizione sommitale rispetto ai principali rilievi collinari isolati, a quelle ondulate con tratti moderatamente acclivi caratterizzate dalla presenza di litologie, in generale, con buone caratteristiche meccaniche e a quelle sub-pianeggianti o debolmente acclivi, di raccordo con le aree a maggior pendenza, ove non è stata riscontrata, in occasione della campagna di rilevamento, la presenza di ristagni d'acqua.

Tali aree sono pertanto caratterizzate da condizioni geomorfologiche che possono parzialmente o totalmente influenzare in modo sia diretto sia indiretto la fattibilità di un'opera/intervento.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

All'interno delle aree così classificate gli interventi di viabilità, nuova edificazione, ricostruzione, ampliamento e scavo con movimentazione terra devono essere supportati dalla valutazione di compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche e geotecniche del sito.

Tale valutazione potrà essere accompagnata dall'esecuzione di specifiche indagini geologiche, ritenute necessarie per la quantificazione degli eventuali impatti dell'intervento sull'area e sulle sue immediate vicinanze, facendo particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche, alle distanze dai cigli di scarpata e alla stabilità globale delle opere.

La scelta della tipologia d'indagine e della frequenza delle stesse dovrà essere motivata dal Professionista incaricato della redazione della Relazione di Fattibilità Geologica, la quale è necessaria per il rilascio del titolo abilitativo.

La Relazione di Fattibilità Geologica potrà essere sostituita da una dichiarazione di fattibilità geologica a firma di geologo abilitato, nel caso in cui gli interventi previsti siano particolarmente modesti e prevedano impatti trascurabili sulla componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica del territorio, quali quelli riconducibili, in linea generale, alla realizzazione di interventi o opere secondarie e/o accessorie prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (art. 94 bis del DPR 380/2001 così come modificato dall'art. 9 quater del d.l. 123/2019 convertito con legge n. 156 del 12-12-2019) o di modesta rilevanza dal punto di vista geotecnico (punto 6.2.2 delle NTC18).

Art. 5 – Classe di fattibilità 3 con consistenti limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

In tali aree sarà pertanto necessario eseguire piani d'indagine in sito e/o in laboratorio, al fine di ricostruire in dettaglio il modello geologico del sito, con particolare riferimento alle caratteristiche topografiche di dettaglio, alla ricostruzione del regime idraulico sotterraneo e superficiale, alla caratterizzazione meccanica del volume geologico e geotecnico significativo e,

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

quando necessario, alla modellazione idraulica del corso d'acqua oggetto di potenziale esondazione.

Tali approfondimenti dovranno essere eseguiti e descritti all'interno della Relazione di Fattibilità Geologica, la quale è necessaria per il rilascio del titolo abilitativo di un intervento e/o opera di progetto che preveda la realizzazione di nuova viabilità, nuova edificazione, ricostruzione di edifici esistenti, ampliamento di edifici/viabilità esistente e qualunque altro intervento che preveda scavi e movimentazione di terra.

Gli esiti degli approfondimenti potranno condizionare, anche in modo sostanziale, la progettazione degli interventi stessi, la quale sarà affiancata dalla progettazione di tutte quelle opere secondarie, finalizzate al contenimento e mitigazione degli impatti dell'opera principale e ritenute necessarie per la fattibilità geologica della stessa.

Nel territorio comunale di Puegnago del Garda le aree attribuite alla classe 3 sono state distinte in 3 sottoclassi:

SOTTOCLASSE DI FATIBILITA' 3a

La sottoclasse comprende le aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di pendii boscati ad acclività da media a alta, attualmente in equilibrio, caratterizzate da suscettibilità all'instabilità di versante, in particolare in conseguenza a variazioni dell'uso del suolo, cambi di destinazione d'uso o variazioni del regime idraulico superficiale e/o sotterraneo.

In tali aree, oltre a quanto previsto in generale per la classe di fattibilità geologica 3, si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio; inoltre l'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove strettamente necessario.

SOTTOCLASSE DI FATIBILITA' 3b

La sottoclasse comprende le aree con potenziale presenza di locali emergenze idriche caratterizzate dalla presenza di acque superficiali/sotterranee non sufficientemente regimate o con presenza di locali falde sospese; sono inoltre comprese le aree con presenza di riporti di

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

materiale, aree colmate/bonificate, aree con limitata capacità portante superficiale, aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate e aree interessate da scavi.

Oltre a quanto indicato per le problematiche generali relative alla classe di fattibilità 3, in tali aree dovranno essere individuati, mediante l'esecuzione di specifiche indagini, lo spessore e le caratteristiche meccaniche del volume geotecnico significativo e comunque della prima litozona superficiale caratterizzata da scadenti/modeste caratteristiche geotecniche, oltre all'eventuale presenza di circolazioni idriche sotterranee; qualora dalle indagini venisse rilevata la presenza di falde sospese sarà necessario definirne la soggiacenza e l'escursione stagionale onde valutare le sue possibili interazioni con le fondazioni superficiali e/o opere in progetto.

In tale classe può rendersi necessaria l'adozione di interventi di mitigazione (es: impermeabilizzazione delle fondazioni, piano di posa individuato al di sopra della zona d'oscillazione della falda), da valutarsi in funzione delle risultanze degli studi preliminari, i quali potrebbero sconsigliare l'esecuzione di eventuali vani interrati.

Gli interventi di rimodellamento della superficie topografica, finalizzati al recupero delle aree, dovranno prevedere la verifica delle condizioni di stabilità dei pendii o dei fronti di scavo, eseguiti in prospettiva sismica secondo le prescrizioni di legge vigenti.

SOTTOCLASSE DI FATIBILITA' 3c

La sottoclasse comprende aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali e interessate da eventi alluvionali rari (corrispondenti alle aree PGR P1/L e Em).

In queste aree, oltre a quanto previsto in generale per la classe di fattibilità geologica 3, è necessaria l'esecuzione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede del rilascio del titolo edilizio, insieme alla Relazione di Fattibilità Geologica. Tale studio è finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locale; in particolare dovranno essere definite l'altezza massima della corrente (battente) e la sua velocità di deflusso facendo riferimento allo schema riportato al paragrafo 3.4 dell'All. 4 alla D.G.R. IX/2616/2011.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Lo studio di compatibilità idraulica può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza etc..).

In queste aree la realizzazione di nuovi vani interrati o seminterrati va accompagnata dalla realizzazione di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi.

Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti per la mitigazione del rischio (estratti dall'allegato 4 della D.G.R. 2616/2011):

Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:

- Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento;
- Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
- Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
- Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
- Favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.

Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:

- Realizzare opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
- Realizzare opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
- Realizzare fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione:

- Realizzare uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;
- Realizzare vie di evacuazione situate sopra il livello della piena di riferimento.

Materiali:

- Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
- Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.

Art. 6 – Classe di fattibilità 4 con gravi limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso legate all'alta pericolosità idrogeologica e/o idraulica e nelle quali deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo; sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio determinato dalla pericolosità/vulnerabilità del fenomeno presente nel sito.

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Nel territorio comunale di Puegnago del Garda le aree attribuite alla classe 4 sono state distinte in 3 sottoclassi:

SOTTOCLASSE DI FATIBILITA' 4a

La sottoclasse comprende aree caratterizzate da franosità superficiale diffusa attiva con evidenza di indizi di erosione superficiale attiva ed arretramento dei cigli di scarpata.

All'interno di queste aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2 delle N.d.A. del PAI.

SOTTOCLASSE DI FATIBILITA' 4b

La sottoclasse comprende aree caratterizzate da franosità superficiale diffusa quiescente con evidenze di erosione superficiale recente, al momento del rilevamento, non attive ma riattivabili per cause originarie.

All'interno di queste aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3 delle N.d.A. del PAI.

SOTTOCLASSE DI FATIBILITA' 4c

La sottoclasse comprende i Laghi di Sovenigo e le aree torbose/paludose direttamente afferenti agli stessi, periodicamente allagate o comunque coinvolte nell'ordinaria evoluzione naturale dei bacini lacustri.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Titolo 3

DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO PREVISTA DA VINCOLI SOVRAORDINATI (Tavola n. 7)

Art. 7 – Aree di frana attiva Fa

All'interno di queste aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2 delle N.d.A. del PAI., di seguito riportate:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- f) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- g) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;*
- h) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- i) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- j) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;*
- k) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;*
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.*

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Art. 8 – Aree di frana quiescente Fq

All'interno di queste aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3 delle N.d.A. del PAI., di seguito riportate:

Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- m) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;*
- n) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;*
- o) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;*
- p) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Art. 9 – Aree interessate da alluvioni rare (PGRA-P1/L)

All'interno di queste aree valgono le prescrizioni valide per le aree Em – esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua con pericolosità media o moderata, di cui all'art. 9, comma 6bis delle N.d.A. del PAI., ai sensi dell'art. 58 comma 2 lettera b) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM), di recente inserimento nell'elaborato 7 PAI (inserimento del Titolo V contenente Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA).

Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

In particolare in tali aree valgono le prescrizioni dell'art. 5 delle presenti norme geologiche di piano valide per la sottoclasse di fattibilità 3c.

Art. 10 – Aree sottoposte a vincolo di polizia idraulica

Nella Tavola n. 6 – Carta dei Vincoli sono riportate le fasce di rispetto del reticolo idrico minore soggette alle norme di polizia idraulica tratte dagli elaborati del documento di Polizia Idraulica (Redazione nell'ottobre 2020 ed approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06 maggio 2021).

All'interno delle fasce di rispetto sono applicate le norme specifiche previste nell'elaborato normativo del Documento di Polizia Idraulica vigente.

Art. 11 – Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Nella Tavola n. 6 – Carta dei Vincoli sono riportate le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 258/2000 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; si distinguono:

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa ha un'estensione di dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (art. 94, comma 3 d.lgs. 152/2006).

Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile

La zona di rispetto delle opere di captazione idropotabile ha un'estensione pari a 200 m di raggio dal punto di captazione, in quanto è stato applicato il criterio geometrico.

Al suo interno valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell'art. 94 del D. L.vo 3 aprile 2006, n.152, ovvero sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica¹;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;

¹ Il punto g) si riferisce in sostanza a tutte le opere di derivazione delle acque sotterranee realizzate con finalità idro-potabile e di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa sfruttata

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art.94 comma 5 del citato Decreto Legislativo 152/2006 (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all'applicazione delle Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto, contenute nell'allegato 1 alla D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693.

In particolare si ricorda che nelle zone di rispetto:

- q) è preferibile assegnare una destinazione d'uso a verde pubblico, aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa; qualora fosse prevista l'edificazione non possono essere eseguiti sondaggi geognostici profondi che possano rappresentare vie preferenziali di possibile inquinamento delle acque di falda captata ad usi idro-potabili; a tale riguardo sono obbligatori studi idrogeologici di dettaglio finalizzati alla verifica della compatibilità degli interventi civili, produttivi, agricoli, infrastrutture stradali e pozzi pubblici o privati che possano generare un impatto sulla qualità della risorsa e/o possano potenzialmente causare una modifica sostanziale della circolazione idrica sotterranea (ad esempio pozzi, sonde geotermiche, infrastrutture sotterranee, cave, discariche ecc...);
- r) i nuovi tratti di fognatura da realizzare dovranno costituire un sistema a tenuta bidirezionale e recapitare all'esterno dell'area medesima, evitando ove possibile la presenza di manufatti che possano costituire elementi di discontinuità, quali sifoni e opere di sollevamento; tutte le opere dovranno essere sottoposte a collaudo;
- s) le pratiche agricole non potranno far ricorso a fertilizzanti di sintesi e a fanghi residui di origine urbana o industriale, mentre l'uso di antiparassitari deve essere limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli;
- t) è vietato l'inserimento di insediamenti produttivi assoggettati alla disciplina di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Titolo 4

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE RELATIVE ALLA COMPONENTE SISMICA DEL TERRITORIO

Art. 12 – Ambito di applicazione

Nell'ambito degli strumenti di attuazione del Piano di Governo del Territorio, ovvero strumenti di pianificazione attuativa (piani attuativi P.A. e Piani Integrati d'intervento P.I.I.) e/o richiesta dei titoli abilitativi edilizi (Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nel caso gli interventi determinino incidenza sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, devono essere accompagnati dalla Relazione Geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 che, oltre ad affrontare quanto richiesto dalla rispettiva classe di fattibilità geologica di appartenenza, contenga anche l'approfondimento sismico di 3° livello, per i soli ambiti per il quale esso è richiesto.

Gli approfondimenti sismici di 3° livello sono richiesti all'interno degli scenari di pericolosità sismica locale soggetti a fenomeni di instabilità di versante Z1a e Z1b e soggetti a fenomeni di instabilità da cedimenti Z2a, riportati in Tavola n. 4, e negli scenari soggetti a fenomeni di amplificazione sismica lito-stratigrafica, nei quali l'analisi sismica di 2° livello condotta in fase di pianificazione abbia evidenziato un valore del fattore di amplificazione calcolato FAC maggiore della soglia comunale, come riportato in Tavola n. 9 con soprassegno pallinato nero.

Gli approfondimenti sismici di 3° livello potranno essere condotti secondo metodologie diverse in funzione degli scenari di pericolosità sismica locale di appartenenza.

Art. 13 – Scenari di pericolosità sismica locale Z1a e Z1b (fenomeni di instabilità di versante)

Le aree caratterizzate da franosità superficiale diffusa attiva e quiescente sono indicate in Tavola 4 come scenari di pericolosità sismica locale Z1a e Z1b.

Per qualsiasi intervento edilizio consentito all'interno di queste aree, i relativi elaborati progettuali necessari per la richiesta del titolo abilitativo dovranno essere accompagnati da una Relazione di Fattibilità Geologica redatta ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011, che contenga, oltre a quanto già previsto all'Art. 6 delle presenti norme geologiche, anche uno specifico approfondimento della componente sismica del territorio.

In particolare sarà necessario eseguire almeno le verifiche di stabilità in condizioni pseudo-statiche come richiesto dalla normativa nazionale vigente e, qualora ritenuto necessario,

Dott. Geol. Massimo Compagnoni

GIUGNO 2021

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

proseguire con l'approfondimento sismico fino alla definizione del valore medio dello spostamento atteso in condizioni pseudo-dinamiche.

In particolare mediante l'utilizzo dei gruppi di accelerogrammi disponibili nella banca dati regionale, suddivisi in funzione della fascia di pericolosità regionale, utilizzando metodi di calcolo a doppia integrazione (es: metodo del blocco rigido di Newmark etc..) potranno essere stimati i valori di spostamento medio atteso in occasione del verificarsi di un evento sismico riferito ad un tempo di ritorno di 475 anni.

Tali approfondimenti, essendo disponibili in fase di progettazione edilizia di un intervento, permetteranno di definirne la compatibilità geologica sotto l'aspetto sismico e, di conseguenza, considerare l'eventuale necessità di apportare modifiche progettuali all'intervento prima di avviarne la progettazione strutturale o subordinare lo stesso all'esecuzione di opere di mitigazione della pericolosità presente nel sito.

Art. 14 – Scenari di pericolosità sismica locale Z2a (fenomeni di instabilità per cedimenti)

Le aree caratterizzate da terreni superficiali dotati di scadenti caratteristiche meccaniche determinate dalla presenza di materiali fini torbosi saturi, di aree soggette a colmamento e/o bonifica e di aree oggetto di attività estrattiva recente o passata sono indicate in Tavola 4 come scenari di pericolosità sismica locale Z2a.

Per qualsiasi intervento edilizio consentito all'interno di queste aree, i relativi elaborati progettuali necessari per la richiesta del titolo abilitativo dovranno essere accompagnati da una Relazione di Fattibilità Geologica redatta ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011, che contenga, oltre a quanto già previsto all'Art. 6 delle presenti norme geologiche, anche uno specifico approfondimento della componente sismica del territorio.

In particolare sarà necessario, a seconda delle diverse situazioni geomorfologiche ivi presenti:

- a) stimare i cedimenti attesi indotti dall'azione sismica in terreni coesivi soffici, anche mediante l'uso di relazioni empiriche (quali ad es. Yasuhara e Andersen, 1991) e la stima del rapporto di sovrappressione interstiziale (quali ad es. Matsui et al., 1980);
- b) stimare i cedimenti attesi indotti dall'azione sismica in terreni granulari insaturi;
- c) verificare la stabilità degli fronti di scavo con le modalità definite dall'Art. 13 delle presenti norme geologiche di piano.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Art. 15 – Scenari di pericolosità sismica locale Z3a e Z3b (amplificazioni morfo-topografiche)

Le aree caratterizzate dalla presenza di morfologie superficiali suscettibili di fenomeni di amplificazione sismica di tipo topografico sono indicate in Tavola 4 come scenari di pericolosità sismica locale Z3a e Z3b: esse sono indicate con elementi lineari, che evidenziano la presenza di cigli di scarpata di altezza superiore a 10 m e di linee di cresta sommitali.

Nel territorio comunale di Puegnago del Garda non si rileva la presenza di configurazioni topografiche particolarmente complesse: in linea di massima è lecito assimilarle a configurazioni bidimensionali, per le quali è applicabile la metodologia semplificata proposta dalla normativa nazionale vigente, basata sull'identificazione della categoria topografica corrispondente, adottando quanto riportato nella tabella 3.2.III delle NTC 2018 e definendo il valore del coefficiente di amplificazione topografica S_T in base a quanto riportato nella tabella 3.2. V delle NTC 2018.

La metodologia semplificata prevista dalla normativa nazionale e l'applicazione del coefficiente S_T sono ritenute compatibili anche per interventi che prevedono opere con periodo proprio di vibrazione compreso tra 0.5 e 1.5 s.

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con l'altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o dalla cresta, dove S_T assume il valore massimo riportato nella Tab. 3.2.V, fino alla base, dove S_T assume valore unitario.

Tab. 3.2.III – *Categorie topografiche*

| Categoria | Caratteristiche della superficie topografica |
|-----------|---|
| T1 | Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$ |
| T2 | Pendii con inclinazione media $i > 15^\circ$ |
| T3 | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$ |
| T4 | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$ |

Tab. 3.2.V – *Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica S_T*

| Categoria topografica | Ubicazione dell'opera o dell'intervento | S_T |
|-----------------------|--|-------|
| T1 | - | 1,0 |
| T2 | In corrispondenza della sommità del pendio | 1,2 |
| T3 | In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30° | 1,2 |
| T4 | In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media maggiore di 30° | 1,4 |

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Resta comunque facoltà del Professionista incaricato quantificare gli effetti di amplificazione sismica di tipo morfo-topografico del sito mediante l'applicazione di studi di maggior dettaglio e analisi di risposta sismica locale, i cui maggiori oneri economici e computazionali risultano giustificati nell'ambito della progettazione di opere di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità o di interesse strategico ai fini della protezione civile.

Art. 16 – Scenari di pericolosità sismica locale Z4a e Z4c (amplificazioni lito-stratigrafiche)

Le aree caratterizzate dalla presenza di configurazioni lito-stratigrafiche suscettibili di fenomeni di amplificazione sismica di tipo lito-stratigrafico sono indicate in Tavola 4 come scenari di pericolosità sismica locale Z4a e Z4c: esse interessano tutto il territorio comunale e sono caratterizzate, in generale, dalla presenza di depositi più o meno sciolti poggianti su un substrato rigido.

Per tutto il territorio comunale di Puegnago del Garda è applicabile la metodologia semplificata proposta dalla normativa nazionale vigente, basata sull'identificazione della categoria di sottosuolo, la quale in linea generale è associabile alle categorie di sottosuolo B e C secondo quanto previsto nella tabella 3.2.II delle NTC 2018:

Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato.

| Categoria | Caratteristiche della superficie topografica |
|-----------|--|
| A | Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. |
| B | Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. |
| C | Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. |
| D | Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. |
| E | Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. |

L'analisi sismica di 2° livello, condotta secondo i criteri contenuti nell'allegato n. 5 alla D.G.R. 2616/2011, ha però evidenziato la parziale inadeguatezza del parametro $V_{s,eq}$ utilizzato dalla normativa nazionale vigente per l'identificazione della categoria di sottosuolo e la conseguente

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

quantificazione dei fenomeni di amplificazione sismica attesi nell'ambito di una porzione di territorio comunale indicata con soprassegno pallinato nella Tavola 9 - Carta di fattibilità geologica: l'area così perimetrata mostra un valore del fattore di amplificazione stimato nell'intervallo di periodo compreso tra 0.1-0.5 s superiore al valore di soglia comunale prevista per la categoria di sottosuolo B.

Fermo restando la facoltà del Professionista incaricato di adottare metodologie più approfondite per l'analisi dei fenomeni di amplificazione sismica di tipo lito-stratigrafico, quali analisi di risposta sismica locale con approccio numerico, nel territorio comunale di Puegnago del Garda:

- a) all'esterno dell'area indicata con soprassegno palinato nella Tavola n. 9, ove il valore di FAC è stimato inferiore al valore di FAS, sarà possibile adottare la metodologia semplificata proposta dalla normativa nazionale vigente, basata sull'identificazione della categoria di sottosuolo, e far riferimento direttamente, per qualunque tipologia di opera prevista, al valore di $V_{s,eq}$ desunto dall'esecuzione di indagini geotecniche e/o geofisiche sito-specifiche; i valori di V_s potranno essere ottenuti mediante specifiche indagini di natura geofisica oppure, con giustificata motivazione, potranno essere valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche (paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018); è comunque fortemente consigliata l'esecuzione di indagini sito-specifiche di natura geofisica quali indagini sismiche superficiali di tipo attivo e passivo, almeno nell'ambito della progettazione di interventi definiti "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" ai sensi dell'art. 94 bis comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 così come elencati nell'allegato A alla D.G.R. XI/4317 del 15-02-2021;
- b) all'interno dell'area con soprassegno pallinato nella Tavola 9, ove il valore di $FAC_{0.1-0.5}$ è stimato superiore al valore di FAS, per interventi che prevedono opere con periodo proprio di vibrazione compreso tra 0.5 e 1.5 s valgono le prescrizioni riportate al precedente punto a), mentre per interventi che prevedono opere con periodo proprio di vibrazione compreso tra 0.1 e 0.5 s sarà necessario procedere ad un approfondimento sismico da allegare alla Relazione Geologica redatta ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 come definita all'Art. 2 delle presenti norme di piano.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

L'approfondimento sismico consiste nell'esecuzione di indagini sito-specifiche di natura geofisica per la definizione dell'andamento delle V_s con la profondità e nella stima del valore del fattore di amplificazione calcolato nell'intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s, attraverso il metodo semplificato basato sull'utilizzo delle schede litologiche di valutazione contenute nell'allegato n. 5 alla D.G.R. 2616/2011; qualora tali schede risultassero di difficile applicazione al sito d'indagine in relazione all'andamento sito-specifico dei valori di V_s con la profondità o qualora si volesse pervenire a valutazioni di maggior dettaglio sarà necessario procedere al calcolo numerico del valore del Fattore di Amplificazione con codici di calcolo numerici mono-dimensionali adottando gli accelerogrammi presenti nella banca dati regionale previsti per la fascia di pericolosità VIII° ove ricade il Comune di Puegnago del Garda; il valore del fattore di amplificazione così calcolato sarà confrontato con il valore di soglia comunale riferito alla categoria di sottosuolo desunta nel sito in base al valore del parametro $V_{s,eq}$, considerando la tolleranza prevista dai criteri di cui alla D.G.R. 2616/11; nel caso il valore del fattore di amplificazione risulti superiore al valore di soglia sarà facoltà del Professionista incaricato procedere all'esecuzione di analisi più approfondite quali analisi di risposta sismica locale oppure assegnare al sito la categoria di sottosuolo immediatamente superiore a quella identificata attraverso i risultati delle indagini sito-specifiche.

L'approfondimento sismico per la progettazione di interventi definiti "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" ai sensi dell'art. 94 bis comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 così come elencati nell'allegato C alla D.G.R. XI/4317 del 15-02-2021 potrà essere assolto adottando direttamente la categoria di sottosuolo immediatamente superiore a quella identificata attraverso i risultati di indagini sito-specifiche e/o pregresse disponibili in un intorno significativo del sito eseguite in analogo contesto geologico.

Titolo 5

INDICAZIONI PRELIMINARI IN AMBITI POTENZIALMENTE DI INTERESSE GEOLOGICO

Art. 17 – Scarico di acque meteoriche nel suolo e nel sottosuolo

Ai fini dell'applicazione di quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 7 del 23-11-2017 e s.m.i. per la redazione dei singoli progetti di invarianza idraulica e idrologica a corredo dei diversi interventi, con riferimento ai contenuti del PGT, si sottolinea che il territorio del Comune di Puegnago del Garda possiede generalmente una discreta predisposizione all'infiltrazione delle acque negli strati superficiali del sottosuolo, fatte salve eventuali prescrizioni e limitazioni all'interno di aree vincolate.

Si segnalano alcune aree critiche per la presenza di falde superficiali e/o di terreni a granulometria fine con bassa permeabilità nei primi metri di profondità da piano campagna; tali aree sono ricomprese nella classe di fattibilità geologica 3.

Si richiede in ogni caso che, su tutto il territorio comunale, i progetti che prevedono lo smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo siano accompagnati da una relazione idrogeologica che verifichi in maniera puntuale la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche locali (permeabilità dei terreni, presenza e soggiacenza di eventuali falde superficiali, potenziale inquinamento di acque sotterranee etc...).

Nel caso di interventi di impermeabilizzazione classificati di classe 0 ai sensi della Tabella 1 dell'Art. 9 del R.R. n. 7/2017, ovvero per interventi aventi superficie interessata dall'intervento minore o uguale a 300 m² per il quale il Progettista dichiara di avvalersi dei requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e idrogeologica di cui all'Art. 12 comma 1 lettera a) del R.R. n. 7/2017, ricadenti in classe di fattibilità geologica 3a non è possibile adottare un sistema di scarico delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo senza opportuna regimazione e valutazione di compatibilità idrogeologica relativamente alle condizioni di stabilità del versante.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Art. 18 – Impianti geotermici

L'installazione di sonde geotermiche che comportano l'utilizzo di acqua sotterranea è soggetta al preventivo rilascio di regolare autorizzazione e concessione da parte dell'Autorità Competente per le piccole derivazioni (Provincia di Brescia) ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 24-03-2006 e del Regio Decreto n. 1775/1933, analogamente a qualsiasi tipo di derivazione che interessi le acque sotterranee; è inoltre necessario richiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate nel processo geotermico.

Non è ammesso l'uso domestico della derivazione per l'alimentazione di impianti geotermici residenziali, in quanto l'art. 4 del R.R. n. 2 del 24-03-2006 prevede esclusivamente usi potabile, igienico, innaffiamento degli orti e dei giardini e abbeveraggio del bestiame ad uso familiare come unici utilizzi compatibili con la definizione di domestico.

L'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 11-12-2006 deve avvenire secondo le modalità e le comunicazioni dettate dal Regolamento Regionale n. 7 del 15-02-2010.

In particolare l'installazione delle sonde geotermiche è vietata nelle zone di tutela assoluta delle opere di captazione delle acque ad uso idro-potabile (art. 5 comma 1 R.R. n. 7 del 15-02-2010). All'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque ad uso idro-potabile è necessario ottenere la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che potrà avvenire anche mediante il silenzio assenso, a fronte di deposito di specifica relazione di compatibilità idrogeologica.

Art. 19 – Derivazione di acque sotterranee

La realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee ad uso privato e/o pubblico è soggetto al preventivo rilascio di regolare autorizzazione e concessione da parte dell'Autorità Competente per le piccole derivazioni (Provincia di Brescia) ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 24-03-2006 e del Regio Decreto n. 1775/1933.

L'Amministrazione Comunale, in qualità di ente chiamato ad esprimere il proprio parere nell'ambito del processo amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione di un nuovo pozzo e alla concessione all'utilizzo di acqua sotterranea, può intraprendere attività di censimento, invitando i proprietari di derivazioni di acque sotterranee presenti sul proprio

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Puegnago del Garda NORME GEOLOGICHE DI PIANO

territorio a comunicare l'esistenza, l'attività, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stesse, fornendo gli estremi dell'atto autorizzativo e verificandone la validità.

Qualora l'attività di censimento dovesse far emergere situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale potrà imporre la regolarizzazione amministrativa delle utenze idriche.

L'attività di censimento delle derivazioni di acque sotterranee permetterà all'Amministrazione Comunale di aggiornare la propria banca dati, favorendo una maggior partecipazione attiva dell'ente nell'ambito delle istruttorie di rilascio e rinnovo di nuove concessioni di derivazione di acque sotterranee

Per quanto riguarda le derivazioni di acque sotterranee a scopo domestico, per le quali non è esteso il regime di concessione, in fase di comunicazione all'Autorità Competente il privato dovrà dimostrare che la derivazione non interessa acque estratte da risorse qualificate, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'Art. 4 del R.R. n. 2 del 24-03-2006.

Rovato, GIUGNO 2021

Il tecnico incaricato
dott. Geol. Massimo Compagnoni



Dott. Geol. Massimo Compagnoni

GIUGNO 2021

TITOLO XI POLIZIA IDRAULICA

ART. 66 REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Dott. Geol. Massimo Compagnoni

Studio di Geologia Applicata Ambientale e Territoriale

Via G. Falcone, 5/7 – 25038 Rovato (BS) – Tel. 3384679767 – email massimo.compagnoni@geo3studio.it

| | |
|---|---|
|  | <p>COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA <i>Ufficio Tecnico</i> Area Tecnica – Servizio Urbanistica Edilizia Privata Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1 Provincia di Brescia Cap 25080 Tel. 0365555311 - Fax 0365554051 C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981 www.comune.puegnagodelgarda.bs.it</p> |
| <p>DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA <i>ai sensi della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017 e della D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018</i></p> | |
|  | |
| <p>ELABORATO NORMATIVO Regolamento di Polizia Idraulica</p> | |
| <p><i>Redatto in data: 07 ottobre 2020</i> Versione 1.0</p> <p>Data adozione: _____ Data parere regionale: _____ Data approvazione: _____</p> | <p>Il tecnico incaricato dott. Geol. Massimo Compagnoni</p>  |

NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA - COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

| | |
|--|----|
| Titolo 1 | 5 |
| PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE | 5 |
| Art. 1 – Finalità ed obiettivi..... | 5 |
| Art. 2 – Definizioni | 6 |
| Art. 3 – Ambito di applicazione..... | 7 |
| Art. 4 – Fasce di rispetto | 8 |
| Art. 5 – Competenze | 9 |
| | |
| Titolo 2 | 10 |
| PRINCIPI DI GESTIONE..... | 10 |
| Art. 6 – Norme generali di tutela dei corsi d’acqua e delle relative fasce di rispetto | 10 |
| Art. 7 – Norme di tutela vigenti negli alvei e sulle sponde interne | 11 |
| Art. 7.1 – Attività assolutamente vietate..... | 11 |
| Art. 7.2 – Attività soggette a concessione | 12 |
| Art. 8 – Norme di tutela vigenti nelle fasce di rispetto | 14 |
| Art. 8.1 – Attività assolutamente vietate..... | 14 |
| Art. 8.2 – Attività soggette ad autorizzazione o nulla-osta idraulico | 15 |
| Art. 9 – Prescrizioni specifiche riguardanti le opere interferenti | 17 |
| Art. 9.1 – Criteri generali..... | 17 |
| Art. 9.2 – Attraversamenti di nuova realizzazione | 18 |
| Art. 9.3 – Attraversamenti esistenti..... | 18 |
| Art. 9.4 – Opere di regimazione idraulica | 19 |
| Art. 9.5 – Sottopassi e corsi d’acqua coperti e/o tominati di nuova realizzazione | 20 |
| Art. 9.6 – Sottopassi e corsi d’acqua coperti e/o tominati esistenti | 21 |
| Art. 9.7 – Nuovi scarichi in corsi d’acqua | 21 |
| Art. 9.8– Scarichi esistenti | 22 |
| Art. 9.9 – Recinzioni | 22 |
| Art. 9.10 – Fabbricati e altri immobili esistenti nelle fasce di rispetto..... | 23 |
| Art. 9.11 – Nuove lottizzazioni | 24 |
| Art. 10 – Opere di manutenzione sui corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto | 24 |
| Art. 10.1 – Tipologie di opere manutentive..... | 24 |
| Art. 10.2 – Competenze manutentive sui corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto | 25 |
| Art. 10.3 – Danni all’interno delle fasce di rispetto..... | 26 |
| Art. 10.4 – Interventi ammissibili con procedura di urgenza | 26 |
| Art. 11 – Interventi abusivi realizzati su demanio idrico | 27 |
| Art. 12 – Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.... | 27 |
| Art. 13 – Autorizzazione paesaggistica, ambientale e valutazione di impatto ambientale | 27 |
| Art. 14 – Corsi d’acqua soggetti a concessioni di derivazioni d’acqua | 28 |
| Art. 15 – Sdemanializzazioni e Alienazioni..... | 28 |

| | |
|--|----|
| Titolo 3 | 29 |
| PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA | 29 |
| Art. 16 – Criteri generali e Tipologie di provvedimento autorizzativo | 29 |
| Art. 16.1 – Criteri generali..... | 29 |
| Art. 16.2 – Tipologie di provvedimento autorizzativo | 29 |
| Art. 17 – Concessione demaniale | 30 |
| Art. 17.1 – Criteri generali..... | 30 |
| Art. 17.2 – Scelta del concessionario | 30 |
| Art. 17.3 – Obblighi del concessionario | 30 |
| Art. 17.4 – Canone annuo di concessione | 31 |
| Art. 17.5 – Cauzione..... | 34 |
| Art. 17.6 – Durata delle concessioni | 34 |
| Art. 17.7 – Cessione/Subcessione della concessione | 35 |
| Art. 17.8 – Subingresso mortis causa della concessione | 35 |
| Art. 17.9 – Modifica della concessione | 35 |
| Art. 17.10 – Rinnovo della concessione | 35 |
| Art. 17.11 – Rinuncia..... | 36 |
| Art. 17.12 – Decadenza | 36 |
| Art. 17.13 – Revoca | 36 |
| Art. 18 – Nulla-osta idraulico | 37 |
| Art. 19 – Autorizzazione provvisoria | 37 |
| Art. 20 – Parere idraulico | 37 |
| Art. 21 – Esclusione dalle preventive autorizzazioni o concessioni..... | 37 |
| | |
| Titolo 4 | 38 |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA . | 38 |
| Art. 22 – Predisposizione dell’istanza da parte del Richiedente | 38 |
| Art. 22.1 – Istanza di nuova concessione o autorizzazione idraulica | 38 |
| Art. 22.2 – Richiesta di parere idraulico | 40 |
| Art. 22.3 – Richiesta di autorizzazione provvisoria..... | 40 |
| Art. 22.4 – Richiesta di concessione o autorizzazione idraulica in sanatoria | 40 |
| Art. 23 – Iter amministrativo della pratica di polizia idraulica | 41 |
| Art. 23.1 – Criteri Generali | 41 |
| Art. 23.2 – Procedura relativa ad una nuova istanza..... | 41 |
| Art. 23.3 – Relazione di istruttoria..... | 42 |
| Art. 23.4 – Decreto di concessione | 43 |
| Art. 23.5 – Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica..... | 43 |
| Art. 23.6 – Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia di concessione | 43 |
| Art. 23.7 – Procedura relativa alla revoca di una concessione..... | 44 |
| Art. 23.8 – Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi | 44 |
| Art. 24 – Norme finali..... | 44 |
| Art. 25 – Regime transitorio..... | 44 |
| Art. 26 – Riferimenti normativi | 45 |

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

Visto

Le indicazioni contenute nella DGR del 18 dicembre 2017 n° X/7581 Aggiornamento della DGR 23 ottobre 2015 n. X/4229 e ss.mm.ii. "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 51 del 22 dicembre 2017 e nella DGR del 24 ottobre 2018 n° XI/698 che ne aggiorna gli allegati E e F

Visto

L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici

Definisce

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi ricadenti in aree appartenenti al Demanio Idrico e in aree ricadenti nelle relative fasce di rispetto, valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”
e ribadisce con forza all'art. 2 che:

“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Autorità idraulica competente: rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia Idraulica

Fascia di rispetto: ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come appartenente al reticolo idrico, la cui ampiezza si misura a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine stesso.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.


Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua (area demaniale e fascia di rispetto). Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il regolamento di Polizia Idraulica si applica al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale individuati, definiti e delimitati attraverso il Documento di Polizia Idraulica, che non ricadono negli allegati A, B e C della D.G.R. n. X/7581 del 18/12/17.

Art. 4 – Fasce di rispetto

- a) Le fasce di rispetto rappresentano l'ambito territoriale ove si applica l'attività di polizia idraulica. Si definiscono 2 tipologie di fasce di rispetto in funzione della tipologia del corso d'acqua a cui si riferiscono:
- Tipo A per tutti i corsi d'acqua a cielo aperto
 - Tipo B per tutti i tratti intubati
- b) Per i corsi d'acqua a cielo aperto appartenenti al reticolo idrografico minore si assegna, sulla base della giurisprudenza corrente, una **fascia di rispetto di tipo A** di ampiezza pari a 10 m a partire da ciascuna sponda.
- c) Per i rii appartenenti al reticolo idrografico minore, mappati nelle cartografie ufficiali ed attualmente intubati al di sotto di centri abitati o infrastrutture viarie, si assegna una **fascia di rispetto di tipo B** di ampiezza pari ad 2 m a partire dal margine esterno del manufatto.
- d) Le ampiezze delle fasce di rispetto sono misurate con criterio geometrico e trasversalmente all'alveo del corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, le ampiezze delle fasce saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica Competente. Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.



Art. 5 – Competenze

- a) All'Amministrazione Comunale di PUEGNAGO DEL GARDA compete, ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000, l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica ed attraverso i propri organi tecnici ne sorveglia l'osservanza, in qualità di **Autorità Idraulica Competente**.

Gli organi tecnici comunali, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali, dovranno assolvere le seguenti funzioni:

- Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento
- Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa, regimazione, stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
- Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica, diffida al ripristino, sanatoria, applicazione ed introito canoni di polizia idraulica
- Realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
- Introito dei canoni concessori

- b) L'Amministrazione comunale di PUEGNAGO DEL GARDA, ai sensi dell'art. 80 c. 5 L.R. 31/2008, potrà stipulare convenzioni con altre Amministrazioni Comunali o con le Comunità Montane per la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, pur mantenendo in capo la competenza per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi/concessori e la riscossione dei canoni di polizia idraulica.

- c) L'Amministrazione comunale di PUEGNAGO DEL GARDA potrà autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

Titolo 2 PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 6 – Norme generali di tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le norme di tutela che disciplinano le attività vietate e quelle realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale. La normativa che regola le attività vietate o soggette ad autorizzazione/concessione comunale nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale e nelle relative fasce di rispetto, laddove manca il riferimento specifico nel presente regolamento, è costituita oltre che dalla D.G.R. n. X/7581 del 18/12/17, anche dal R.D. 523 del 1904 che disciplina le attività di polizia delle acque pubbliche, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Si osserva che, in base alla giurisprudenza corrente, tali norme possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale. Per le opere assoggettate ad autorizzazione l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie alla verifica che tali opere non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Le attività che ottengono autorizzazione devono inoltre garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza d'interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico (autorizzazione) per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- a) E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- b) Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acqua della Lombardia;
- c) Sono vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia di 4 m dal ciglio di sponda, intesa come scarpata morfologica stabile, o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- d) Vigono i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dagli art. da 28 a 39 delle NTA del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9 NTA del PAI);
- e) Possono essere, in generale, consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua e le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) che dovranno essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Art. 7 – Norme di tutela vigenti negli alvei e sulle sponde interne

Art. 7.1 – Attività assolutamente vietate

I seguenti lavori ed atti sono assolutamente vietati lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde interne e difese:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.); per i tratti coperti esistenti dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o a ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante (art. 9.6 del presente regolamento). I sistemi tipo griglie filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (ad esempio mediante allargamento dell'alveo) e da assicurare una facile manutenzione;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua; sono pertanto vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato, previo studio geomorfologico-idrologico specifico atto a definire l'evoluzione morfologica dell'alveo e la conseguente quota di sicurezza di interramento (art. 22.1 punto e) 5.2 del presente regolamento);
- d) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- e) le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- f) il danneggiamento, l'eliminazione, lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti, dei ripari di difesa spondale ed ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- g) la formazione di pescaie, chiese, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque, fatte salve le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- h) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque e comunque mai inferiore ai 10 m dal corso d'acqua;
- i) l'estrazione di materiale inerte, a meno che non sia necessaria ai fini idraulici;
- j) l'esecuzione di opere e la realizzazione di manufatti che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo, un'ostruzione ed un peggioramento al deflusso delle acque;

- k) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti che, alterando lo stato, la forma, le dimensioni, possa peggiorarne la resistenza e l'utilità;
- l) la realizzazione di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine;
- m) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- n) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- o) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua, con l'esclusione di quanto previsto per le difese radenti (art. 7.2 punti b) e c) del presente regolamento);
- p) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne senza preventivo trattamento così come disciplinate dalla normativa regionale di settore.

Art. 7.2 – Attività soggette a concessione

I seguenti lavori ed atti lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde interne e difese sono soggetti al rilascio di formale concessione da parte dell'Autorità Idraulica Competente, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale:

- a) le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale come definiti ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- b) le difese spondali radenti (es: muri, scogliere, gabbionate, argini, ma senza restringimento della sezione di deflusso aventi quote non superiori al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua, garantire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità;
- c) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica, i manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forma;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo nel caso si rendano necessarie per migliorare le condizioni idrauliche o ambientali;
- f) i ponti canale e le botti a sifone;
- g) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;

- h) le opere e le strutture per l'attraversamento viabile, pedonale, ciclabile, carrabile, sciabile, anche a guado o in manufatto sub-alveo; si rammenta che i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere effetti negativi sui deflussi delle piene, comportare un peggioramento della pendenza del corso d'acqua, ecc.;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- j) gli attraversamenti in sub-alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, gas, fognatura, acquedotto, ecc.), qualora si dimostri la necessità e l'impossibilità di una loro delocalizzazione; dovranno avere manufatti posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- k) la posa di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di cui all'art. 22.1 punto e) 5.2 del presente regolamento);
- l) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le regimazioni, derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione (usi idroelettrici, usi idropotabili, ecc.);
- m) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino; nelle more della definizione di tali parametri da parte dell'Autorità stessa, sono applicate le prescrizioni di cui al successivo art. 9.7 del presente regolamento;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i;
- o) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L.R. n.14 del 08-08-1998 e s.m.i., circolare regionale n. 6089 del 29-03-1983) e conformemente alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del Bacino del Fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24-07-1998. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o diritti di terzi;
- p) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui.

Art. 8 – Norme di tutela vigenti nelle fasce di rispetto

Art. 8.1 – Attività assolutamente vietate

I seguenti lavori ed atti sono assolutamente vietati all'interno delle fasce di rispetto:

- a) gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, così come definiti alle lettere e) e f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fatto salvo quanto indicato agli artt. 8.2, 9.10 e 9.11 del presente regolamento;
- b) i muri e le recinzioni realizzate con elementi inamovibili e tutte quelle opere che comportino un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto e al corso d'acqua (art. 9.9 del presente regolamento);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i., fatto salvo l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e del vigente D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento). Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del sito;
- d) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali, i cui progetti dovranno essere accompagnati da uno studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento);
- e) ogni tipo di impianto tecnologico (quali cabine elettriche, cabine per metanodotti, etc..), solo se non altrimenti localizzabili; in questi ultimi casi i progetti dovranno essere accompagnati da uno studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento);
- f) la realizzazione di attività ricettive all'aria aperta, anche di tipo agrituristico;
- g) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatto salvo quanto ammesso dall'art. 8.2 del presente regolamento;
- h) i movimenti terra e le operazioni di scavo e riporto di materiale di qualsiasi natura, che modificano sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale e di messa in sicurezza dal rischio idraulica;
- i) l'interclusione della fascia di rispetto;
- j) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione ed integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente,

al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;

- k) il danneggiamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 10 m dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie; per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l'Autorità Idraulica Competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente;
- l) il pascolo e la permanenza di bestiame;
- m) il deposito sia permanente sia temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori e precari;
- p) qualsiasi uso del suolo incompatibile con la sicurezza idraulica del corso d'acqua.

Art. 8.2 – Attività soggette ad autorizzazione o nulla-osta idraulico

I seguenti lavori ed atti all'interno delle fasce di rispetto sono soggetti al rilascio di formale autorizzazione o nulla-osta idraulico da parte dell'Autorità Idraulica Competente, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone come definito dall'art. 9.10 del presente regolamento;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non potrà prevedere aumenti di volume, superficie, sagoma e area di sedime rispetto a quelli occupati dall'edificio esistente, come definito dall'art. 9.10 del presente regolamento;
- d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- e) nelle zone urbanizzate è consentita la realizzazione di interrati all'interno della fascia di rispetto, a distanza non inferiore a 5 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua, solo se in presenza di adeguate difese spondali (muri, scogliere, terre armate, ecc.); in assenza di adeguate difese sarà comunque possibile procedere purché vengano realizzate congiuntamente le difese spondali, il cui progetto dovrà essere approvato dall'Autorità Idraulica Competente;

- f) nelle zone urbanizzate è consentita la realizzazione di manufatti aggettanti quali, a titolo non esaustivo, pensiline e tettoie, sempre nel rispetto della distanza minima di 5 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- g) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, anche qualora implicino aumenti di superficie o volume, ma sempre senza un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone;
- h) il recupero dei sottotetti;
- i) le recinzioni mobili, formate ad esempio da elementi infissi nel terreno quali pali e reti metalliche, che comunque non potranno essere poste ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua (art. 9.9 del presente regolamento);
- j) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc., con relativi pali e sostegni), previo studio di compatibilità dell'intervento (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento), validato dall'Autorità Idraulica Competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza d'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- k) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna, i quali potranno essere autorizzati solo se saranno tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua, dimostrata da apposito studio di compatibilità dell'intervento (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento), validato dall'Autorità Idraulica Competente;
- l) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità idraulica degli edifici, a delocalizzare gli insediamenti ed i manufatti incompatibili ed interferenti con il corso d'acqua e a migliorare la tutela dell'incolumità delle persone;
- m) il recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo (ad esempio percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere) ed interventi di sistemazione a verde, sia per parchi, giardini pubblici e/o privati;
- n) gli interventi o gli usi occasionali dell'area ricadente nella fascia di rispetto, qualora essi non generino interferenze con il corso d'acqua (es: manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba etc.);
- o) gli interventi di sistemazione ambientale volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- p) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio;
- q) il deposito temporaneo, a cielo aperto, di materiale che, per le sue caratteristiche, non si identifica come rifiuto, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave, o conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli

- impianti di trattamento del materiale estratto presente nel luogo di produzione (da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione);
- r) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
 - s) la realizzazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene (comprese vasche di accumulo e/o laminazione delle piene, opere di regimazione, ecc.);
 - t) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento);
 - u) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 e del vigente D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento); alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del sito, così come definito dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo;
 - v) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti;
 - w) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali, solo all'interno della zona urbanizzata, che comunque non dovranno essere posti ad una distanza minore di 5 m dal ciglio di sponda;
 - x) i cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare, esclusivamente, aree attualmente coltivate.

Art. 9 – Prescrizioni specifiche riguardanti le opere interferenti

Art. 9.1 – Criteri generali

Salvo il divieto di cui al precedente art. 7.1 del presente regolamento, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica, attraverso studio validato dall'Autorità Idraulica Competente (art. 22.1 punto e) 5 del presente regolamento) e comunque non dovranno in alcun modo comportare conseguenze dannose alle proprietà di terzi a seguito d'interferenza con il regime del corso d'acqua.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alla zona urbanizzata, dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Art. 9.2 – Attraversamenti di nuova realizzazione

Il progetto di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovrà essere corredato da una relazione idrologica-idraulica, redatta e sottoscritta esclusivamente da un tecnico competente iscritto all'albo, secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99 modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione (art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento).

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati; non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna; non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nel caso di attraversamenti interrati (trasversali o longitudinali) il progetto dovrà essere accompagnato da uno studio geomorfologico-idrologico specifico, redatto e sottoscritto esclusivamente da un tecnico competente iscritto all'albo, atto a definire l'evoluzione morfologica dell'alveo e la conseguente quota di sicurezza di interrimento; dovranno comunque essere prese le adeguate difese dalla possibilità di danneggiamento delle opere per erosione del corso d'acqua.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di attraversamento indicativamente di larghezza inferiori a 6 m), l'Autorità Idraulica Competente valuterà caso per caso se derogare dall'applicazione della direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino, consentendo quindi l'assunzione di tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate nella relazione idrologica-idraulica. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

In ogni caso le opere di attraversamento di nuova realizzazione dovranno essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati da eventuali piene ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido, tenendo in conto pertanto di un possibile aumento del carico idraulico.

Art. 9.3 – Attraversamenti esistenti

Nel caso di opere di attraversamento esistenti, quali ponti stradali, ferroviari e simili, per il rinnovo della concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; gli effetti di rigurgito a monte; la compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico incaricato dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non fasciati PAI); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione dei piani di previsione e prevenzione di cui alla normativa di settore.

Il progetto di adeguamento deve definire gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente e deve essere sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di studio di fattibilità.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

Art. 9.4 – Opere di regimazione idraulica

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini e difese spondali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed idraulico, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco-biologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Pertanto tali opere dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente (art. 7.2 punto b) del presente regolamento).

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili (art. 7.2 punto c) del presente regolamento); conseguentemente, a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta una specificazione relazione tecnica in cui:

- si dimostri che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- si verifichi la compatibilità idraulica, finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Per la realizzazione di nuovi argini o il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde, assicurare il mantenimento e il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle opere di regimazione idraulica di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere allegato alla documentazione di istruttoria per la richiesta di concessione (art. 22.1 punto e) 2 del presente regolamento).

Art. 9.5 – Sottopassi e corsi d'acqua coperti e/o tombinati di nuova realizzazione

Per il dimensionamento dei sottopassi di nuova realizzazione è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo e quelle di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone, nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria allegata alla richiesta di concessione i sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove coperture di tratti di corsi d'acqua, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. in quanto imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità, esse dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale. In particolare:

- all'imboccatura dei corsi d'acqua intubati dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o a ridurre il rischio di intasamento ed ostruzione della tubazione per deposito di materiale sedimentabili o flottante; i sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso e da assicurare un'agevole manutenzione;
- dovranno essere previsti manufatti di ispezione, il cui piano di scorrimento deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi, in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, di ogni variazione planimetrica ed altimetrica, quali curve, salti, etc., di ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare; i manufatti di ispezione dovranno avere

dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Per la disposizione dei manufatti di ispezione si dovrà fare riferimento alle indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: *“i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”*.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura dovranno essere indicate esplicitamente nella documentazione di istruttoria allegata alla richiesta di concessione le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzione e la periodicità degli stessi.

Art. 9.6 – Sottopassi e corsi d'acqua coperti e/o tombinati esistenti

Per la verifica e l'adeguamento dei tratti tombinati esistenti dei corsi d'acqua ci si riferisce a quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

- comma 1. *“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero”*;
- comma 2. *“L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”*.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate. Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Art. 9.7 – Nuovi scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua (ad esempio fognatura privata di acque meteoriche, scarichi provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie) ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

Il riferimento di legge principale relativo alle portate massime di scarico è il regolamento regionale di invarianza idraulica e idrologica n. 7 del 2017 e s.m.i..

L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore, da una relazione idrologica-idraulica (art. 22.1

Regolamento comunale – Espletamento dell'attività di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore

punto e) 5.1 del presente regolamento), redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo, con i metodi e i criteri stabiliti dal regolamento regionale n. 7/2017 e s.m.i..

Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.), previo studio idrogeologico (art. 22.1 punto e) 5.2 del presente regolamento), finalizzato alla determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

Qualora questo non sia possibile, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, i quali dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia e dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree di ampliamento e di espansione industriale in merito alla necessaria separazione delle acque di prima pioggia.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, per evitare fenomeni di rigurgito, e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Art. 9.8– Scarichi esistenti

L'Amministrazione Comunale, in qualità di autorità competente in materia di Polizia Idraulica, dopo l'approvazione del presente regolamento, avvia un'attività di censimento di tutti gli scarichi presenti nei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, finalizzata alla conoscenza e valutazione della loro compatibilità quantitativa con il corpo idrico ricettore.

L'attività di censimento sarà finalizzata inoltre alla segnalazione, presso gli organi competenti, di tutti i casi di scarico che, per le loro caratteristiche, richiedono anche una valutazione di compatibilità qualitativa, sempre nell'ottica della tutela della risorsa idrica.

Art. 9.9 – Recinzioni

La realizzazione di muri e/o recinzioni deve essere autorizzata all'interno della fascia di rispetto e si precisa che le recinzioni con elementi fissi (murature, pannellature, e similari) che si elevino oltre la quota campagna sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno (pali e rete metallica asportabile) sono assimilate alle piantagioni.

La recinzione non deve inoltrarsi dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, non deve costringerle la sezione normale e impedire il libero deflusso delle acque.

I muri e le recinzioni realizzate con elementi inamovibili e tutte quelle opere che comportino un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto e al corso d'acqua dovranno essere realizzate ad una distanza minima di 10 m dal corso d'acqua, intesa come distanza dall'estremità dell'alveo inciso.

Sono autorizzabili le recinzioni amovibili formate ad esempio da pali e reti metalliche infisse nel terreno, da elementi in legno o simili, poste a distanze minime di 4 m dal corso d'acqua,

intesa come distanza dall'estremità dell'alveo inciso; esse non devono in ogni caso ostacolare l'accesso all'alveo e devono essere di facile rimozione, in quanto l'Autorità Idraulica Competente può richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico.

Art. 9.10 – Fabbricati e altri immobili esistenti nelle fasce di rispetto

Per i fabbricati ed altri immobili esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico è ammessa, previa richiesta di autorizzazione:

- la demolizione totale senza ricostruzione;
- la demolizione parziale con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione; in ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone. Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia (art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento).

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il Richiedente potrà omettere la verifica idraulica sopra richiesta, motivando adeguatamente l'omissione di tale verifica nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori; in tali casi, qualora l'Autorità Idraulica Competente ritenesse comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al Richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere; trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento si ritiene tacitamente concessa;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non potranno prevedere aumenti di volume, superficie, sagoma e area di sedime rispetto a quelli occupati dall'edificio esistente; sono esclusi interventi diretti al recupero, ricostruzione, accorpamento o anche solo al recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale. Dove le ristrutturazioni edilizie prevedano la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico-giuridica, la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto. Le ristrutturazioni sono ammesse solo se vengono attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente e solo se non comportano un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico; l'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di

compatibilità idraulica delle opere di progetto, redatta a firma di tecnico abilitato (art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento).

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Autorità Idraulica Competente provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Autorità Idraulica Competente potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 9.11 – Nuove lottizzazioni

Nel caso di corsi d'acqua privati, ubicati nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale, è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica, che potranno prevedere anche modifiche del tracciato e che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità Idraulica Competente. Tali studi dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- dalla proposta di individuazione delle nuove fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

Art. 10 – Opere di manutenzione sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Art. 10.1 – Tipologie di opere manutentive

In generale, visti i Criteri e le tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

- a) Interventi sugli alvei:
- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
 - ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
 - ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
 - rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
 - ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
 - rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
 - restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;

- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.
- b) Interventi sulle opere di difesa idraulica:
- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
 - posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
 - rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
 - ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
 - opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

Art. 10.2 – Competenze manutentive sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo e alle sue pertinenze.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica Competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

I frontisti sono anche tenuti a concorrere, ai sensi del Codice Civile (artt. 868, 915, 916 e 917 sezione IX delle Acque del Capo II del Titolo II), con l'Autorità Idraulica Competente nell'esecuzione degli interventi manutentivi degli alvei e delle sponde nel tratto antistante le relative proprietà, entro i limiti degli interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono specifiche competenze tecnico-idrauliche e/o particolari accortezze esecutive.

In caso di inadempienza l'Autorità Idraulica Competente potrà imporre l'esecuzione delle opere di manutenzione richieste con ordinanza debitamente motivata.

Per le operazioni di manutenzione sopra citate, rientranti nella casistica delle attività soggette ad autorizzazione, è necessario richiederla ed ottenerla preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Se la manutenzione riguarda manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, etc..) la manutenzione compete ai proprietari dei fondi su cui si trovano tali opere, eventualmente con il concorso degli altri proprietari che ne traggano vantaggio, dimostrato eventualmente anche dall'avvenuta partecipazione di questi ultimi alla realizzazione delle opere medesime. Tali opere devono essere mantenute costantemente in buono stato e devono essere eseguite tutte le eventuali riparazioni o modifiche necessarie nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

All'interno delle fasce di rispetto i proprietari dei fondi sono obbligati ad effettuare tutti quegli interventi atti a facilitare l'accesso al corso d'acqua per la manutenzione dello stesso e ad evitare danni a terzi, dovuti all'incuria del corso d'acqua e della sua fascia di rispetto.

Le disposizioni e gli obblighi contenuti nel presente articolo trovano sempre applicazione, fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

Art. 10.3 – Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non è possibile richiedere all'Autorità Idraulica Competente il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro, situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Autorità Idraulica Competente, ha effettuato l'intervento.

Art. 10.4 – Interventi ammissibili con procedura di urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica o nulla-osta, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica Competente che, in caso positivo, rilascia la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione o nulla-osta idraulico entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio delle attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il Richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Autorità Idraulica Competente, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 11 – Interventi abusivi realizzati su demanio idrico

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su aree appartenenti al demanio idrico, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. In qualunque caso si fa riferimento all'Art. 35 (L) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 12 – Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive condotte in assenza di concessione o autorizzazione o difformi a quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale. L'Autorità Idraulica Competente sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

Art. 13 – Autorizzazione paesaggistica, ambientale e valutazione di impatto ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; in generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR, evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR). Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità vigenti.

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Art. 14 – Corsi d’acqua soggetti a concessioni di derivazioni d’acqua

Nel caso di concessioni di derivazioni superficiali d’acqua pubblica sul reticolo idrico minore il titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica ha la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d’acqua (art. 42 del R.D. 11-12-1933 n. 1775, quali ad esempio la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse etc.).

Inoltre nel caso di interventi sull’alveo, sulle sponde, sulle difese dei torrenti e canali interessati dalla derivazione d’acqua pubblica o comunque su qualsiasi opera connessa alla derivazione, che possa influenzare o modificare l’esercizio della concessione di derivazione d’acqua, è obbligatoria l’acquisizione del parere positivo del soggetto titolare della concessione d’uso delle acque; tale parere dovrà essere allegato alla documentazione di istruttoria per il rilascio della concessione idraulica o nulla-osta idraulico.

Con riferimento all’art. 9.7 si evidenzia come sia facoltà del titolare della concessione imporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli indicati nel presente regolamento, in ragione delle necessità di esercizio della concessione.

Art. 15 – Sdemanializzazioni e Alienazioni

Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, vanno presentate all’Agenzia del Demanio che deciderà in merito all’alienazione, previa acquisizione del parere dell’Autorità Idraulica competente. Quest’ultima, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre all’Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali del reticolo idrico minore, l’Autorità Idraulica Competente concederà il nulla-osta alla sdemanializzazione dei sedimenti dismessi solo se i nuovi sedimenti verranno contestualmente intestati al Demanio Idrico, così da conservare la continuità idraulica del corso d’acqua anche nella nuova configurazione.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’art. 115 del D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio idrico di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione e pertanto, in caso di variazione del tracciato per cause naturali dei corsi d’acqua, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

In caso di variazione di tracciato di corsi d’acqua del reticolo idrico minore il progetto per il rilascio della concessione dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto e sarà obbligo del Richiedente provvedere ad ogni onere o incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali e comunali.

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Titolo 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 16 – Criteri generali e Tipologie di provvedimento autorizzativo

Art. 16.1 – Criteri generali

All’Autorità Idraulica Competente sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dall’Autorità Idraulica Competente dovranno innanzitutto accertarsi se l’opera in progetto rientra tra quelle assolutamente vietate (artt. 7.1 e 8.1 del presente regolamento), e in tal caso provvedere al relativo diniego, o tra quelle consentite (artt. 7.2 e 8.2), e in tal caso provvedere alla classificazione dell’istanza e all’attivazione della relativa procedura di istruttoria per la redazione della specifica tipologia di provvedimento autorizzativo richiesto.

In generale l’Autorità Idraulica Competente, nella valutazione dei progetti allegati all’istanza, dovrà tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica e in particolare verificare che le opere previste evitino l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d’acqua, al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e di consentire la massima laminazione degli eventi di piena.

Art. 16.2 – Tipologie di provvedimento autorizzativo

Sono da prevedere le seguenti tipologie di provvedimento rilasciato dall’Autorità Idraulica Competente:

- a) Concessione demaniale: assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell’alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale sia direttamente, attraverso l’occupazione di area demaniale (concessione con occupazione) sia indirettamente, intercettando le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale (concessione senza occupazione)
- b) Autorizzazione o nulla-osta idraulico: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto definita a partire dalle estremità dell’alveo inciso o, nel caso di corsi d’acqua arginati, dal piede esterno dell’argine
- c) Autorizzazione provvisoria: assenso rilasciato nei soli casi d’urgenza, comprovata, per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica; entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere comunque richiesta regolare concessione/autorizzazione idraulica
- d) Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l’Autorità Idraulica Competente esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d’acqua, senza dare alcun titolo ad eseguire opere

Art. 17 – Concessione demaniale

Art. 17.1 – Criteri generali

Qualora le attività soggette ad autorizzazione riguardino, direttamente o indirettamente, aree o parti di esse ricadenti nel Demanio Idrico, l’Autorità Idraulica Competente è tenuta all’espletamento delle procedure di concessione (con o senza occupazione di area).

Il rilascio della concessione non è un atto dovuto ma un provvedimento eccezionale e discrezionale emesso dall’Autorità Idraulica Competente, che valuta caso per caso in base alle condizioni ambientali della zona, all’entità delle opere proposte ed ai loro effetti dal punto di vista idraulico.

La realizzazione delle opere e l’espletamento delle attività concesionate dovranno essere eseguite sotto l’osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare.

Qualora sussistano incertezze sulla reale delimitazione del Demanio Idrico dovranno essere attivate le procedure tecniche atte alla ridefinizione dei limiti demaniali e le procedure amministrative atte alla comunicazione delle nuove delimitazioni all’Agenzia del Demanio.

L’Autorità Idraulica Competente, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre all’Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.

La procedura di concessione dovrà essere espletata seguendo la normativa vigente, in particolare riguardo alla scelta del concessionario, nell’ipotesi di domande concorrenti, alla definizione dei suoi obblighi e delle procedure di cessione, sub-cessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca della concessione stessa.

Art. 17.2 – Scelta del concessionario

Nell’ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell’utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l’individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda, sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. 1338/36 e s.m.i. e della L. 37/94 e s.m.i..

In ogni caso l’Autorità Idraulica Competente, in qualità di Concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo Richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l’entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell’istanza, la data di presentazione, la descrizione dell’intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l’invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Art. 17.3 – Obblighi del concessionario

L’uso dell’area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all’istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali.

Art. 17.4 – Canone annuo di concessione

Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero.

Il canone è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

I suddetti canoni sono introitati dall'Autorità Idraulica Competente e destinati all'attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza.

Le attività di controllo dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze sono volte all'individuazione nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

Ogni anno viene fissato un importo del canone minimo, sia per uso pubblico sia per uso privato, che dovrà essere applicato a ciascuna tipologia di opera; analogamente viene fissata una quota di canone minima per ogni concessionario nel caso di multi titolarità della concessione.

I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico, ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitanti e delle infrastrutture dalle

piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità Idraulica Competente o su sua prescrizione.

Come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della L.R. 12 marzo 2003 n. 26" il pagamento del canone annuo demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione tiene luogo, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimi demaniali del reticolo idrico principale e minore attuata con le opere oggetto di concessione.

Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori dell'allegato F di cui alla D.G.R. n. XI/698 del 24 ottobre 2018.

Con D.G.R. n. XI/698 del 24 ottobre 2018 con l'allegato F sono fissati i canoni di polizia idraulica, suddivisi nelle seguenti tipologie (per i casi particolari resta la facoltà dell'Autorità Idraulica Competente la valutazione della tipicità del caso e la decisione del canone da applicare):

- *Canone A per attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali*: il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare; si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea separata. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie; gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo il presente Regolamento;
- *Canone C per coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: per i ponti di collegamento a fondi interclusi il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a 5 m, mentre per passerelle, ponti, tombinature e sottopassi il canone è applicato per metro quadrato, indipendentemente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale; l'importo del canone aumenta se sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica; per entrambi i casi il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del

corso d'acqua, in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006, ovvero: se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce *adeguato*, ed il canone subirà una riduzione del 50%; se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce *compatibile* ed il canone non subirà variazione; se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce *non compatibile*, ed il canone sarà raddoppiato. La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica ai sensi dell'art. 22.1 punto e) 5.1 del presente regolamento: se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 (novanta) giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato qualora i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie;

- *Canone S per scarichi*: il canone è applicato per ogni bocca di scarico distinta in funzione dell'uso (residenziale o agricola, industriale e commerciale, di troppo pieno delle reti fognarie urbane) ed è stabilito in base alla dimensione del diametro della stessa, riconducendola a quella del cerchio in caso di sezioni non circolari; per gli scarichi che non rispettano i limiti del Regolamento Regionale del 23 novembre n. 7 il canone è raddoppiato, mentre per gli scarichi derivanti da interventi non tenuti al rispetto del R.R. 7/2017 e dotati di vasca di accumulo il canone è ridotto del 50%.

Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. L'Autorità Idraulica competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.

Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.G.R. n. 35228 del 24 marzo 1998);

- *Canone T per transiti arginali, rampe di collegamento e guadi*: le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali sia carrabili; nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi e nel caso di operatori agricoli la concessione è rilasciata a titolo gratuito. Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà

cura del Richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'Autorità Idraulica Competente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente, esclusivamente agli enti pubblici;

- **Canone *O* per occupazione di aree demaniali:** se l'occupazione è per uso agricolo e/o venatorio il canone si applica per ettaro di superficie occupata o frazione e nel caso di uso plurimo si applica un solo canone, quello più vantaggioso per il Concedente; gli interventi di sfalcio erba e taglio piante e arbusti sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nulla-osta idraulico da richiedere per singolo intervento; per occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazioni a verde il canone è applicato per metro quadrato e non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensioni massime complessive di 10 m² già incluse nel canone; non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso, in quanto tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico. L'occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene è soggetta al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati; per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione. Per quanto riguarda l'occupazione di area legata a cartelli bifacciali e mono-facciali sono ammessi solo cartelli di dimensioni fino ad 1 metro quadrato e solo per indicazione, non sono ammessi cartelli pubblicitari; questa opera è sempre soggetta all'applicazione del canone.

Art. 17.5 – Cauzione

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

Art. 17.6 – Durata delle concessioni

In considerazione del fatto che non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, l'Autorità Idraulica Competente valuta caso per caso la durata del singolo provvedimento, facendo riferimento ad un periodo massimo di 30 (trenta) anni, con possibilità di rinnovo della concessione.

Per situazioni che non presentano particolari complessità si potranno adottare, per la definizione della durata delle concessioni per occupazione di aree demaniali, le seguenti indicazioni, fornite dalla Sede Territoriale Regionale:

- per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzati da soggetti privati: durata di ANNI 15 (quindici)
- per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzati da Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Provincia e Comunità Montane): durata di ANNI 30 (trenta)
- per le autorizzazioni agli scarichi in corso d'acqua la durata è prevista di ANNI 8 (otto).

Rimane comunque a discrezione dall'Autorità Idraulica Competente la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Art. 17.7 – Cessione/Subcessione della concessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso del Concedente.

Art. 17.8 – Subingresso mortis causa della concessione

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 (centoottanta) giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità Idraulica Competente non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità Idraulica Competente potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità Idraulica Competente si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art. 17.9 – Modifica della concessione

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art. 17.10 – Rinnovo della concessione

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

Art. 17.11 – Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 17.12 – Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità Idraulica Competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità Idraulica Competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

Art. 17.13 – Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità Idraulica Competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La concessione può altresì essere revocata nel caso il Concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione dei quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 – Nulla-osta idraulico

Il provvedimento di nulla-osta idraulico è redatto dall’Autorità Idraulica Competente su specifica istanza del Richiedente e riguarda tutte quelle opere consentite (Art. 8.2) all’interno della fascia di rispetto. Una volta rilasciato, tale provvedimento non ha scadenza e si riferisce esclusivamente all’opera, qualunque sia il proprietario, specificatamente autorizzata; qualunque difformità dell’opera a quanto dichiarato nell’istanza di autorizzazione o il non rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo determinano l’immediata decadenza dello stesso e la necessità di una nuova valutazione da parte dell’Autorità Idraulica Competente, previa predisposizione di nuova istanza da parte del Richiedente. Rimane comunque a discrezione dall’Autorità Idraulica Competente la valutazione di accettare la nuova istanza o imporre il ripristino dello stato dei luoghi a spese del Richiedente.

Art. 19 – Autorizzazione provvisoria

Ai sensi dell’art. 10.4 del presente regolamento è consentita l’effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica o nulla-osta, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall’Autorità Idraulica Competente che, in caso positivo, rilascia la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione o del nulla-osta idraulico entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio delle attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell’iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il Richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all’Autorità Idraulica Competente, procedere al ripristino dei luoghi.

Art. 20 – Parere idraulico

Qualunque soggetto pubblico o privato che intenda ricevere dall’Autorità Idraulica Competente una valutazione di ordine tecnico relativa ad una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d’acqua o la sua fascia di rispetto, può richiedere il parere idraulico.

Il parere idraulico è rilasciato dall’Autorità Idraulica Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua richiesta e non dà alcun titolo ad eseguire le opere.

Art. 21 – Esclusione dalle preventive autorizzazioni o concessioni

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle stesse Autorità idrauliche Competenti, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Titolo 4

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 22 – Predisposizione dell’istanza da parte del Richiedente

Art. 22.1 – Istanza di nuova concessione o autorizzazione idraulica

In riferimento alle istanze di nuova concessione o autorizzazione idraulica, la singola pratica dovrà essere redatta in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia digitale, allegando i seguenti documenti tecnici:

- a. Istanza con bollo a firma del Richiedente, come da fac-simile in allegato, riportante i dati anagrafici dello stesso, le motivazioni che portano alla realizzazione dell’opera o dell’intervento, la tipologia dell’intervento, l’ubicazione con indicazione del foglio e mappale;
- b. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all’interno delle fasce di rispetto del corso d’acqua da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, se non per dolo od imperizia dell’impresa che, su ordine dell’Autorità Idraulica Competente, ha effettuato l’intervento;
- c. Assunzione di responsabilità per l’esecuzione e il mantenimento dell’opera e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto della richiesta;
- d. Assunzione dell’obbligo del rispetto del programma di manutenzione dell’opera, del tratto di corso d’acqua interessato e della relativa fascia di rispetto, allegato alla relazione tecnica generale;
- e. Relazione tecnica generale, redatta da un tecnico abilitato, contenente:
 1. Ubicazione dell’opera e descrizione tecnica particolareggiata del progetto
 2. Programma di manutenzione dell’opera, del tratto di corso d’acqua interessato e della relativa fascia di rispetto
 3. Asseverazione da parte del tecnico incaricato, in cui si attesta che le opere non comporteranno conseguenze negative sul regime delle acque e che esse verranno eseguite senza pregiudizi di terzi
 4. Tavole tecniche esplicative dell’intervento, comprendenti:
 - 4.1 Corografia a scala 1:10.000 con l’indicazione della posizione dell’intervento;
 - 4.2 Estratto mappale catastale a scala almeno 1:1000;
 - 4.3 Estratto del PGT con rappresentazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - 4.4 Sezioni trasversali al corso d’acqua, comprendenti l’intera fascia di rispetto estesa su entrambi i lati, rappresentanti lo stato di fatto, di progetto e di comparazione, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - 4.5 Adeguata documentazione fotografica dell’area d’intervento;

In aggiunta, solo se ritenuto necessario dall’Autorità Idraulica Competente:

- 4.6 Rilievo topografico del corso d’acqua rappresentante lo stato di fatto e di progetto, quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell’intervento, a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - 4.7 Profilo longitudinale del corso d’acqua rappresentante lo stato di fatto e di progetto
 - 4.8 Particolari costruttivi e strutturali dell’opera di progetto;
5. Eventuali relazioni tecniche specialistiche da cui emerga la compatibilità della proposta, solo se ritenuto necessario dall’Autorità Idraulica Competente, in funzione della tipologia e dimensione dell’opera e dalla sua posizione nell’ambito del contesto geologico e geomorfologico dell’area:
- 5.1 Relazione idrologica-idraulica con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità: essa dovrà essere redatta in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnata dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti; lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro, secondo quanto riportato nella direttiva di Piano n. 4 dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n. 2/99 modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006); nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione; solo nel caso di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di opere di importanza molto modesta, è consentita l’assunzione di tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate nella relazione idrologica-idraulica
 - 5.2 Relazione geologica, geomorfologica, idrologica, idrogeologica e geotecnica redatta anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico a supporto del PGT, che può avere un diverso obiettivo in funzione della problematica da analizzare, tra le quali, a titolo non esaustivo, si ricorda: la definizione della pericolosità idrogeologica dell’area in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, nell’ottica della riduzione del rischio idrogeologico; la definizione dell’evoluzione morfologica dell’alveo del corso d’acqua, finalizzata all’individuazione della quota di sicurezza per il posizionamento di linee interrato o di strutture di fondazione; la definizione delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione delle opere oggetto dell’istanza; la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno
 - 5.3 Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici
 - 5.4 Relazione di calcolo delle strutture

6. Solo per i progetti di sistemazione idraulica che prevedano modifica dello stato di fatto del reticolo idrografico minore, dovranno essere forniti e sottoposti all'approvazione dell'Autorità Idraulica Competente, anche un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei nuovi tratti di corso, la proposta di individuazione delle nuove fasce di rispetto in conformità al presente regolamento e l'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica
- f. Eventuali autorizzazioni/convenzioni tra Richiedente ed altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o sui terreni su cui le opere oggetto d'istanza vanno ad insistere;
- g. Eventuale autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
- h. Eventuali autorizzazioni relative ad altri vincoli, quali idrogeologico, se zona soggetta;
- i. Eventuale autorizzazione di conformità alla Pianificazione rilasciata dal Parco interessato dalle opere oggetto della concessione;
- j. Nel caso di scarico autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Art. 22.2 – Richiesta di parere idraulico

In riferimento alle istanze di parere idraulico, la singola pratica dovrà essere redatta in un'unica copia libera, allegando i documenti tecnici di cui ai punti a) ed e) del Art. 22.1 del presente regolamento.

Art. 22.3 – Richiesta di autorizzazione provvisoria

In riferimento alle istanze di autorizzazione provvisoria, la singola pratica dovrà essere redatta in unica copia in bollo, riportando la dichiarazione che l'attività riveste carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche, situazione valutata e confermata dall'Autorità Idraulica Competente.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione o del nulla-osta idraulico entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio delle attività.

Art. 22.4 – Richiesta di concessione o autorizzazione idraulica in sanatoria

Per gli interventi realizzati dopo il 1904 senza alcuna concessione o autorizzazione su demanio idrico o sulle fasce di rispetto, individuate dopo il 1904, relative al reticolo idrico minore, dovrà essere presentata istanza di sanatoria.

Le istanze dovranno essere redatte secondo le specifiche valide per una nuova istanza, riportati all'art. 22.1 del presente regolamento; in aggiunta dovrà essere presentata la dichiarazione da parte del Richiedente dell'impossibilità di attuare soluzioni tecniche alternative a quella per cui si richiede la sanatoria.

Le istanze saranno analizzate dall'Autorità Idraulica Competente, al fine di valutarne l'ammissibilità alla sanatoria, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o, in relazione alla gravità dell'abuso commesso, la demolizione ed il ripristino dei luoghi.

Non risultano autorizzabili, anche in via sanatoria, costruzioni realizzate entro la fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 m, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano, in quanto tale divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865 sia nel R.D. n. 523/1904.

Art. 23 – Iter amministrativo della pratica di polizia idraulica

Art. 23.1 – Criteri Generali

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione deve essere conforme al disposto della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n. 1 del 1 febbraio 2012 e concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

L'avvio dell'iter amministrativo presuppone il pagamento dei relativi oneri di istruttoria, il cui importo sarà definito dall'Autorità Idraulica Competente mediante specifico decreto/atto o circolare.

Art. 23.2 – Procedura relativa ad una nuova istanza

All'arrivo di una nuova richiesta, consegnata al protocollo comunale, alla pratica viene assegnato un numero nel relativo database e successivamente viene istruita, nelle modalità dei tempi di legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001, dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Autorità Idraulica Competente, il quale in proprio o attraverso funzionario incaricato, provvede:

- a) A dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'Autorità Idraulica Competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- b) Alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento; se la documentazione non è completa sono richieste le necessarie integrazioni con sospensione dei termini entro i quali deve essere rilasciato il provvedimento di risposta; le integrazioni dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- c) Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto (artt. 7.1 e 8.1 del presente regolamento), prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione;
- d) Nel caso la domanda riguardi interventi di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Co-

munale per un tempo di 15 (quindici) giorni; la pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione; il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

- e) All'esecuzione di un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- f) Alla verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, dell'ammissibilità al rilascio del provvedimento idraulico;
- g) Alla redazione della relazione di istruttoria e alla conseguente redazione del provvedimento.

Art. 23.3 – Relazione di istruttoria

Al termine dell'iter amministrativo l'Autorità Idraulica Competente redige la relazione di istruttoria, contenente:

- a) Accertamenti locali;
- b) Consistenza delle opere;
- c) Classificazione delle opere tramite l'individuazione della tipologia della pratica (concessione, nulla-osta idraulico, parere idraulico);
- d) Richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
- e) Accertamenti antimafia;
- f) Parere conclusivo.

Il parere conclusivo della pratica definisce l'ammissibilità dell'intervento:

1. Se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, vengono comunicati al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione;
2. Se l'intervento è ammissibile viene redatto il relativo provvedimento, in funzione della tipologia di pratica:
 - 2.1 Se trattasi di parere idraulico o di nulla-osta idraulico sarà redatto il provvedimento relativo sotto forma di lettera a firma del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Autorità Idraulica Competente e comunicata direttamente al Richiedente;
 - 2.2 Se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione potrà avvenire seguendo due diverse modalità, descritte nell'art. 23.4 del presente regolamento.

Art. 23.4 – Decreto di concessione

L’Autorità Idraulica Competente, in funzione della complessità dell’intervento e della criticità idrogeologica dell’area, potrà prevedere la sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente, prima dell’adozione del decreto di concessione, secondo la modulistica tipo allegata.

Nel caso la pratica richieda la redazione del disciplinare di concessione, questo sarà predisposto dal funzionario secondo lo schema tipo allegato, inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali). Lo schema di disciplinare sarà inviato al Richiedente, il quale è chiamato a sottoscriverlo in duplice originale e a effettuare il pagamento del primo canone e dell’eventuale cauzione.

Il decreto di concessione, che potrà riportare gli estremi del disciplinare sottoscritto quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, dovrà essere registrato, in base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, per il quale le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione; in particolare per la tariffa alla parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) punto 2 del D.P.R. sopra richiamato è indicato che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un’aliquota del 2% dell’importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato per occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione. Le spese di registrazione sono poste a carico del Richiedente.

Dopo la verifica della correttezza dei dati inseriti e dell’avvenuto pagamento delle somme dovute viene adottato il decreto di concessione.

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione del disciplinare, qualora richiesto, e non presenta le ricevute di pagamento, si considera non più interessato alla concessione, pertanto l’autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

Art. 23.5 – Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

All’arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

Art. 23.6 – Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia di concessione

All’arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica e si procede:

- a) Alla verifica che il Concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- b) All’esecuzione di un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse:
 - qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
 - qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- c) Alla redazione della relazione d’istruttoria, solo quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno;

- d) Alla disposizione di chiusura della concessione, con predisposizione del decreto di chiusura della concessione idraulica e trasmissione del decreto al Concessionario.

Art. 23.7 – Procedura relativa alla revoca di una concessione

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art. 23.8 – Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità Idraulica Competente esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

Art. 24 – Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 25 – Regime transitorio

In attesa dell'approvazione dello studio che individua il reticolo minore e le relative fasce di rispetto e stabilisce le relative norme di polizia idraulica e il suo conseguente recepimento nello strumento urbanistico comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente, è applicato il regime transitorio di polizia idraulica.

Tale regime prevede l'applicazione dell'attività di polizia idraulica su tutte le acque pubbliche e pertanto valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, intesa quale scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Successivamente al parere favorevole della Sede Territoriale ed all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il presente regolamento è valido ed applicabile sul territorio comunale.

Art. 26 – Riferimenti normativi

- Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)
- L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”
- R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”
- R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”
- L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382”
- L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”
- L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche”
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – “Codice della protezione Civile”
- L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”
- L.R. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
- L.R. 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile”
- L.R. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”
- L.R. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”
- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”
- L.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”

- D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”
- D.G.R. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”
- D.G.R. 20 novembre 2017 n. 7372 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, n.12
- D.G.R. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”

TITOLO XII RISPARMIO ENERGETICO

ART. 67 NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata.
 - Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni;
 - DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
 - DMSE 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
 - DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL);
 - DLgs 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni;
 - DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
 - DPR 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni;
 - DL 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni;
 - Legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);
 - DLgs 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni;
 - DLgs 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
 - DMSA 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - DMSE 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
 - DMSE 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici);

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
- LR 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- DGR 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";
- DGR 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013";
- Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica);
- DGR 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017";
- LR 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2;
- LR 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies;

A Certificazione energetica degli edifici

1. La presente norma è valida:
 - a) per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
 - b) per opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
 - c) per la certificazione energetica degli edifici esistenti.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le seguenti categorie di edifici e di impianti:
 - a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, nonché gli immobili sottoposti al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storico-artistici;
 - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a **50 mq**;
 - d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi tipici del settore civile.
3. Sono dotati di attestato di certificazione energetica:
 - a) gli edifici per i quali è presentata la domanda per ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito;

- b)** con onere a carico del proprietario dell'edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al **20%** dell'esistente, nonché nei casi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti. In tal caso l'attestato sarà relativo:
- all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;
 - all'ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato;
- c)** tutti gli altri casi riportati dalla DGR 8/8745.
- 4.** L'attestato di certificazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio. L'attestato di certificazione riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento, abbiano la medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario o un amministratore. Qualora l'attestato si riferisca alla certificazione di più unità immobiliari il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia, conforme all'originale, dello stesso. Qualora l'edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica per ciascuna unità.
- 5.** Tale attestato è idoneo se redatto e asseverato da un soggetto certificatore, registrato nel catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune.
- 6.** L'attestato ha un'idoneità massima di **10 anni** a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L'idoneità dell'attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, hanno modificato la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che hanno mutato la destinazione d'uso.
- 7.** Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività produttive il 20/07/2004, l'attestato di certificazione energetica dovrà essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
- 8.** Nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico dovrà essere obbligatoriamente acquisita, per qualsiasi classe di consumo riferita alla climatizzazione invernale o riscaldamento, la targa energetica qualora l'attestato di certificazione energetica si riferisca all'edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono. La targa energetica dovrà essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità; la targa ha validità per il periodo di idoneità dell'attestato di certificazione energetica a cui si riferisce, secondo quanto previsto al precedente comma 4.
- 9.** Il soggetto certificatore potrà richiedere, in corrispondenza dell'attestato di certificazione energetica, la targa energetica anche per altri edifici privati.
- 10.** Per ottenere l'attestato di certificazione energetica, ed eventualmente la targa energetica, il proprietario dovrà presentare presso il Comune:
- a)** la relazione ex L. 10/91 di cui all'allegato B della DGR 8/8745, sottoscritta da un progettista abilitato, in forma cartacea e digitale, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o di altro titolo equipollente;
 - b)** comunicazione della nomina del soggetto certificatore prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
 - c)** nel caso di varianti al titolo abilitativo che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio, la nuova relazione aggiornata;
 - d)** l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica ed i suoi eventuali aggiornamenti, l'attestato di certificazione energetica, redatto e asseverato dal soggetto certificatore, e la ricevuta generata dal catasto energetico

degli edifici della Regione Lombardia; in assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

11. Il Comune, a seguito del deposito dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5 della LR 2/02/2007, n. 1, provvede a consegnare al proprietario dell'edificio una copia dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio appositamente timbrato per accettazione dal Comune.

B Classificazione energetica degli edifici

1. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climatizzazione invernale o il riscaldamento è definita dal valore dell'indice di prestazione energetica, EPh, espresso in:

- chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati (kWh/m² anno), per gli edifici appartenenti alla classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- chilowattora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o climatizzato (kWh/m³ anno), per tutti gli altri edifici.

2. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climatizzazione estiva o il raffrescamento è definita dal valore dell'indice di prestazione termica, ETc, espresso in:

- chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati (kWh/m² anno), per gli edifici appartenenti alla classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- chilowattora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o climatizzato (kWh/m³ anno), per tutti gli altri edifici.

3. In funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio e in relazione alla sua destinazione d'uso, vengono definiti i valori limite associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, per la valutazione della prestazione energetica relativa alla climatizzazione invernale o al riscaldamento, secondo quanto indicato nelle tabelle A.4.1 e A.4.2 di cui all'allegato A della Delibera di Giunta Regionale del 22/12/2008, n. VIII 8745. Analogamente per la valutazione della prestazione termica relativa alla climatizzazione estiva.

4. L'attestato di certificazione energetica riporterà anche i principali indici di prestazione energetica, quali:

- a) il fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e acqua calda sanitaria;
- c) contributi da fonti rinnovabili;
- d) efficienza media globale stagionale per gli impianti di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti combinati;
- e) fabbisogno energetico per l'illuminazione.

5. Nell'attestato di certificazione energetica sono inoltre riportate le specifiche relative all'impianto termico ed i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto.

C Volumi tecnici ed impiantistici

1. I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, etc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo.

3. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e, quindi, non computabili ai fini volumetrici, purché soddisfino i requisiti di cui al punto F.2, comma 5, del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione per gli ambiti di interesse storico-monumentale.

4. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati all'edificio (muri ad accumulo, muri di trombe, muri collettori, captatori in copertura, etc.) sono considerati volumi tecnici e, quindi, non computabili ai fini volumetrici.

D Allacciamento alle reti impiantistiche

1. Al fine della diffusione dell'impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, il titolo abilitativo viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda, per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione, un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 2.

E Ombre portate

1. Negli interventi edilizi derivanti da piani attuativi devono essere valutati, nel rispetto dell'altezza massima consentita, nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e dalle ombre portate, al fine di garantire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale. Impedimenti tecnici nell'applicazione di questo comma devono essere giustificati dal tecnico progettista. Nelle nuove costruzioni i dispositivi di captazione dell'energia solare non devono risultare ostruiti dai fronti di altre costruzioni prospicienti.

F Norme e requisiti relativi all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico

1. Secondo le disposizioni di cui alla DGR 8/8745 del 2008, per risparmio energetico si intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione di una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo.

F.1 NORME, AMBITO D'APPLICAZIONE, SANZIONI

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e regionale.

F.2 VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Per limitare le emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell'ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di titolo abilitativo.

2. Nella predisposizione degli impianti per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d'uso, vale il comma 1 del presente articolo.

3. La presente norma è raccomandata per tutti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento; per gli edifici esistenti, il provvedimento si applica in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo su edifici con destinazione d'uso non residenziale; per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

4. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le

interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a sud-est, sud e sud-ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi meno utilizzati. Le aperture massime saranno collocate a sud, sud-ovest, mentre ad est saranno minori e a nord saranno ridotte al minimo indispensabile. È raccomandato nelle nuove costruzioni l'utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, diventa d'obbligo la sostituzione degli stessi che si dovranno adeguare ai valori di trasmittanza definiti nel comma 2 del punto F.4 del presente articolo. Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale.

5. Sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente è consentito prevedere la realizzazione di serre e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva secondo quanto indicato al punto C, comma 3, del presente articolo. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio (nuovo o esistente) valorizzandolo;
- b) dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
- c) siano realizzate con serramenti di buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore \geq di **5 mm**;
- d) abbiano una profondità non superiore a **1,50 m** e siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall'esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale);
- e) i locali retrostanti abbiano comunque un'apertura verso l'esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione;
- f) il fattore medio di luce diurna η_m , nell'ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale e specificamente di spazi di fruizione per attività principale, risulti comunque $\eta_m \geq 2$;
- g) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
- h) il progetto architettonico redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, sia stato approvato dal Responsabile del Procedimento. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Per guadagno s'intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto.

6. E' suggerito l'utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare.

7. Per i nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo (cinema, teatri, sale riunioni, edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, edifici ed impianti adibiti ad attività sportive, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) è raccomandata l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.

8. L'installazione dell'impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al **50%**. Il dimensionamento della superficie captante potrà essere eseguito utilizzando appositi schemi di calcolo.

9. I pannelli solari e fotovoltaici devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l'installazione:

- a) gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno degli edifici;
- b) nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento fra di essi, se disposti su più file.

10. Si consiglia di prevedere l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, allacciati alla rete elettrica di distribuzione per la produzione di energia elettrica.

F.3 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI: CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA

1. Allo scopo di ridurre i consumi di combustibile, incentivando la gestione energetica autonoma, si raccomanda di effettuare la contabilizzazione obbligatoria del calore utilizzato per riscaldamento invernale, così da garantire che la spesa energetica dell'immobile venga ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.

2. La norma di cui al comma precedente è riferita a tutti gli edifici di nuova costruzione non utilizzanti sistemi autonomi; per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

- a) rifacimento della rete di distribuzione del calore;
- b) interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e commerciale.

F.4 RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE ED ESTIVO

1. Gli edifici vanno concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento degli impianti e favorendo gli apporti energetici gratuiti.

2. Per quanto riguarda le prestazioni invernali ed estive dell'involucro vanno comunque rispettati tutti i valori limite della trasmittanza termica U definiti dalla DGR 8/8745.

3. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di sostituzione di generatori di calore valgono le disposizioni di cui alla DGR 8/8745.

F.5 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE

1. Al fine della riduzione del consumo idrico si raccomanda di introdurre la contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento idropotabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

2. La raccomandazione di cui al punto precedente va applicata a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile.

3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (parte III, sezione III, titolo I, articolo 146 del D.Lgs 152/06 e s.m. e. i.).

F.6 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL FLUSSO DELLE CASSETTE DI SCARICO

1. Al fine della riduzione del consumo idrico, si raccomanda l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche.

2. Il provvedimento di cui al precedente punto riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti si applica, limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

3. Il requisito s'intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:

- a) la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua;
- b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra **7 e 12 litri** e il secondo compreso tra **5 e 7 litri**.

RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale n.2/2006, si richiama una delle misure da adottare a favore del risparmio idrico e cioè l'obbligo della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

La succitata misura dovrà essere sicuramente perseguita nel caso di edifici ad uso residenziale e per quelle tipologie di nuove edificazioni che siano caratterizzate dall'assenza di emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche (ad esempio di tipo direzionale, commerciale, logistico).

F.7 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: ALIMENTAZIONE DELLE CASSETTE DI SCARICO CON LE ACQUE GRIGIE

1. Al fine della riduzione del consumo dell'acqua potabile, si consiglia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno o docce.

2. Il provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno o docce, opportunamente trattate per impedire:

- a) l'intasamento di cassette e tubature;
- b) la diffusione di odori e agenti patogeni.

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione.

4. Il requisito è soddisfatto se, per le nuove costruzioni, i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero pari almeno al 70% delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici. Di seguito sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche che le rendano atte agli usi compatibili all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne; sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il WC) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione). Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle pareti esterne dell'organismo edilizio); si prevedono, per i terminali della rete duale esterna, idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).

5. Copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell'immobile e disponibile presso il custode o l'amministratore.

F.8 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: UTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si raccomanda, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte), usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).

2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
3. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a **800,00 mq**, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori ad **1,00 mc** per ogni **30,00 mq** di superficie lorda complessiva degli stessi.
4. La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
5. L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

G Normativa per l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari

1. La presente norma viene definita in attuazione dell'articolo 3, comma 13, della Legge 249 del 31/07/1997 e s. m. e i. concernente "Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", che disciplina i criteri di installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitari per salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici. Per qualsiasi aspetto non contemplato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento alla legge sopra citata.
2. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
3. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
4. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno dei balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa situazione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà – in ogni caso - essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.
5. È vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale e per edifici pubblici, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di valore storico o artistico nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica.
6. La presente norma non si applica per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, degli Enti Militari, degli Enti Regionali, dei Servizi di Emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e ricezione dei dati da parte degli Enti pubblici che, comunque, dovranno elaborare soluzioni che si integrino il più possibile con l'ambiente circostante.
7. Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere come dimensione massima **120,00 cm** di diametro.
8. Le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il più possibile con quella del manto di copertura. Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore con una dimensione non superiore al **10%** della superficie complessiva.

9. Le antenne paraboliche dovranno essere installate nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sicurezza degli impianti.

10. Nel caso di installazione già avvenuta di antenne paraboliche non conformi alle presenti disposizioni è prescritto l'adeguamento delle antenne entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

11. Tutti gli immobili composti da più unità abitative di nuova costruzione ovvero quelli soggetti a ristrutturazione generale, dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni satellitari e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle singole unità abitative delle trasmissioni ricevute mediante unica antenna collettiva. Alle presenti norme dovranno pertanto ispirarsi i progettisti in sede di progettazione di nuovi edifici o ristrutturazione/restauro degli stessi.

12. Le nuove installazioni di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:

- a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, per integrazione della documentazione, etc.;
- b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra, l'installazione dell'apparato si dovrà intendere accettata. L'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro 60 giorni dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

H Regolamento per l'installazione di condizionatori e di apparecchiature tecnologiche

1. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.

2. L'installazione di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica ad esclusione di apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, etc.) deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale nonché al rispetto della legislazione in materia. L'installazione degli impianti dovrà evitare la formazione di molestie di qualsiasi natura.

3. Sono vietate le installazioni di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando i condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. I condizionatori ovvero le altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocate possibilmente sul versante opposto alla pubblica via. Quando non sia possibile soddisfare questo requisito dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.

4. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:

- a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, etc.,
- b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. L'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di

irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

I Regolamento per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici

1. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
2. L'installazione di pannelli solari, o fotovoltaici, e relative strutture tecnologiche connesse al funzionamento degli impianti deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
3. I pannelli solari/fotovoltaici devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa situazione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata, l'impianto dovrà collocarsi in modo tale da non renderlo visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto.
4. Per quanto attiene ad ogni elemento tecnologico diverso dai pannelli solari/fotovoltaici e comunque connesso al funzionamento del sistema sono vietate le installazioni all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando tali elementi tecnologici siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. Le apparecchiature devono essere collocate possibilmente sul versante opposto alla pubblica via.
5. Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 si dovranno valutare con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.
6. Gli impianti tecnologici, ed in particolare i pannelli, dovranno avere caratteristiche estetiche in grado di armonizzare al massimo l'intervento con il contesto in cui si inseriscono sia direttamente (ubicazione), sia indirettamente (interferenza percettiva con sistemi ambientali/insediativi rilevanti). Le soluzioni, esaminate dai competenti uffici a seconda dei luoghi, dovranno attingere dalla gamma delle tecnologie offerte dal mercato.
7. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:
 - a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, etc.,
 - b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
 - c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. L'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.